



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

DOCUMENTO PRELIMINARE Norme

Stesura coordinata

Adozione: Del. CC. n. ... del

Approvazione: Del. CC. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni	Sindaci	Assessori
Monte San Pietro	Stefano RIZZOLI	Stefano RIZZOLI
Valsamoggia	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
Zola Predosa	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE
c/o Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Roberto LOMBARDI (Comune Monte S. Pietro)
Andrea DIOLAITI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 1.1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale Associato	10
Art. 1.2 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia	12
Art. 1.3 Elaborati costitutivi del PSC	13
Art. 1.4 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – elementi per il monitoraggio del Piano	18
Art. 1.5 Ruolo del PSC - Prescrizioni e direttive per la formazione dei POC	19
Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità dell'efficacia degli strumenti urbanistici attuativi vigenti	21
Art. 1.7 Valore delle individuazioni grafiche relative all'assetto insediativo di progetto	23
TITOLO 2 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELL'IDENTITA' STORICO-CULTURALE E DEL TERRITORIO	24
CAPO I VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI RELATIVI	24
Art. 2.1 Fasi di analisi della pericolosità sismica a scala territoriale e urbanistica	24
Art. 2.2 Norme e indirizzi di riferimento per le indagini e gli approfondimenti sismici	25
Art. 2.3 Microzonazione sismica elaborata in sede di Piano Strutturale Comunale	26
Art. 2.4 Adempimenti e prescrizioni per la pianificazione operativa e attuativa (POC e PUA)	27
Art. 2.5 Standard delle attrezzature di misura dei dati meccanici di sottosuolo	27
Art. 2.6 Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma	27
CAPO II – TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA	29
Art. 2.7 Obiettivi del Piano	29
Art. 2.8 Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate	30
Art. 2.9 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree in dissesto	30
Art. 2.10 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto	30
Art. 2.11 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree da sottoporre a verifica	30

Art. 2.12	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi	30
Art. 2.13	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): norme per usi agroforestali	31
Art. 2.14	Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4	31
Art. 2.15	Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano	31
Art. 2.16	Sistema rurale e forestale nei bacini montani	32
Art. 2.17	Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico	33
CAPO III -	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE	33
Art. 2.18	Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio	33
Art. 2.19	Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	35
Art. 2.20	Fasce di tutela fluviale	35
Art. 2.21	Fasce di pertinenza fluviale	36
Art. 2.22	Aree ad alta probabilità di inondazione	36
Art. 2.23	Aree a rischio di esondazione in caso di eventi con tempo di ritorno di 200 anni – Pericolosità di allagamenti	36
Art. 2.24	Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei	37
Art. 2.25	Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.24	37
Art. 2.26	Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Adeguamento della pianificazione comunale alle Norme del PTCP di attuazione del Piano di Tutela delle Acque	38
Art. 2.27	Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	39
Art. 2.28	Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura: nodi ecologici complessi	41
Art. 2.29	Elementi della rete ecologica	41
Art. 2.30	Sistema collinare	42
Art. 2.31	Sistema delle aree forestali	42
Art. 2.32	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	43
Art. 2.33	Zone di tutela naturalistica	43
Art. 2.34	Crinali e calanchi	44
Art. 2.35	Viabilità panoramica	44
CAPO IV –	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE	45

Art. 2.36	Zone di tutela della struttura centuriata, zone di tutela di elementi della centuriazione, aree di interesse archeologico e aree delle potenzialità archeologiche	45
Art. 2.37	Centri storici, insediamenti e infrastrutturazioni storiche del territorio rurale, viabilità storica e canali storici	46
Art. 2.38	Edifici accentrati o sparsi di interesse storico-architettonico; edifici di pregio storico-culturale e testimoniale	48
Art. 2.39	Boschi storici, alberi monumentali, giardini di pregio	49
Art. 2.40	Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio e altri ambiti soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004	49
TITOLO 3 -	ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO - Azioni strategiche per la qualificazione e valorizzazione dell'ambiente	51
Art. 3.1	Unità di Paesaggio del PTCP e loro articolazione da parte del PSC	51
Art. 3.2	Rete ecologica: ruolo e funzioni	53
Art. 3.3	Elementi della rete ecologica locale	54
Art. 3.4	Il progetto di Rete Ecologica locale	57
Art. 3.5	Gruppo di priorità 1 - Nodi ecologici primari e corridoi fluviali	57
Art. 3.6	Gruppo di priorità 1 bis - Ambiti di criticità e opportunità della Rete ecologica locale (Schede e ambiti di intervento) e Varchi della rete ecologica	62
Art. 3.7	Gruppo di priorità 2 - Nodi ecologici secondari, Zone di rispetto dei nodi ecologici, Corridoi ecologici, Corsi d'acqua, Connettivo ecologico diffuso di tipo A	63
Art. 3.8	Gruppo di priorità 3 - Connettivo ecologico diffuso di tipo B e C	65
Art. 3.9	Classificazione delle strade	67
Art. 3.10	Infrastrutture per la mobilità: recepimento del PMP e previsioni progettuali del PSC	70
Art. 3.11	Rete strutturale dei percorsi ciclopeditoni	74
Art. 3.12	Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE	75
Art. 3.13	Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti	76
Art. 3.14	Elettrodotti e relative norme di tutela	78
Art. 3.15	Vincoli relativi agli impianti tecnologici e ad altre infrastrutture e attrezzature	79
TITOLO 4 -	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEREQUAZIONE TERRITORIALE E ALLA PEREQUAZIONE URBANISTICA	81
Art. 4.1	Perequazione territoriale entro l'Area Bazzanese	81

Art. 4.2	Politiche territoriali per le aree produttive	81
Art. 4.3	Politiche per i servizi e le dotazioni territoriali	82
Art. 4.4	Politiche per l'abitazione	83
Art. 4.5	Politiche per la gestione di interventi di trasformazione urbanistica e per la gestione dei residui dei Piani pre-vigenti	84
Art. 4.6	Perequazione urbanistica e indici edificatori perequativi	85
Art. 4.7	Contributo di sostenibilità	87
Art. 4.8	Intervalli di valori degli indici perequativi per l'assegnazione dei diritti edificatori	90
TITOLO 5 -	DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO, ALLA PROGRAMMAZIONE E AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DELL'OFFERTA INSEDIATIVA E DELLE DOTAZIONI	95
Art. 5.1	Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzioni complementari	95
Art. 5.2	Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	102
Art. 5.3	ECO - Dotazioni ecologico-ambientali	115
Art. 5.4	Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni	116
TITOLO 6 -	DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO	118
CAPO I –	DISPOSIZIONI GENERALI	118
Art. 6.1	Classificazione del territorio comunale: Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni	118
Art. 6.2	Classificazione del sistema insediativo	118
Art. 6.3	Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a RUE	122
Art. 6.4	Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a POC	122
CAPO II -	NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	127
Art. 6.5	Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica	127
Art. 6.6	Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico	128
Art. 6.7	Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico	128
Art. 6.8	CS - Centri storici	130
Art. 6.9	NS – Nuclei storici	130
Art. 6.10	IS – Sistemi di insediamento storico	131
Art. 6.11	TS –Tessuti insediativi storici di più recente formazione	132
Art. 6.12	ES - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico	133

CAPO III – TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE	134
Ambiti Urbani Consolidati - AUC	134
Art. 6.13 AUC - Definizione e perimetrazione	134
Art. 6.14 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AUC	136
Art. 6.15 Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AUC – Modifiche relative alle dotazioni	137
AR - Ambiti da Riqualificare per ridisegno e rigenerazione urbana	137
Art. 6.16 AR - Definizioni e perimetrazioni	137
Art. 6.17 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR	139
Art. 6.18 Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR	140
Ambiti perequativi per i nuovi insediamenti - AN	142
Art. 6.19 Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN	143
Art. 6.20 AN.e - Ambiti in fase di trasformazione, con caratteri prevalenti di nuovo insediamento	143
Art. 6.21 AN – Ambiti perequativi per i nuovi insediamenti	144
Art. 6.22 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AN	145
Art. 6.23 Attuazione degli interventi negli ambiti AN	146
Art. 6.24 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico	148
Ambiti Specializzati per Attività Produttive – APS e APC	150
Art. 6.25 Obiettivi dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'area bazzanese – Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale APS	150
Art. 6.26 Modalità di attuazione dei sub-ambiti APS.Mi entro l'ambito sovracomunale del Martignone	154
Art. 6.27 Altri sub-ambiti di APS.M (Martignone): APS.Mc - APS.Me	155
Art. 6.28 APS - Ambiti di rilievo sovracomunale consolidati (Monteveglia – Crespellano via Lunga – Zola Predosa Riale-Galvano) - Criteri di intervento	156
Art. 6.29 Aree ecologicamente attrezzate	157
Ambiti specializzati per attività produttive comunali – APC	159
Art. 6.30 Ambiti produttivi di rilievo comunale APC - Definizioni e articolazione	159
Art. 6.31 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti	161
CAPO IV – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	168
Art. 6.32 Classificazione	168
Art. 6.33 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali	169

Art. 6.34	Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi	170
Art. 6.35	Modalità di attuazione	171
Art. 6.36	Servizi scolastici	172
Art. 6.37	Parcheggi pubblici - P	172
Art. 6.38	Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione	173
TITOLO 7 – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE		175
Art. 7.1	Territorio rurale - Classificazione e obiettivi della pianificazione	175
Art. 7.2	Aree protette – AVN_AP e altre aree di valore naturale e ambientale – AVN	175
Art. 7.3	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP	176
Art. 7.4	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP	177
Art. 7.5	Ambiti agricoli periurbani – AAP	178
Art. 7.6	Articolazione degli ambiti del territorio rurale in contesti	179
Art. 7.7	Nuclei e Borghi rurali – NR	181
Art. 7.8	Sub-ambiti delle discontinuità insediative	181
Art. 7.9	Sub-ambito del Parco Città-Campagna	182
Art. 7.10	Sub-ambiti di pregio paesistico-ambientale	183
Art. 7.11	Interventi ammessi nel territorio rurale	183
Art. 7.12	Insedimenti incongrui nel territorio rurale	185
Art. 7.13	Altri insediamenti produttivi entro il territorio rurale	187
Art. 7.14	Aree in territorio rurale definite negli strumenti urbanistici previgenti ambiti di trasformazione, non attuati e non confermati	188
Art. 7.15	Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola delle aziende singole o associate - PRA	189
Art. 7.16	Proposta di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di Castello di Serravalle	189
TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA QUALITA' ECOLOGICA, PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO E IDRICO E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI		191
Art. 8.1	Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti	191
Art. 8.2	Direttive al POC per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi	193
Art. 8.3	Progetti speciali	194
ALLEGATO	196	

SINTESI DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI CONTESTI
INDIVIDUATI NEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC E DEGLI
OBIETTIVI E STRATEGIE ASSEGNATI DAL PSC

196

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale Associato

1. Il Piano Strutturale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dall'Associazione Intercomunale dell'Area Bazzanese con riguardo all'intero territorio dell'Area, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
2. Il presente Piano Strutturale Comunale è elaborato in forma associata dai Comuni dell'Associazione dell'Area Bazzanese, ed è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" e costituisce parte del complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali i Comuni, come previsto dall'art. 28 della citata L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., disciplinano l'utilizzo e la trasformazione del territorio e delle relative risorse.
3. Il PSC è stato elaborato nel rispetto dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con Del.C.R. 4 aprile 2001 n. 173, e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio.
4. Il PSC è stato elaborato in coerenza con il Documento Preliminare del Piano Strutturale dei Comuni dell'Area Bazzanese (e del Quadro Conoscitivo e ValSAT ad esso allegati), ed è conforme all'Accordo di pianificazione stipulato tra i Comuni dell'Associazione Intercomunale Area bazzanese e la Provincia di Bologna il 27.10.2011; il PSC è inoltre conforme a tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.
5. Gli obiettivi generali del PSC dei Comuni dell'Area Bazzanese sono illustrati nella Relazione del Piano. Essi si possono sintetizzare nella tutela delle risorse del territorio (paesaggio, storia e identità culturale delle comunità, risorse non rinnovabili, centri e nuclei storici, rete delle dotazioni territoriali), nella promozione delle riqualificazione e rigenerazione urbanistica e ambientale, secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale e con riduzione al minimo dell'urbanizzazione di nuovo territorio, nella creazione di opportunità di miglioramento dell'assetto sociale ed economico, in una logica unitaria che valorizzi l'intera Area Bazzanese. Finalità primaria delle politiche e delle azioni promosse dal PSC (anche attraverso il RUE e il POC) è il miglioramento delle condizioni di benessere ambientale, attraverso la promozione di qualità prestazionali che connotino un ambiente includente. A tal fine i tre strumenti sono orientati nelle rispettive competenze a migliorare le qualità prestazionali dell'ambiente relative a: salubrità; sicurezza; comfort; accessibilità; usabilità; riconoscibilità; comunicatività; piacevolezza.
6. La progettazione e realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, alle diverse scale, devono conformarsi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del

presente Piano, al fine di concorrere ad una migliore qualità della vita e ad una piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non, da parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoriali. A tali fini il RUE e il POC applicano le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L.R. 9 gennaio 1989 n.13, D.M. 14 giugno 1989 n.236, DPR 24.07.1996 n.503 e DPR 6 giugno 2001 n.380).

Le decisioni operative relative al governo del territorio e le attività progettuali alle diverse scale assumono come riferimenti tecnico-culturali l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), la Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con la L.3 marzo 2009 n.18) ed i principi dell'Universal Design.

Ai fini di una migliore applicazione delle disposizioni normative, i Comuni dell'Area Bazzanese potranno approvare con apposito atto un fascicolo di linee-guida progettuali e di indicazioni tecniche applicative.

7. Ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il presente Piano Strutturale Comunale, il Regolamento Urbanistico Edilizio e il Piano Operativo Comunale compongono insieme il Piano Regolatore Generale del Comune di cui alla L. 1150/1942 e succ. modificazioni.
8. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei successivi articoli, ai fini della redazione e delle modifiche del Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC).
9. Le previsioni del PSC inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le Amministrazioni dello Stato interessate. Le previsioni del PSC costituiscono base di riferimento per i pareri e le intese di cui all'art. 81, comma 4, del D.P.R. 616/77 e all'art. 37, della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. ed altresì per gli accertamenti e verifiche di conformità e la conclusione di "Accordi di Programma", rispettivamente di cui al D.P.R. 383/1994 ed ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs 267/2000", nonché ai sensi dell'art. 25, della L. 210/85, per quanto di interesse e competenza comunale.
10. Le previsioni del PSC che interagiscono con decisioni provinciali e di Comuni limitrofi sono oggetto, ai fini dell'attuazione del Piano, di volta in volta delle forme di negoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi nazionali e di quelle regionali, con particolare riferimento agli artt. 38, 39 e 40, della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. ed all'art. 158 della L.R. 3/1999 e s. m. e i..
11. Le varianti specifiche al PSC che riguardano la classificazione del territorio comunale e la disciplina normativa di ambiti specifici (schede d'ambito facenti parte delle norme) possono essere approvate da un singolo Comune in base ai procedimenti previsti dagli

artt. 32-bis, 40 e 41 della L.R. n. 20/2000; alla consultazione o alla conferenza di pianificazione per la variante al PSC partecipano tutti i Comuni dell'Associazione.

12. Le varianti generali o specifiche al PSC che riguardano parti generali (ad es.: Disposizioni generali, sistema delle tutele, assetto strutturale del territorio, principi e regole di perequazione territoriale e urbanistica, dimensionamento, programmazione e coordinamento territoriale dell'offerta insediativa e delle dotazioni, disciplina del territorio rurale) possono essere approvate, in base ai procedimenti previsti dagli artt. 32-bis, 40 e 41 della L.R. n. 20/2000, previa adozione e controdeduzione da parte di tutti i Consigli comunali dell'Associazione.
13. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla "PSC"; il Piano Regolatore Generale e sue varianti saranno indicati come "PRG previgente".

Art. 1.2 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24.3.2000 n. 20, fino all'approvazione del PSC i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti PRG o PSC, fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'art. 1.6 seguente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni dei PRG o PSC previgenti incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del PSC.

Art. 1.3 Elaborati costitutivi del PSC

1. Costituiscono elaborati del Piano Strutturale Comunale Associato, redatti ai sensi della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.:

AB.PSC Relazione generale

AB.PSC.1 Norme

AB.PSC.2 *Schede degli ambiti di trasformazione* (Allegato alle norme)

AB.PSC.3 *Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - Rapporto Ambientale/ValSAT. Rapporto Ambientale ai fini della VAS - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai fini della VAS*

AB.PSC.4 *ValSAT/VAS Dichiarazione di sintesi*

AB.PSC.V *Scheda dei Vincoli*

AB.PSC.RIR Elaborato "Rischio di incidente rilevante"

CARTE:

AB.PSC.Sintesi Sintesi del PSC (2 tavole in scala 1:25.000)

AB.PSC.1.1 - Tutele e Vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica, (3 tavole scala 1:10.000)

AB.PSC.1.2 - Tutele e Vincoli relativi al sistema idrogeologico (3 tavole scala 1:10.000)

AB.PSC.1.3 – Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – Rispetti (3 tavole in scala 1:10.000)

AB.PSC Legenda delle tavole 2 e 3

AB.PSC.2 – Sintesi della classificazione del territorio in ambiti, (3 tavole scala 1:10.000)

BZ.PSC.3 – Bazzano - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)

CR.PSC.3 - Crespellano - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)

ZP.PSC.3 - Zola Predosa - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)

MV.PSC.3 - Monteveglio - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)

CS.PSC.3 - Castello di Serravalle - Ambiti e trasformazioni territoriali, (3 tavole in scala 1:5.000)

MP.PSC.3 - Monte S. Pietro - Ambiti e trasformazioni territoriali, (5 tavole in scala 1:5.000)

SV.PSC.3 - Savigno - Ambiti e trasformazioni territoriali, (4 tavole in scala 1:5.000)

AB.PSC.4 – Rete ecologica di livello locale, (2 tavole in scala 1:10.000)

QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC ASSOCIATO

SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

AB.A.REL Relazione

AB.A1.01 Accessibilità ai servizi scolastici, (**scala 1:30.000**)

- AB.A1.02 Accessibilità ai servizi extrascolastici, (**scala** 1:30.000)
- AB.A1.03 Distribuzione delle attività commerciali e dei servizi alla persona, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.A1.04 Distribuzione delle attività commerciali e dei servizi alla persona (stralci dei capoluoghi), (**scala** 1:10.000)
- AB.A1.05 Carta delle potenzialità turistiche, (**scala** 1:30.000)

SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

- AB.B.REL Relazione
- AB.B2.01 Carta geomorfologica e geolitologica, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B2.S01 Schede pericolosità e rischio frana
- BZ.B2.02 Bazzano - Criticità geologiche, (**scala** 1:10.000)
- CR.B2.02 Crespellano - Criticità geologiche, (**scala** 1:10.000)
- CS.B2.02 Castello di Serravalle - Criticità geologiche, (**scala** 1:10.000)
- MP.B2.02 Monte San Pietro - Criticità geologiche, (**2 tavole in scala** 1:10.000)
- MV.B2.02 Monteveglio - Criticità geologiche, (**scala** 1:10.000)
- SV.B2.02 Savigno - Criticità geologiche, (**2 tavole in scala** 1:10.000)
- ZP.B2.02 Zola Predosa - Criticità geologiche, (**scala** 1:10.000)
- AB.B2.03 Carta idrogeologica, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B2.04 Pericolosità sismica preliminare, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B3.01 Carta del sistema ambientale, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B3.02 Modello di idoneità faunistica – avifauna, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B3.03 Modello di idoneità faunistica – moscardino, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B3.04 Rete ecologica, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- AB.B3.05 Opportunità/criticità e ambiti di intervento, (**scala** 1:50.000)
- AB.B3.R02 Appendici alla relazione generale
- AB.B3.R03 Schede e ambiti di intervento
- AB.B3.R04 Quaderni delle opere tipo

SISTEMA INSEDIATIVO

- AB.C.REL Relazione
- AB.C1.01 Sistema insediativo storico, (**2 tavole in scala** 1:25.000)
- BZ.C1.02 **Bazzano** - Sistema insediativo storico, (**2 tavole in scala** 1:5.000)
- CR.C1.03 **Crespellano** - Sistema insediativo storico, (**2 tavole in scala** 1:5.000)
- CS.C1.04 **Castello di Serravalle** - Sistema insediativo storico, (**3 tavole in scala** 1:5.000)
- MP.C1.05 **Monte S. Pietro** - Sistema insediativo storico, (**5 tavole in scala** 1:5.000)
- MV.C1.06 **Monteveglio** - Sistema insediativo storico, (**2 tavole in scala** 1:5.000)
- SV.C1.07 **Savigno** - Sistema insediativo storico, (**4 tavole in scala** 1:5.000)
- ZP.C1.08 **Zola Predosa** - Sistema insediativo storico, (**2 tavole in scala** 1:5.000)
- BZ.QC.C1.S 01/02 **Bazzano** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale

- CR.QC.C1.S 01/02/03/04 **Crespellano** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- CS.QC.C1.S 01/02/03 **Castello di Serravalle** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- MP.QC.C1.S 01/02/03/04 **Monte S. Pietro** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- MV.QC.C1.S 01/02/03/ **Montevoglio** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- SV.QC.C1.S 01/02/03/04 **Savigno** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- ZP.QC.C1.S 01/02/03 **Zola Predosa** - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale

- AB.C2.01 Itinerari, (**scala 1:30.000**)
- AB.C2.S01 Analisi del paesaggio: schede degli itinerari
- AB.C2.02 Ubicazione colture specializzate, (**scala 1:30.000**)
- AB.C3.01 Uso del suolo 2008, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.C3.02 Ubicazione edifici produttivi agricoli, (**scala 1:30.000**)
- AB.C4.03 Sviluppo del territorio urbanizzato, (**scala 1:30.000**)
- AB.C5.01 Stato di attuazione dei servizi, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.05.02 Attrezzature pubbliche e private per il tempo libero, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.C8.01 Tavola delle reti, (**2 tavole in scala 1:25.000**)

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

- AB.D.REL Relazione
- AB.D.01 Quadro della pianificazione territoriale di area vasta, (**scala 1:50.000**)
- AB.D1.02 Mosaico dei PRG vigenti, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.D1.04 Tutele idrografiche, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.D1.05 Tutele idrogeologiche, (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.D1.06 Tutele naturalistiche e paesaggistiche (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.D1.07 Tutele storiche e archeologiche (**2 tavole in scala 1:25.000**)
- AB.D1.08 Vincoli e rispetti (**2 tavole in scala 1:25.000**)

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

- AB.E.S01 Schede dei sistemi del territorio rurale
- AB.E.S02 Censimento degli edifici incongrui in territorio rurale
- AB.E.01 Sistemi del territorio rurale (scala 1:32.000)

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2

BAZZANO

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5200)

Allegati

CRESPELLANO

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)

Allegati

CASTELLO DI SERRAVALLE

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)

Allegati

MONTE S. PIETRO

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)

Allegati

MONTEVEGLIO

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)

Allegati

SAVIGNO

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)

Allegati

ZOLA PREDOSA

Relazione illustrativa

Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)

Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)

Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)

Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)

Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)

Allegati

2. Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative a:

- tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio (Titolo 2 delle Norme, tavole 1 della cartografia)
- ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 4 delle Norme, tavole 2 e 3 della cartografia).

Le indicazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico, sismico contenute negli elaborati AB.B.REL capitolo 2, Schede pericolosità e rischio frana, Criticità geologiche, Carta geomorfologica e geolitologica, Carta idrogeologica, Pericolosità sismica preliminare del Quadro Conoscitivo sono condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi e costituiscono parte integrante dell'apparato normativo del PSC; la loro applicazione costituisce una condizione che prevale su qualunque altra disposizione urbanistica del PSC, del RUE e del POC.

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle "Schede relative agli ambiti territoriali" e dalle schede di ValSAT/VAS riferite agli stessi ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE (Normativa e **tavole 1 del RUE** "Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali" in scala 1:5.000, e **tavole 2 del RUE** in scala 1:2.000 per i Centri abitati), in coerenza con le prescrizioni del PSC.

3. Sono fatti salvi i PUA pubblici e privati approvati e convenzionati ai sensi dell'art. 1.6 delle presenti Norme, il cui inserimento nel POC non avviene in base ai criteri di selezione e confronto competitivo di cui all'art. 1.5, ma ha valore ricognitivo al fine di consentire all'Amministrazione di definire un quadro completo degli interventi programmati nel quinquennio di vigenza.

Art. 1.4 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – elementi per il monitoraggio del Piano

1. In conformità alle previsioni del PSC i Comuni dell'Associazione Intercomunale dell'Area Bazzanese predispongono e approvano in forma associata il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio associato, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/20 e ss. mm. e ii.:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel sistema insediativo storico, sia negli ambiti da riqualificare;
- le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., il RUE stabilisce, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del presente Piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, e ne detta i relativi indici e parametri urbanistici.

2. In conformità alle previsioni del PSC i Comuni predispongono in forma coordinata e approvano il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Come prescritto al comma 1 del citato art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., trascorso il periodo di cinque anni, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano vigente e dell'aggiornamento delle previsioni relative alla domanda.

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di domanda insediativa non soddisfacibile comporta l'esigenza di revisione del PSC

secondo le procedure di legge.

Monitoraggio del Piano:

3. L'Associazione Intercomunale Area Bazzanese promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale.
4. L'Associazione Intercomunale Area Bazzanese, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia dei POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.
5. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:
 - i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art. 17 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
 - l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo;
 - l'attuazione delle dotazioni territoriali e del "Documento Programmatico per la Qualità Urbana";
 - il bilancio complessivo dell'attuazione del Piano, calcolato attraverso la distribuzione territoriale e la valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni ammesse dal PSC inserite nel POC e attuate.
6. In sede di redazione e approvazione dei POC l'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno costituisce riferimento per la verifica delle azioni e per il monitoraggio del Piano. Per tale ambito i Comuni si impegnano in sede di elaborazione dei POC o di varianti al PSC a dare opportuna informazione ai Comuni sottoscrittori dell'Accordo e alla Provincia di Bologna, al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 1.5 Ruolo del PSC - Prescrizioni e direttive per la formazione dei POC

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii. il PSC non è direttamente conformativo del diritto di proprietà per quanto riguarda le possibilità edificatorie, in quanto non assegna diritti edificatori né a parti del territorio né a soggetti pubblici o privati, né conferisce una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC.

2. Il PSC ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa. In particolare il PSC definisce per l'intero territorio dell'Area Bazzanese il sistema delle tutele in applicazione degli strumenti di pianificazione sovraordinati, il quadro delle condizioni di sostenibilità degli usi e delle trasformazioni territoriali compatibili, ed il sistema degli obiettivi assegnati alle politiche di governo del territorio, insieme ai limiti quantitativi e qualitativi delle trasformazioni ammissibili.
3. Le Norme del PSC ed in particolare le prescrizioni relative alle tutele e ai requisiti di sicurezza (Titolo 2 delle presenti Norme) costituiscono condizioni generali il cui rispetto deve essere garantito dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in quanto prevalgono su ogni altra disposizione. Le schede di ValSAT del PSC e le schede normative allegate alle presenti Norme, riferite a ciascuno degli ambiti assoggettati a POC, definiscono le specifiche condizioni ed i requisiti per l'attuazione degli interventi.
Le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi di carattere generale per la redazione del POC sono riportati agli artt. 6.3 e 6.4 delle presenti norme ("Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a RUE e negli ambiti soggetti a POC").
4. Sulla base degli obiettivi e delle condizioni definite dal PSC, il POC, nel quinquennio di vigenza, ha il compito di definire quali interventi, tra quelli compatibili con l'assetto definito dal PSC, sono preferibili per il contributo più significativo alle politiche territoriali dell'Associazione e del Comune, tenuto conto della coerenza funzionale degli interventi, delle priorità assegnate, delle condizioni di fattibilità.
Il PSC prevede uno strumento di coordinamento dei Piani Operativi Comunali, costituito dal "Documento Programmatico per la Qualità Urbana" (art. 30 L.R. 20/2000), che sarà redatto congiuntamente dall'Associazione dei Comuni dell'Area bazzanese e definirà gli obiettivi e le strategie di attuazione degli interventi pubblici significativi a scala di Area.
5. La perequazione territoriale dovrà consentire di localizzare le nuove previsioni e le trasformazioni di insediamenti, infrastrutture e dotazioni nei luoghi più idonei dal punto di vista dell'accessibilità urbana e territoriale, dell'integrazione con gli altri servizi, della disponibilità di aree pubbliche, della qualità insediativa e del concorso alle altre politiche urbane.
L'ottimizzazione insediativa di tali localizzazioni dovrà avvenire attraverso l'analisi, approfondita e programmata dal POC, della distribuzione e prevedibile evoluzione nel tempo della domanda reale da parte della popolazione e delle attività economiche, fissando il criterio generale della perequazione degli investimenti e dei costi di gestione finalizzato alla efficacia dei servizi nei confronti della popolazione residente e delle imprese.
6. La quota di circa 1.080 alloggi (pari al 60% dell'offerta aggiuntiva prevista dal PSC al netto degli interventi di completamento dell'attuazione di Piani vigenti e di accordi già

definiti – cfr. cap. 5.1) che il dimensionamento del PSC concentra sulla fascia territoriale dell'asse bazzanese (aggiuntivi rispetto alla ripartizione tendenziale) devono essere in grado per almeno il 50% di concorrere attraverso il contributo di sostenibilità alle politiche sociali dell'intera area bazzanese.

7. Per la formazione del POC ciascun Comune seleziona, anche attraverso un bando pubblico e criteri di valutazione comparativa delle proposte presentate per l'inserimento nel Piano, gli interventi da attuare (anche parzialmente rispetto agli ambiti massimi definiti dal PSC), ed assegna, entro i limiti massimi prescritti dal PSC, diritti edificatori perequativi ai soggetti attuatori degli interventi, che si convenzionano con il Comune, impegnandosi anche preliminarmente all'adozione, attraverso atti unilaterali d'obbligo, a concorrere alla qualificazione ambientale e territoriale attraverso realizzazione di opere, cessione di aree, gestione di servizi (contributo di sostenibilità). Il POC definisce, in coerenza con il Documento Programmatico di cui al comma 4, gli obiettivi specifici, i criteri e i parametri per stabilire il concorso alle dotazioni territoriali in misura collegata all'entità della valorizzazione immobiliare conseguente all'assegnazione dei diritti edificatori e/o delle trasformazioni d'uso definite nello stesso POC.
8. Le schede normative del PSC, riferite a ciascuno degli ambiti assoggettati a POC, definiscono le specifiche condizioni ed i requisiti per l'attuazione degli interventi. Le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi di carattere generale per la redazione del POC sono riportati agli artt. 6.16, 6.17, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.26.
9. Negli ambiti consolidati AUC, negli ambiti del Sistema insediativo storico, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività produttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal RUE. Il PSC definisce gli interventi per i quali nei suddetti ambiti è richiesto l'inserimento nel POC, sia per interventi (interventi unitari (IUC) che richiedono il convenzionamento con l'Amministrazione comunale, sia per l'eventuale attuazione di "progetti speciali" (cfr. art. 8.3 delle presenti Norme).

Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità dell'efficacia degli strumenti urbanistici attuativi vigenti

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. dalla data di adozione del PSC, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:
 - è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - nel caso di presentazione di di **Segnalazioni di inizio attività o Comunicazione di inizio lavori** per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi o siano tali

- da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, viene notificato al soggetto proponente ordine motivato di non effettuare l'intervento;
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.
2. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente i seguenti:
- tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell'ambiente, dell'identità storico-culturale e della sicurezza del territorio di cui al Titolo II delle presenti Norme;
 - la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale di cui all'art. 4.1.
3. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difforni rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.
4. I piani urbanistici attuativi previsti da PRG o PSC previgenti confermati dal PSC, (identificati dalla lettera "e" dopo la sigla di ambito AN, AR, APS, APC) accedono alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC, in quanto per essi prima dell'approvazione del PSC si è concluso l'iter di approvazione e convenzionamento del PUA.
5. Gli altri PUA previsti da PRG o PSC previgenti confermati dal PSC sono classificati AN e sono soggetti a inserimento nel POC.
6. I PUA o gli Interventi Unitari Convenzionati previsti da Varianti di anticipazione approvate o da accordi sottoscritti (ex art. 18 L.R. 20/2000 o art. 11 L. 241/1990) che ne definiscono le modalità di attuazione, possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC, nel rispetto degli accordi, in base ai parametri definiti dagli strumenti urbanistici generali previgenti (PRG e PSC), nei tempi definiti dalle varianti e dagli accordi, a condizione che le relative convenzioni siano sottoscritte prima dell'**adozione** del primo POC.
7. All'atto della formazione e approvazione del primo POC si terrà conto di tali piani attuativi attraverso un'attività ricognitiva finalizzata a definire un quadro complessivo della

programmazione, entro il quale saranno inseriti anche i PUA convenzionati in corso di attuazione.

Art. 1.7 Valore delle individuazioni grafiche relative all'assetto insediativo di progetto

1. Ai sensi del comma 3, art. 28 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., le rappresentazioni grafiche delle tavole 2 e 3 del PSC relative alla perimetrazione degli ambiti e all'assetto insediativo costituiscono indicazioni per la formazione del POC. Esso dovrà selezionare tra quelli individuati dal PSC gli ambiti oggetto di intervento, potrà interessare anche soltanto parti degli ambiti territoriali coinvolti, e definire in modo puntuale scelte insediative e perimetrazioni (anche apportando eventuali rettifiche non sostanziali ai perimetri ai sensi dell'art. 30 c.2 lett.a della L.R. 20/2000), nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri del PSC.
2. Per effetto della trasposizione su planimetria catastale a scala di maggiore dettaglio dell'individuazione delle aree interessate da vincoli o altre disposizioni di tutela identificate nella Tav. 3 del PSC, le tavole del POC possono operare rettifiche e lievi scostamenti dei confini di dette aree rispetto alla sovrapposizione informatizzata delle rispettive cartografie georeferenziate con quella del PSC.
3. Per quanto riguarda il valore delle indicazioni grafiche delle tavv. 2 e 3 del PSC riguardo alla viabilità di progetto valgono le disposizioni dell'art. 3.12.
4. Nel caso in cui il limite di un ambito urbanizzabile (ossia il limite di un ambito per nuovi insediamenti urbani o di un nuovo ambito specializzato per attività produttive) corrisponda nel PSC con il tracciato di una strada di previsione, il POC può ridefinire il limite dell'ambito urbanizzabile, portandolo a coincidere con uno dei due limiti laterali della sede stradale definito in base al progetto approvato della strada stessa.
5. In base a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, non sono considerate varianti al PSC le rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni degli ambiti effettuate in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi (purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela), né l'individuazione della viabilità di progetto di cui al comma 3 che precede.

TITOLO 2 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELL'IDENTITA' STORICO-CULTURALE E DEL TERRITORIO

CAPO I VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI RELATIVI

Art. 2.1 Fasi di analisi della pericolosità sismica a scala territoriale e urbanistica

1. La Regione Emilia-Romagna ha approvato con D.A.L. n. 112 del 2 maggio 2007 l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", in coerenza con la L.R.n. 20/2000 e ss. mm. e ii. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Tali indirizzi impongono l'elaborazione di studi di pericolosità e di microzonazione sismica nella pianificazione territoriale, definendone anche i criteri di approfondimento differenziati (livelli) a seconda delle fasi di programmazione affrontate e del contesto di pericolosità locale riscontrato.

Il documento fornisce anche i dati fondamentali per le valutazioni più accurate della risposta sismica: lo spettro di risposta normalizzato (per $T_r = 475$ anni e smorzamento del 5%) per l'Emilia-Romagna, i valori di a_{refg} di picco e i segnali sismici (accelerogrammi) di riferimento per ogni Comune.

Per quanto riguarda i criteri da seguire per gli studi di pericolosità e di microzonazione sismica, la direttiva regionale, definisce due fasi di analisi, da completarsi con tre diversi livelli di approfondimento, richiamati ai commi seguenti.

2. La prima fase di studio, che corrisponde al "primo livello" conoscitivo, deve definire gli scenari di pericolosità sismica, cioè deve consentire l'individuazione delle aree soggette ad effetti locali in caso di sisma (amplificazione dell'impulso sismico, instabilità dei versanti, fenomeni di addensamento/liquefazione, cedimenti dei terreni, ecc.).

Questa prima fase deve essere elaborata ad una scala territoriale provinciale o comunale. Le sedi adeguate per affrontare queste analisi preliminari sono il quadro conoscitivo del PTCP o quello del PSC (anche in forma associata). Questo primo livello di approfondimento, richiesto per tutti i comuni della nostra Regione, è stato approntato dall'Associazione intercomunale Area Bazzanese nell'ambito del Documento preliminare del PSC.

3. La seconda fase di studio deve giungere alla valutazione della risposta sismica locale ed alla microzonazione del territorio. È richiesta per l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e lo studio è limitato alle aree già insediate o di previsione urbanistica, solamente se ricadenti nelle aree potenzialmente soggette ad effetti locali (individuate nella prima fase).

Sulla scorta degli esiti di pericolosità sismica individuati con il primo livello, si è proceduto

in sede di PSC con l'ulteriore approfondimento e in particolare:

- fino a un “secondo livello” conoscitivo nelle “aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con stratificazione orizzontale o sub-orizzontale, e sui versanti stabili con acclività fino a 15° e in cui il deposito è di spessore costante”. In tali contesti, la delibera indica sufficiente concludere lo studio di pericolosità sismica con un’“analisi semplificata” finalizzata alla elaborazione della cartografia di microzonazione sismica e alla definizione dei “coefficienti di amplificazione” (ricavati sulla base delle tabelle a formule riportate in appendice nella stessa delibera regionale);
 - fino a un “terzo livello” conoscitivo nelle aree soggette a liquefazione/densificazione, nelle aree instabili e potenzialmente instabili, aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile come ad esempio nelle aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti, nelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. In questi casi, l’analisi più approfondita deve consentire la valutazione degli spettri di risposta (per Tr di 475 anni con smorzamento del 5%) riferiti alle aree da indagare, e si dovranno elaborare le “mappe di amplificazione” in termini di rapporti rapporto di accelerazione massima orizzontale PGA/PGA0 e di rapporto di intensità spettrale o di Housner SI/SI₀.
4. La DAL n. 112/2007, nei suoi contenuti, indica i Piani Strutturali Comunali come sede adeguata per l’elaborazione delle analisi sismiche di secondo livello. Sulla base degli studi sismici affrontati a scala comunale, i PSC dovranno infatti prevedere indirizzi e prescrizioni necessari per la progettazione attuativa/operativa assegnata al RUE e al successivo POC per le porzioni di territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica.

Art. 2.2 Norme e indirizzi di riferimento per le indagini e gli approfondimenti sismici

1. Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.112 del 2 maggio 2007: approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” in merito a “Indirizzi per gli studi microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale”.
2. Gruppo di lavoro MS (2008) “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd.
3. Linee guida AGI sulle costruzioni in zone sismiche (pubblicate in forma provvisoria e in corso di stesura definitiva).
4. Variante 2013 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in materia sismica:

nuovo art. 6.14 delle NTA (fornisce le prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale).

5. PSC dei Comuni dell'Area Bazzanese: Norme, Capo 1 "Valutazione del rischio sismico e adempimenti relativi".

Art. 2.3 Microzonazione sismica elaborata in sede di Piano Strutturale Comunale

1. Il PSC ha elaborato per le aree urbanizzate e urbanizzabili (e per alcune porzioni o fasce ristrette di territorio limitrofo), gli approfondimenti di pericolosità sismica e la microzonazione sismica così come richiesto dalla DAL 112/2007 e dal nuovo art. 6.14 delle NTA del PTCP.
2. Per ogni Comune si sono prodotti i seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Carta delle Indagini; Carta Geologico-tecnica; Carta delle frequenze naturali dei terreni;
 - Carta delle velocità delle onde di taglio Vs (a scale variabili da 1:5.000 a 1:10.000);
 - Carta delle aree suscettibili di effetti locali (alla scala 1:5.000);
 - Carta di microzonazione sismica livello 2 (scala 1:5.000).
3. La tavola "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" (scala 1:5.000) suddivide il territorio studiato in zone omogenee dal punto di vista della risposta sismica locale. In particolare, tale cartografia distingue:
 - "Zone suscettibili di effetti locali" (con amplificazione del moto sismico), per le quali è sufficiente un approfondimento di "secondo livello" (già espletato per il PSC), ai sensi della DAL 112/2007. La cartografia riporta, in legenda, il contesto geologico sintetico caratteristico. Le zone vengono distinte con un numero progressivo (codice tipo "20xy"). Per ogni zona è riportata la relativa equivalenza rispetto alle macrozone definite dal PTCP, come richiesto dalla nuova normativa attuativa provinciale (art. 6.14 NTA).
 - "Zone suscettibili di instabilità", per le quali sono ineludibili gli ulteriori approfondimenti sismici spinti fino al "terzo livello" conoscitivo, ai sensi della DAL 112/2007. La cartografia riporta, in legenda, il contesto di criticità sintetico per ogni zona e gli approfondimenti sismici necessari per le ulteriori fasi di pianificazione. Per ogni zona è riportata la relativa equivalenza rispetto alle macrozone definite dal PTCP, come richiesto dalla nuova normativa attuativa provinciale (art. 6.14 NTA).
4. La tavola "Carta di microzonazione sismica livello 2" (scala 1:5.000) riporta gli esiti di risposta sismica semplificata (secondo livello) definiti dalla DAL n.112/2007, ovvero i seguenti fattori di amplificazione (FA):
 - FA (Pga)
 - FA S.I. (intervallo da 0,1s a 1,0s)

- FA S.I. (intervallo da 0,5s a 1,0s)

I tre fattori di amplificazione vengono riportati separatamente in altrettante cartografie, suddivisi in classi di intensità (rappresentate da diverso colore pieno), per discriminare gli esiti di risposta sismica locale ricavati dalla modellazione semplificata.

Art. 2.4 Adempimenti e prescrizioni per la pianificazione operativa e attuativa (POC e PUA)

1. La tavola "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" (scala 1:5.000) elaborata per il PSC costituisce il riferimento conoscitivo per le aree urbane e urbanizzabili: la cartografia distingue per quali aree si richiedono ulteriori approfondimenti sismici di "terzo livello" da espletarsi nelle successive fasi di pianificazione (POC e/o PUA se previsto) e per quali aree sono sufficienti gli approfondimenti di "secondo livello" (microzonazione sismica semplificata).
2. In fase di elaborazione dei Piani Operativi Comunali (e delle eventuali varianti) e/o dei Piani Urbanistici Attuativi, si dovranno espletare le analisi di massimo approfondimento sulla sismica, ovvero il "terzo livello" come previsto dagli indirizzi regionali (DAL 112/2007), se l'area di interesse è compresa o intersecante le zone che necessitano di questi ulteriori studi. In ogni caso, il POC dovrà stabilire un programma di indagini (scelta degli strumenti d'indagine da utilizzare e densità minima delle prove da svolgere), in relazione all'ampiezza del territorio interessato e in funzione del contesto geologico e sismico di riferimento.
3. Per gli approfondimenti sismici di "terzo livello", costituiscono fondamentale riferimento tecnico e normativo gli elaborati richiamati nel precedente Art. 2.3.

Art. 2.5 Standard delle attrezzature di misura dei dati meccanici di sottosuolo

1. Per gli standard delle prove geognostiche in sito da effettuare, deve essere assunta come riferimento la Circolare del Ministero LL. PP. del 16 dicembre 1999 n. 349/STC, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" (n. 69 del 23/03/2000).
2. Il PSC richiede esplicitamente, per gli interventi soggetti a POC e PUA, prove di misura in sito delle proprietà meccaniche dei sedimenti, realizzate con attrezzature rispondenti agli standard (ISRM - International Society of Rock Mechanics, ASTM – American Society of Testing Materials, BS – British Standard, AGI - Associazione Geotecnica Italiana) richiamati nella Circolare 349/99.

Art. 2.6 Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma

1. Le modalità di stima della liquefazione del sedimento sono dettate dalla relazione tra

profondità e potenza dello strato; strati di potenza inferiore ad 1 metro, o posti a profondità superiore ai 15 metri sotto la quota di fondazione, non sono considerati. Altri parametri da considerare sono: tessiture medie, densità relativa, saturazione, sensibilità della componente argillosa, ecc. La possibilità di ottenere queste informazioni, e la loro attendibilità, è fortemente condizionata dall'attrezzatura adottata per effettuare le indagini: in questo senso è indispensabile adottare strumenti d'indagine standard, dotati del massimo grado di definizione, di precisione e di comparazione tra le misure ottenute. Secondo l'importanza e l'impegno geotecnico delle opere da realizzare si consigliano le seguenti prove: prove penetrometriche statiche - CPTe, CPTU, CPTS, o dinamiche - SPT. Tali prove consentono analisi speditive attraverso la nota stima del coefficiente di sicurezza $F_s = CRR/CSR$ ovvero tra il rapporto della resistenza tangenziale alla liquefazione del sedimento (Cyclic Resistance Ratio – CRR) e la tensione tangenziale ciclica (Cyclic Stress Ratio – CSR).

2. In condizioni di sisma, vi possono anche essere effetti di "riordino" dei sedimenti, con possibilità di cedimenti significativi e che possono coinvolgere sia i depositi granulari poco addensati e recenti (olocenici), sia i sedimenti fini poco coesivi. Nell'ultimo decennio sono state elaborate procedure di stima delle potenziali deformazioni post-sisma anche nei sedimenti fini (limi e argille a comportamento "non drenato") provocate da perdite di resistenza. Quest'ultimo fenomeno è noto con il termine "cyclic softening" (Idriss & Boulanger, 2004-2007). Le verifiche della suscettibilità alla liquefazione e dei cedimenti potenziali indotti da sisma possono essere valutati utilizzando correlazioni empiriche basate sui risultati delle prove penetrometriche statiche CPTe/CPTU. Il vantaggio dell'uso di queste prove è da ricercarsi nella maggiore accuratezza e ripetibilità dell'indagine, nella sua relativa economicità e soprattutto nella possibilità di avere profili continui con la profondità e che forniscono informazioni dettagliate anche sulla stratigrafia.
3. Per le finalità di verifica della liquefazione e dei cedimenti post sisma non è possibile basarsi su esiti di prove penetrometriche statiche a punta meccanica CPT, considerate standard dall'ASTM al pari di quella con puntale elettrico (CPTe). La commissione internazionale ISSMFE ha infatti definito standard solamente la punta elettrica mentre le norme di riferimento italiane AGI (1977) considerano entrambe le prove, peraltro senza definire quale delle due sia standard. Ciò ha creato, soprattutto nel nostro Paese, confusione riguardo le procedure di verifica con prove CPT e, conseguentemente, esiti e interpretazioni anche significativamente errati. Ciò è da imputare soprattutto alla differente geometria delle due punte: i valori misurati non si equivalgono perfettamente per quanto riguarda la resistenza della punta e differiscono sensibilmente negli esiti di resistenza laterale per l'adesione terreno-manicotto.
4. Le analisi speditive di quantificazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma basate sulla stima del rapporto CRR/CSR, dovranno utilizzare i seguenti parametri

sismici di riferimento:

- l'accelerazione massima orizzontale al suolo "ag" come è definita per ogni Comune dalla DAL n. 112/2007 (Allegato 4, tabella 2);
- il terremoto di progetto in termini di magnitudine come definito nella banca dati DISS ("Database of Potential Sources for Earthquake Larger than M 5.5 in Italy"), nella sua versione più aggiornata, per le fasce sismogenetiche determinate e pubblicate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia (INGV), e come descritto più ampiamente nella Relazione allegata al QC (paragrafo 2.2.2.1 – sismicità dell'Area Bazzanese).

5. Negli ambiti di nuovo insediamento e negli ambiti da riqualificare, e più in generale per una definizione più accurata della distribuzione territoriale della suscettibilità alla liquefazione, rispetto a quanto definito dallo studio preliminare elaborato per il PSC (Tavole AB.B2.04a e AB.B2.04b), sarà indispensabile procedere con specifiche prove in sito come indicato nei precedenti commi, e anche prelevando campioni indisturbati di sedimento per sottoporli a particolari analisi di laboratorio, oppure utilizzando campioni disturbati (carote di sondaggio opportunamente pulite e selezionate) per verificare la quantità di componente fine presente, l'indice di plasticità e fuso granulometrico in relazione ai valori indicati in figura 2.26 della Relazione allegata al QC (che riporta le fasce granulometriche generalmente utilizzate a questo scopo). Ove necessario, almeno al livello di massima definizione (POC e/o PUA), sarà opportuno procedere con analisi di laboratorio (es. prove triassiali cicliche) specificamente dedicate alla misura dei parametri utili alla migliore definizione della liquefacibilità degli intervalli di sedimenti più critici.

CAPO II – TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Art. 2.7 Obiettivi del Piano

1. ***Gli obiettivi del Piano, in materia di tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica, sono quelli individuati dall'art. 6.1 del PTCP.***
2. Nelle Tavole in scala 1:10.000 "Criticità Geologiche" del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale) predisposte per i territori di ogni singolo Comune dell'Area Bazzanese sono riportati:
 - ***i contenuti elencati nel 3° comma dello stesso art. 6.1 del PTCP;***
 - gli altri dissesti gravitativi assunti del territorio dell'Area Bazzanese assunte in sede di formazione del PSC:
 - metadati Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

(dati aggiornati al 2007);

- metadati PSC di Montevoglio (elaborazioni dello Studio Viel, 2003);
- analisi geologiche elaborate per i PRG e studi geologico-tecnici forniteci dai Comuni e dalla Comunità Montana;
- "Carta del Dissesto" (Geo-Probe, 1999) del territorio della Comunità Montana;
- esiti del rilevamento diretto effettuato dall'ATI nell'ambito della formazione del PSC (ottobre 2009).

Art. 2.8 Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

1. *Nelle aree a rischio di frana perimetrale e zonizzate individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, valgono le disposizioni dell'art. 6.2 del PTCP.*

Art. 2.9 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree in dissesto

1. *Nelle zone 1 di cui al punto 2 dell'art. 6.2 del PTCP, individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, valgono le disposizioni dell'art. 6.3 del PTCP.*

Art. 2.10 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto

1. *Nelle zone 2 e nelle zone 3 di cui al punto 2 dell'art. 6.2 del PTCP, individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, valgono le disposizioni dell'art. 6.4 del PTCP.*

Art. 2.11 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): aree da sottoporre a verifica

1. *Nelle zone 4 di cui al punto 2 dell'art. 6.2 del PTCP, individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, valgono le disposizioni dell'art. 6.5 del PTCP.*
2. *Le verifiche di stabilità dell'area previste dal punto 2 dello stesso art. 6.5 del PTCP per l'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato sono da effettuare in sede di formazione del POC.*

Art. 2.12 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi

1. *Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al punto 2 dell'art. 6.2 del PTCP, individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, nel rispetto delle limitazioni previste*

per ciascuna zona, ***valgono comunque le disposizioni dell'art. 6.6 del PTCP.***

Art. 2.13 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (PTCP e PSAI): norme per usi agroforestali

1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 di cui ***al punto 2 dell'art. 6.2 del PTCP, individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, valgono inoltre le disposizioni dell'art. 6.7 del PTCP.***

Art. 2.14 Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4

1. ***Le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni dell'art. 6.2 del PTCP, come individuate nelle Tavole di cui al precedente art. 2.7, comma 2, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 6.8 del PTCP.***
2. Il PSC rimanda alla Tavola 2 del PTCP la classificazione delle U.I.E., non ricadenti nelle perimetrazioni e zonizzazioni di cui al precedente comma 1.

Il PSC, ai sensi dell'art. 6.8 (comma 3) delle norme del PTCP ha redatto le sintesi valutative relative alle situazioni di intersezione tra strade e altre proprietà comunali e movimenti franosi censiti nelle UIE a rischio R1 e R2, mediante apposite schede come richiesto dall'Autorità di Bacino e allegate alla Documento Preliminare del PSC.

Art. 2.15 Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

1. ***Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nelle U.I.E. del territorio del bacino montano, come individuate nelle Tavole 1.2 del PSC, sono sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 6.9 del PTCP.***
2. Per l'intero territorio del bacino montano, i Comuni dell'Area Bazzanese, in sede di adozione del PSC hanno prodotto per i movimenti franosi, non già perimetrati e zonizzati dal PTCP e dal PSAI, una preliminare classificazione di pericolosità sulla base di una metodologia che si riferisce alla nota classificazione dei dissesti di Cruden & Varnes (1978; 1996). Il territorio dell'Area Bazzanese conta complessivamente 2.806 frane e di queste 1.068 sono state analizzate e classificate nel Quadro Conoscitivo del PSC. La classificazione dei dissesti gravitativi, fondamentale soprattutto per la stima della pericolosità di versante, è stata effettuata nel Quadro Conoscitivo in base al rilevamento diretto delle frane che potevano interessare bersagli più significativi. Nei casi in cui non si sono ravvisate ragionevoli interferenze con manufatti di proprietà pubblica non si è proceduto al rilevamento e di conseguenza alla classificazione. La pericolosità di versante attribuita a queste frane si fonda sull'energia esprimibile dalla frana stessa

(magnitudo). Un metodo che consente anche confronti tra territori diversi. Per giungere alla stima della magnitudo occorrerebbero però molte e dettagliate informazioni sulle frane, attualmente non disponibili alla scala territoriale del lavoro. I parametri che entrano nella valutazione della magnitudo di frana sono naturalmente la “massa della frana” e la “velocità” di riattivazione. Per ogni movimento analizzato si è indicata una velocità di riattivazione; l’indicazione è semplicemente numerica e si riferisce all’intervallo di variazione indicato mediamente dagli stessi Autori della classificazione adottata. La stima della velocità di riattivazione è stata fondata su: litologia; rapporti tettonici; possibile profondità del piano di taglio; varie considerazioni fatte in merito alla classificazione dei movimenti stessi. Per la valutazione della massa si è semplicemente assunta la superficie della frana senza altre valutazioni relative alla profondità media dell’ammasso in dissesto. La cartografia riporta anche le zone di probabile “arrivo” oppure di “evoluzione” (retrogressione, aumento..) dei dissesti rilevati, elaborate sulla base delle condizioni morfologiche – litologiche del versante e della presenza di “segnali premonitori” rilevati nei bersagli (lesioni stradali, edifici lesionati..). Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla Relazione del QC (paragrafo 2.3.1.2).

3. L’intero lavoro di classificazione della pericolosità di versante ha dunque lo scopo di rispondere anche al comma 2 dell’articolo 6.8 delle norme del PTCP, fornendo per le UIE non già perimetrate dal PSAI, una valutazione e soprattutto una localizzazione preliminare della pericolosità di versante.

Per le Amministrazioni comunali e per i Privati proponenti, risulta, inoltre, un primo riferimento per espletare gli eventuali approfondimenti richiesti dalla valutazione di fattibilità degli interventi nelle U.I.E. da sottoporre a ulteriori verifiche, come specificato **nei punti 6 e 7 dell’art. 6.9 del PTCP.**

4. ***Per la definizione delle fasce di inedificabilità previste dal punto 9 dell’art. 6.9 del PTCP dovrà farsi riferimento, oltre a quanto prescritto allo stesso punto 9, alle Tavole delle “Criticità geologiche” del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale).***

Art. 2.16 Sistema rurale e forestale nei bacini montani

1. Al fine di garantire ***gli obiettivi di qualità del PTCP***, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, ***sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 6.10 dello stesso PTCP.***

La perimetrazione delle aree forestali è riportata nella Tavola 1.3 del PSC.

Art. 2.17 Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico

1. Le perimetrazioni delle aree di cui all'art. 6.2 punto 2 del PTCP sono individuate nella tav. n. 2 del PTCP in scala 1:25.000 e nelle Tavole in scala 1:10.000 "Criticità Geologiche" del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale) predisposte per i territori di ogni Comune dell'Area Bazzanese su CTR in scala 1:5.000.

Le perimetrazioni delle U.I.E. di cui all'art. 2.14 comma 1 e all'art. 2.15 comma 1 sono individuate nella tav. 2 del PTCP in scala 1:25.000.

2. ***Per le modifiche delle perimetrazioni di cui al comma 5 dell'art. 2.8 e delle classificazioni di cui al comma 5 dell'art. 2.14 e al comma 5 dell'art. 2.15 sono applicate le disposizioni dell'art. 6.11 del PTCP.***

CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE**Art. 2.18 Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio**

1. Il PSC riporta nelle Tavole 1.1., 1.2 e 1.3 del Piano e nelle Tavole del Quadro Conoscitivo l'individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle fragilità e vulnerabilità del territorio, al rischio sismico, alle valenze ambientali e paesaggistiche, nonché agli elementi di identità storico-culturale del territorio.
2. Sistema idrografico
I seguenti elementi di tutela sono individuati nelle Tavole 1.1, 1.2 e 1.3 del PSC, in quanto desunti e recepiti dal PTCP vigente (articoli 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 5.3, 5.4 del PTCP), anche a recepimento del PSAI-Reno:
 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici: tav. 1.1 (art. 2.19 PSC) -
 - Fasce di tutela fluviale: tav. 1.1 (art. 2.20 PSC)
 - Fasce di pertinenza fluviale: tav. 1.1 (art. 2.21 PSC)
 - Aree ad alta probabilità di inondazione: tav. 1.1 (art. 2.22 PSC)
 - Aree a rischio di esondazione in caso di eventi con tempo di ritorno di 200 anni: tav. 1.1 (art. 2.23 PSC)
 - Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: tav. 1.2 (art. 2.24, 2.25, 2.26 PSC)
3. Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche
I seguenti elementi di tutela sono individuati nella Tav. 1.3 in quanto desunti e recepiti dal

PTCP vigente (articoli 3.5, 3.6, 3.8, 7.2, 7.4 del PTCP):

- Siti di importanza comunitaria - SIC e Zone di protezione speciale – ZPS: Tav. 1.3 (art. 2.27 PSC)
- Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico: nodi ecologici complessi: tav. 1.1 (art. 2.28 PSC)
- Sistema collinare: tav. 1.3 (art. 2.30 PSC)
- Sistema delle aree forestali: tav. 1.3 (art. 2.31 PSC)
- Zone di tutela naturalistica: tav. 1.3 (art. 2.33 PSC)
- Crinali e calanchi: tav. 1.3 (art. 2.34 PSC)

Altri elementi di tutela sono individuati nella Tav. 1.3 in applicazione della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., sulla base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell'elaborazione del PSC:

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale: tav. 1.3 (art. 2.32 PSC)
- Viabilità panoramica: tav. 1.3 (art. 2.35 PSC)
- Boschi storici, alberi monumentali, giardini di pregio: tav. 1.3 (art. 2.39 PSC)

4. Sistema delle risorse storiche e archeologiche

I seguenti elementi di tutela sono individuati nella Tav. 1.3 in quanto desunti e recepiti dal PTCP vigente (articoli 8.2, 8.4, 8.5 del PTCP):

- Zone di tutela della struttura centuriata e Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 2.36 PSC)
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 2.36 PSC)
- Viabilità storica (art. 2.37. PSC)
- Beni culturali e Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, con vincolo D.Lgs. 42/2004 (art. 2.40 PSC)

Altri elementi di tutela sono individuati nella Tav. 1.3 in applicazione della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., sulla base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell'elaborazione del PSC:

- Centri e nuclei storici, Insediamenti e infrastrutturazioni storiche nel territorio rurale (art. 2.37 PSC)
- Viabilità storica e canali storici (art. 2.37 PSC)
- Edifici accentrati o sparsi di interesse storico-architettonico; edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e relative pertinenze (art. 2.38 PSC)

5. Tutte le modifiche alle individuazioni cartografiche relative agli elementi di cui ai precedenti commi sono da considerarsi Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura, salvo i casi di cui al comma seguente.
6. Qualora l'Autorità di Bacino del Reno adotti modifiche alla perimetrazione delle fasce di pertinenza fluviale o delle aree ad alta probabilità di inondazione, dopo la loro definitiva

approvazione ed entrata in vigore tali modifiche sono recepite nelle cartografie del PSC con apposito atto amministrativo, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto disposizioni sovraordinate. Qualora la Provincia e gli altri enti competenti per territorio approvino modifiche o aggiornamenti della carta forestale ai sensi e nelle forme previste, tali modifiche sono recepite dal Comune con apposito atto amministrativo, quale mero adeguamento tecnico.

7. Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il POC e il RUE rispettano le disposizioni di cui agli articoli seguenti del presente titolo e le disposizioni di legge e dei piani sovraordinati. Il RUE può dettare, se del caso, disposizioni più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraordinata.
8. Le disposizioni normative relative ai diversi ambiti del territorio comunale di cui ai Titoli 5, 6, 7 e 8 si applicano nel sovraordinato rispetto delle norme di tutela di cui al presente Titolo 2.

TUTELE RELATIVE AL SISTEMA IDROGRAFICO

Art. 2.19 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

1. Il reticolo idrografico, costituito ***dall'insieme degli alvei attivi, è definito dall'art. 4.2 del PTCP ed è individuato nelle Tavole 1.1. del PSC nonché*** rappresentato nelle Tavole in scala 1:10.000 "Rete Ecologica" del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale) . ***Gli interventi da effettuare all'interno di tali ambiti dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 4.2 del PTCP.***
2. L'Amministrazione comunale, ***in conformità alle disposizioni del punto 2 dello stesso art. 4.2 del PTCP***, può adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente e al ripristino morfologico del suolo, e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione.

Art. 2.20 Fasce di tutela fluviale

1. Le fasce di tutela fluviale sono definite ***dall'art. 4.3 del PTCP e sono individuate nelle Tavole 1.1. del PSC. Gli interventi da effettuare all'interno di tali fasce dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 4.3 del PTCP.***
2. Nelle fasce di tutela fluviale in sede di POC possono essere previste, ***in conformità alle disposizioni del punto 2 dello stesso art. 4.3 del PTCP:***

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel **successivo** art. 3.3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo.

Art. 2.21 Fasce di pertinenza fluviale

1. Le fasce di pertinenza fluviale ***sono definite dall'art. 4.4 del PTCP e sono individuate nelle Tavole 1.1. del PSC. Gli interventi da effettuare all'interno di tali fasce dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 4.4 del PTCP.***
2. In sede di POC, ***in conformità alle disposizioni del punto 2 dello stesso art. 4.4 del PTCP***, possono essere previste nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:
 - sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo.

Art. 2.22 Aree ad alta probabilità di inondazione

1. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite ***dall'art. 4.5 del PTCP e sono individuate nelle Tavole 1.1. del PSC. Gli interventi da effettuare all'interno di tali fasce dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 4.5 del PTCP.***
2. Le Tavole in scala 1:10.000 "Criticità Geologiche" del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale) riportano anche il quadro degli allagamenti minori di pianura, desunti dalle informazioni storiche della Protezione Civile (dal 1949 al 2003), qualificate secondo una scansione di "pericolosità" ricavata in base agli studi dell'Autorità di Bacino e, per il comune di Montevoglio, sulla base delle ulteriori indagini eseguite in occasione della redazione del **previgente** PSC.

Art. 2.23 Aree a rischio di esondazione in caso di eventi con tempo di ritorno di 200 anni – Pericolosità di allagamenti

1. Le Tavole in scala 1:10.000 "Criticità Geologiche" del PSC (DP Allegato B – Sistema Naturale e Ambientale) evidenziano con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni, come riportato nella tav. 1 del PTCP, e di cui ***al punto 5 dell'art. 4.11 delle Norme del PTCP. In tali***

aree si applicano le disposizioni dello stesso art. 4.11 del PSC.

2. Tutti gli ambiti di nuovo insediamento posti, anche parzialmente, entro le aree che hanno già subito allagamenti negli ultimi 50 anni (cfr. tav. Tavole "Criticità Geologiche") devono:
 - a) verificare le perimetrazioni indicate dalla Protezione civile e le cause che hanno determinato le condizioni di esondazione o allagamento. Le zone allagate classificate "0,1 ricorrenza bassa" sono il frutto di eventi precedenti agli anni Ottanta le cui cause dovrebbero già essere state rimosse.;
 - b) verificare se le cause degli eventi di esondazione e allagamento siano state già rimosse:
 - b.1) in caso affermativo le aree stesse possono essere trattate alla stessa stregua del restante territorio, ferme restando le limitazioni (esclusione dei vani interrati nelle aree interne ai bacini a) e b), edificazione rilevata rispetto al p.c.) riportate al cap. 4.2 della Relazione geologica;
 - b.2) in caso negativo devono sottostare a preventiva indagine di coerenza idraulica (simulazioni) riferita anche al reticolo artificiale e minore per condizioni straordinarie. Se la verifica idraulica, approvata dall'Autorità competente (Bacino Reno o Consorzio Bonifica) fornisce esiti negativi (cioè ambito esondabile o allagabile), allora l'ambito non potrà essere interessato da insediamenti fino all'avvenuta rimozione di ogni causa di pericolo idraulico.

Art. 2.24 Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei

1. Le aree sottoposte a particolare tutela sono ***definite dall'art. 5.2 del PTCP ed identificate nelle tavole 1.2 del PSC.***
2. ***La stessa tavola 1.2 del PSC delimita le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" di cui al punto 6 dell'art. 5.2 del PTCP.***

Art. 2.25 Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.24

1. All'interno delle zone ***di tutela di cui al precedente art. 2.24 si applicano le disposizioni dell'art. 5.3 del PTCP.***
2. ***Nelle zone di cui al precedente comma 1 gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP.***
3. All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D ***di cui al punto 5 dell'art. 5.3 del PTCP*** sono ammessi i medesimi interventi edilizi previsti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti interventi:

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
 - impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
 - impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,
 - realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici previsti in strumenti urbanistici;
4. Fino al momento in cui il Quadro Conoscitivo del PSC non conterrà gli specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle “Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte” ai fini della verifica dell’effettivo areale di alimentazione della sorgente, valgono le disposizioni vigenti sulle “aree di ricarica” di cui al precedente comma 6, e le “aree di alimentazione delle sorgenti – incerte” individuate nella tavola 1.2 sono equiparate alle “aree di alimentazione delle sorgenti – certe”.
5. Nel quadro conoscitivo del PSC sono riportati gli approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come “Cavità ipogee”; in corrispondenza di tali punti non sono state individuate aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, e pertanto non è stato necessario disporre su tali aree l’applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti.

Art. 2.26 Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Adeguamento della pianificazione comunale alle Norme del PTCP di attuazione del Piano di Tutela delle Acque

1. Ai sensi dell’art. 5.4 del PTCP, gli scarichi di pubblica fognatura devono adeguarsi alle condizioni previste dalla Del.G.R. 1053/2003 e Del.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA, secondo le modalità previste dai commi 1-6 dell’art. 5.4, recepite nel RUE e nei Piani Attuativi.
2. Al fine del contenimento del carico delle acque di prima pioggia, ai sensi del comma 7 dell’art. 5.4 del PTCP, il POC recepisce gli interventi per la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori delle reti miste e dalle reti per acque meteoriche in ambito urbano, inseriti nel Piano d’Indirizzo approvato dalla Provincia di concerto con l’Agenzia d’Ambito e in collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
3. Il POC recepisce, ai sensi del comma 8 dell’art. 5.4 del PTCP, gli interventi previsti nel “Piano di riutilizzo” (di cui all’art. 7.2 delle norme del PTA) elaborato dall’Agenzia d’Ambito per il riutilizzo di parte delle portate scaricate dai depuratori.
4. In applicazione dell’art. 5.6 del PTCP la pianificazione comunale applica attraverso il RUE misure per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche. In sede di RUE, di POC e di PUA possono essere definite, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5.6

del PTCP, le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto.

5. Nell'area produttiva sovracomunale ecologicamente attrezzata (APEA) del Martignone, al fine di ridurre il carico inquinante dovuto ai solidi sospesi anche in assenza di sostanze pericolose, le ABNC prima dello smaltimento sono sottoposte, ai sensi del comma 4 dell'art. 5.6 del PTCP, a trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle "linee guida di sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia".
6. In sede di POC e di RUE il Comune può definire, come quota del "contributo di sostenibilità" di cui all'art. 4.6 comma 6, l'entità e la modalità di corresponsione del contributo – aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione – richiesto per tutti gli interventi urbanistici tali per cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura, ai sensi delle prescrizioni del comma 5 dell'art. 5.6 del PTCP. Laddove dovuto, tale contributo è destinato ad uno specifico capitolo di bilancio ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera e) della LR 20/2000 e ss. mm. ii. il POC individuerà le opere idrauliche adeguate per garantire un corretto equilibrio idraulico, funzionali agli insediamenti ed agli ambiti di sviluppo.

TUTELE RELATIVE AL SISTEMA DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 2.27 Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. La tav.1.3 del PSC individua, per le parti entro il territorio dell'Associazione Area bazzanese, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), vale a dire le zone di protezione della rete ecologica europea "Rete Natura 2000" nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie. Tali siti, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2. I siti individuati sono identificati, ai sensi della Del.G.R. 167/2006, come:
 - SIC dei Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano, codice IT4050027,
 - SIC di Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano, codice IT4050014,
 - SIC dell'Abbazia di Monteveglio, codice IT4050016 Tali zone, nella loro specificità di

aree d'interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle Norme del PTCP, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali sia extra-urbani che urbani.

3. Obiettivi e strumenti attuativi - Nelle zone di cui ai commi precedenti devono essere attuate politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.
4. Nelle zone SIC/ZSC la Provincia, attraverso il "Piano di Azione per la gestione dei SIC del territorio provinciale" di cui all'Allegato 4 della Relazione del PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 1.10.2002 e ss. mm., stabilisce le linee guida che gli enti locali competenti dovranno seguire per assicurare la salvaguardia del patrimonio naturalistico ambientale d'interesse comunitario, costituito dagli habitat e dalle specie presenti nei SIC, nonché le condizioni per le trasformazioni di tali zone. Attraverso tale piano d'Azione la Provincia definisce tra l'altro:
 - gli obiettivi di conservazione per ciascun sito;
 - le misure preventive per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie;
 - i siti che necessitano di "Piani di Gestione" e le indicazioni metodologiche per la relativa redazione;
 - il quadro di riferimento istituzionale delle competenze ;
 - i criteri che gli enti competenti devono rispettare nella valutazione del grado di incidenza;
 - le linee metodologiche per la formazione dell'inventario scientifico e le conseguenti misure di monitoraggio delle specie e degli habitat per la valutazione degli effetti delle misure adottate e per il controllo delle fonti di vulnerabilità.
5. Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e delle "Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS" (D.G.R. 1224/2008), qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un sito deve essere oggetto di una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del medesimo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità. Anche in tale caso la valutazione sarà operata in coerenza a quanto previsto nel Piano di Azione, nonché dalle disposizioni legislative statali e regionali vigenti.
6. Qualsiasi piano o progetto di intervento all'interno di tali zone è soggetto alla procedura della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 7/04, secondo quanto disciplinato dalla D.G.R. 1191/2007; la valutazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto

nelle citate "Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS" (D.G.R. 1224/2008).

Art. 2.28 Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura: nodi ecologici complessi

1. Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite **dall'art. 7.4 del PTCP e individuate** graficamente nella tav. AB.PSC.1.1 del PSC, sulla base dello studio contenuto nel Quadro conoscitivo del PSC associato. ***Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 7.4 del PTCP.***
2. Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, in sede di POC, ***in conformità alle disposizioni del punto 2 dello stesso art. 7.4 del PTCP***, possono essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

Art. 2.29 Elementi della rete ecologica

1. La tav. 1.1 del PSC individua, recependo gli artt. 3.5 e 3.6 del PTCP, gli elementi che fanno parte della rete ecologica di livello provinciale. La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 del PTCP alla voce "rete ecologica": nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.
2. Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 2.27, nonché le aree protette di cui all' art. 3.8 del PTCP.
3. Gli elementi della rete ecologica sono considerate aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
4. I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del PTCP.

5. Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.3.
6. Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5 del PTCP, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente Piano ed in particolare nell'ambito delle elaborazioni del PSC.

Art. 2.30 Sistema collinare

1. Il sistema collinare è definito **dall'art.7.1 del PTCP** ed è individuato nella tav. AB.D1.06 del Quadro Conoscitivo.

Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 7.1 del PTCP.

2. Il PSC tutela le componenti **indicate dal punto 2 dello stesso art. 7.1 del PTCP ed il RUE, ai sensi delle medesime disposizioni:**
 - definisce le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche;
 - individua gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato.

Art. 2.31 Sistema delle aree forestali

1. Le aree forestali **sono definite dall'art.7.2 del PTCP e** sono perimetrate nella tav. AB.PSC.1.3 del PSC. Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni **sono prodotte con le procedure di cui al 1^a comma dello stesso art. 7.2 del PTCP.**

Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle prescrizioni ed alle direttive del già citato art. 7.2 del PTCP.

Art. 2.32 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite ***dall'art. 7.3 del PTCP e*** sono individuate nelle tav. 1.3 del PSC e nelle tav. AB.D1.06 del Quadro Conoscitivo.
2. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è ***definita dal 2° punto dello stesso art. 7.3 del PTCP. In conformità agli indirizzi del medesimo 2° punto e nei limiti delle stesse disposizioni*** il RUE ed il POC possono prevedere, nelle aree di cui al presente articolo, interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - parchi le cui attrezzature, ove preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzabili;
 - zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
3. ***Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle prescrizioni ed alle direttive del già citato art. 7.3 del PTCP.***

Art. 2.33 Zone di tutela naturalistica

1. Le Zone di tutela naturalistica sono ***definite e disciplinate dall'art. 7.5 del PTCP e sono individuate graficamente nelle tav. 1.3 del PSC e nelle tav. AB.D1.06 del Quadro Conoscitivo.***
2. Nelle Zone di tutela naturalistica il PSC e il RUE assumono la finalità ***di cui al punto 2 dello stesso art. 7.5 del PTCP.***
3. Il PSC classifica le zone di cui ai commi precedenti come AVN_AP "Aree protette", e ne limita (anche attraverso la disciplina di maggior dettaglio del RUE) le destinazioni e le attività a quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

Gli interventi e le attività ammessi, ***in coerenza con gli indirizzi di cui al punto 3 del citato art. 7.5 del PTCP e*** nel rispetto delle altre disposizioni di tutela e di destinazione d'uso definite dal PSC e dal RUE, sono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;

- c) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- d) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
- e) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- f) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

Art. 2.34 Crinali e calanchi

1. I crinali e i calanchi di pianura ***sono definiti e disciplinati dall'art. 7.6 del PTCP.***
2. Il PSC recepisce nelle tav. AB.PSC.1.3 l'individuazione dei crinali e dei calanchi di cui alla tav. 1 del PTCP e precisa l'individuazione dei calanchi ad una scala di maggior dettaglio, tutelandone i caratteri significativi dal punto di vista paesaggistico.
3. ***In tali ambiti si applicano le prescrizioni e le direttive dell'art. 7.6 del PTCP.***

Art. 2.35 Viabilità panoramica

1. Il PSC di recepisce e integra attraverso il Quadro Conoscitivo (cfr. tav. AB.C2.01 "Itinerari" e AB.C2.S01 "Schede degli itinerari") l'individuazione della viabilità panoramica di cui all'art. 7.7 delle Norme del PTCP (riportata nella tav. 1.3 del PSC).
Il RUE definisce le relative misure di protezione da osservare nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati.

CAPO IV – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE

Art. 2.36 Zone di tutela della struttura centuriata, zone di tutela di elementi della centuriazione, aree di interesse archeologico e aree delle potenzialità archeologiche

1. I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo sono **definiti dall'art. 8.2 del PTCP ed individuati nella tav. 2 del PSC secondo le categorie dello stesso art. 8.2.**
2. La tav. 1.3 del PSC riporta l'individuazione degli elementi residui dell'impianto della centuriazione romana; le strade interpoderali coincidenti con limiti intercisivi; i fossi e i canali di scolo coincidenti con la maglia della centuriazione; i filari di alberi orientati secondo la centuriazione.

Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione

3. **Nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui al punto 7 dell'art. 8.2 del PTCP si applicano le disposizioni di cui allo stesso art. 8.2 , punto 7.**

Il RUE può definire disposizioni specifiche per gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici nel territorio interessato dalla tutela di cui al presente comma.

Disciplina di tutela delle aree di interesse archeologico

4. **Nelle zone ed elementi di interesse archeologico di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 dell'art. 8.2 del PTCP** le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti **in conformità agli indirizzi definiti dal punto 4 dello stesso art. 8.2 del PTCP.**
5. Fino all'entrata in vigore **degli strumenti di cui al precedente comma** si applicano le **disposizioni del punto 5 del medesimo art. 8.2 del PTCP.**
6. Si richiama inoltre espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici durante lavori di demolizione, scavo, movimento di terra, aratura.

Disciplina di tutela della fascia di rispetto della via Emilia

7. Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui all'art. 8.2, **punto 2, lett. e) del PTCP l'attuazione delle** previsioni del PSC e del RUE è subordinata **al rispetto delle disposizioni del punto 12 dello stesso art. 8.2.**

Art. 2.37 Centri storici, insediamenti e infrastrutturazioni storiche del territorio rurale, viabilità storica e canali storici

1. Il PSC individua nelle Tavv. 1.3 e 3, in applicazione delle disposizioni degli artt. 8.3 e 8.5 del PTCP:

- i centri storici di antica formazione (CS)
- i nuclei storici (NS),
- i sistemi d'insediamento storico (IS)
- i tessuti insediativi storici di più recente formazione (TS)
- gli edifici e complessi di interesse storico-architettonico (ES)
- gli elementi lineari del sistema storico (viabilità storica, sistema storico delle acque derivate).

I Centri storici di antica formazione CS sono ambiti perimetrati dal PSC come strutture urbane che includono già a partire da epoche storiche documentate e sulla base dei catasti storici (fino al Gregoriano) funzioni complesse civili e religiose oltre che residenziali, artigianali e commerciali.

I Nuclei storici NS sono ambiti perimetrati dal PSC che rappresentano sul territorio riferimento identitario e storico culturale, anche se non sono caratterizzati dalla presenza di funzioni peculiari.

I Sistemi di insediamento storico IS sono ambiti perimetrati dal PSC costituiti da strutture insediative generalmente in territorio rurale, con usi residenziali e/o artigianali, non compatte, situate per lo più in ambiti collinari e montani; sono costituite da elementi connessi da viabilità storica e/o canali storici, aggregati in relazione ad una funzione principale (chiesa, osteria, mulino, ecc...).

I tessuti insediativi storici di più recente formazione TS sono per lo più espansioni del sistema storico più antico già riconoscibili nel loro impianto urbanistico nelle tavole del Catasto d'Impianto.

Gli edifici e complessi di interesse storico ES sono strutture storiche puntuali, diffuse nel territorio (urbanizzato o rurale), tutelate dal PSC ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii; sono costituiti da architettura rurale (case coloniche, mulini, frantoi, fienili), architettura civile e religiosa (ville, palazzi, rocche, fortezze, chiese e pievi), architettura preindustriale e artigianale. Nel caso in cui sia tuttora riconoscibile, il PSC individua l'area di pertinenza storica e la sottopone a tutela (cfr. art. 2.38 delle presenti Norme).

Con sigla ES-P sono individuati nel PSC gli elementi che oltre ad un interesse storico

presentano uno specifico interesse paesaggistico.

2. Il PSC individua i Centri Storici di antica formazione, i Nuclei storici, nei Sistemi di insediamento storico, gli edifici e complessi di interesse storico-architettonico e i tessuti storici di più recente formazione strutture insediative da tutelare, e le perimetra a tal fine nella Tavola 3; il PSC tutela entro tali ambiti gli edifici storici e le rispettive aree di pertinenza, che possono comprendere sia edifici di origine storica che altri edifici, e ne promuove il recupero e il riuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e ambientali degli edifici e dei relativi contesti. Entro tali aree – che non costituiscono ambiti autonomi ma sono parte dell'ambito di PSC entro il quale sono inserite - il PSC tutela gli spazi non edificati, sia pubblici che privati, gli orti, e i giardini, oltre che la viabilità e le infrastrutture civili.
3. Il PSC, negli ambiti individuati, promuove gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo in base ai criteri definiti nella Carta di Gubbio del 1960 e nell'aggiornamento del 1990 e nelle Raccomandazioni promulgate nel 2010 dall'ANCSA.
4. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici definite dal PSC e dal RUE, il POC può programmare interventi di valorizzazione e conservazione dei Centri e nuclei storici (cfr. art. 6.6).
5. **La viabilità storica è definita dall'art. 8.5 del PTCP ed è individuata nelle tav. 1.3 del PSC.**
6. **La viabilità storica è tutelata dal PSC sulla base dell'articolazione ed in conformità agli indirizzi di cui al punto 3 dell'art. 8.5 del PTCP. Qualsiasi intervento è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute in tale punto. Il RUE ed il POC possono definire ulteriori specifiche disposizioni nel rispetto delle norme del presente comma.**
7. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.
8. Le strade vicinali, i sentieri e tutta la viabilità minore deve essere oggetto in generale di conservazione nelle dimensioni. Nel caso la sezione stradale sia insufficiente e risulti necessario migliorarne la percorribilità, al fine di non alterarne la percezione e le caratteristiche fisiche dovranno essere individuati dei punti in cui realizzare allargamenti per il passaggio dei mezzi. In particolare le strade sterrate non devono essere oggetto di asfaltatura, non devono essere modificate le canaline di raccolta acque se esistenti. Gli interventi ammessi per il ripristino e rifacimento di parti ammalorate o necessari alla

corretta fruizione dei percorsi devono essere eseguiti tenendo conto in via prioritaria di questi elementi. I percorsi ad uso pubblico che attraversano proprietà private devono essere lasciati liberi al pubblico passaggio.

9. Sistema storico delle acque derivate: i canali storici

Il sistema storico delle acque derivate **è definito dal punto 7 dell'art. 8.5 del PTCP** ed è costituito dai canali storici individuati nelle Tav. 1.3 **del PSC** e dai relativi manufatti correlati.

La valorizzazione dei canali storici e **dei** singoli elementi ad essi correlati **dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al punto 9 dello stesso art. 8.5 del PTCP.**

Art. 2.38 Edifici accentrati o sparsi di interesse storico-architettonico; edifici di pregio storico-culturale e testimoniale

1. Il PSC individua nella Tav. 1.3, sia entro gli ambiti del sistema insediativo storico che al loro esterno, gli immobili di valore storico-architettonico, e precisamente:
 - a) gli immobili tutelati con specifica dichiarazione di interesse culturale a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I (Tutela dei Beni culturali), di cui alla tabella allegata alle presenti Norme;
 - b) altri edifici e complessi di interesse storico-architettonico ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono tutelati dal PSC in relazione alla valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione; per tali immobili le categorie di tutela previste, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., sono esclusivamente, con riferimento alle definizioni di cui all'Allegato alla L.R. 31/2002:
 - a) "Manutenzione ordinaria" (MO) e "Manutenzione straordinaria" (MS);
 - b) "Restauro Scientifico" (RS);
 - c) "Restauro e Risanamento Conservativo" (RRC).

Entro tali limiti, e sulla base della schedatura operata dal Quadro Conoscitivo del PSC ("Schedatura degli edifici di valore storico e culturale"), la classificazione (a cui corrispondono le categorie di intervento ammesse) è attribuita a questi immobili dal RUE; il PSC esclude in generale negli edifici e complessi ES la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio.

Entro le aree di pertinenza degli edifici ES il RUE disciplina la possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici non classificati storici, anche con possibilità di spostamento del

sedime entro la stessa area perimetrata, finalizzato al miglioramento della riconoscibilità dell'impianto storico e dell'assetto funzionale del complesso.

3. Sulla base delle informazioni e della classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC, il RUE individua gli altri edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, in applicazione delle definizioni di cui all'Allegato della L.R. 15/2013. Il RUE individua inoltre le corti coloniche integre nella loro configurazione originaria a più corpi di fabbrica e le aree di tutela del contesto e della percezione di complessi di interesse storico architettonico e ambientale, provvedendo a dettare specifiche disposizioni di tutela.
4. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici definite dal PSC e dal RUE, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino:
 - la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
 - la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
 - l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

Art. 2.39 Boschi storici, alberi monumentali, giardini di pregio

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale e individuati nella Tav. 1.3 del PSC si applicano le disposizioni della L.R. n. 2 del 24/01/1977 e succ. modificazioni e integrazioni ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.
2. Nella medesima Tav. 1.3 del PSC sono individuati inoltre i giardini di pregio, ossia aree private dotate di copertura arborea rilevante per specie e consistenza rispetto al contesto. Nel RUE, oltre che nel Regolamento comunale di gestione del verde, sono dettate specifiche norme volte alla conservazione dei giardini di pregio.

Art. 2.40 Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio e altri ambiti soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004

- 1 Il PSC nella Tav. 1.3 individua il perimetro del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio istituito con L.R. 39/1995 ha come riferimento specifico normativo la "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali

protette e dei siti della rete natura 2000 ed atto pianificatorio nello strumento del Piano Territoriale del Parco vigente dal 30 ottobre 2007.

2. Il PSC individua e perimetra:
 - l'ambito soggetto a vincolo in base al DM06/08/1959 ex L. 1497/39 A.1 P. 3-4 "Zona del Castello di Serravalle caratterizzato dal panorama delle valli del Samoggia e del Panaro e della Cerchia dell' Appennino Modenese con le vette Cimone e del Corvo."
 - il Sic. Gessi di Monte Rocca;DM 03.03.1976 ex L. 1497/A1.P.4 "Zona caratterizzata da dolce declivio dei pendii collinari fusione perfetta fra aree coltivate e macchie di ceduo a alto fusto carsismi gessosi nel comune di Zola Predosa."
3. Sono soggetti a tutela paesaggistica ex art. 142 comma 1 lett. 2 del D.Lgs. 42/2004 fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

TITOLO 3 - ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO - Azioni strategiche per la qualificazione e valorizzazione dell'ambiente

Art. 3.1 Unità di Paesaggio del PTCP e loro articolazione da parte del PSC

1. ***Le Unità di paesaggio di rango provinciale sono definite ed identificate dall'art. 3.1 del PTCP.***

2. Il territorio dell'Area Bazzanese è interessato da 4 Unità di paesaggio:

UdP n.2 'Pianura persicetana' (**Bazzano, Crespellano, Zola Predosa**)

UdP n.5 'Pianura della Conurbazione Bolognese' (**Zola Predosa**)

UdP n.7 'Collina Bolognese' (**Monteveglia, Castello di Serravalle, Monte S. Pietro, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Savigno**)

UdP n.9 Montagna Media Occidentale (**Savigno, Monte S. Pietro**).

Le caratteristiche di tali unità di Paesaggio sono riportate nell'allegato A alle norme del PTCP.

3. Le Unità di paesaggio definite dal PTCP sono state discusse e articolate in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, approfondendo in particolare gli aspetti relativi all'analisi strutturale dei paesaggi omogenei presenti nel territorio rurale, attraverso la scomposizione in elementi costitutivi, identificando varie tipologie di paesaggi omogenei per caratteristiche morfologiche e di variabilità di composizione, basata sulla presenza di elementi costitutivi prevalenti da cui si è estratta la seguente classificazione tipologica:

a. Paesaggi non agricoli

- paesaggio del calanco
- paesaggio della rinaturalizzazione post abbandono
- paesaggio di frangia agro-urbana (non luoghi)

b. Paesaggi agricoli

- paesaggio residuale delle conduzioni/praterie zooforaggere (ex-bovini)
- paesaggio della vite specializzata o prevalente
- paesaggio della frutticoltura specializzata e del ciliegio
- paesaggio tradizionale a destinazione mista della collina
- paesaggio attuale della rotazione in pianura

- paesaggio tradizionale del seminativo arborato
- c. Paesaggi perduti
- il bosco produttivo
4. Per ciascuna tipologia identificata, il Quadro Conoscitivo del PSC riconosce condizioni diverse di conservazione degli elementi paesaggistici costitutivi, ed effettua una valutazione puntuale: a. dello stato conservativo, e b. della riconoscibilità degli elementi, attribuendo a ciascuno un peso crescente via via che i due aspetti analizzati si modificano nel senso di una progressiva dispersione e/o omologazione rispetto al contesto identificativo.
5. Una ulteriore articolazione classificativa per ciascuna tipologia paesaggistica definita dal Quadro Conoscitivo del PSC è la seguente:
- I paesaggio integro
 - II paesaggio in transizione
 - III paesaggio compromesso (i cui caratteri identificativi in via di scomparsa).
6. Il Quadro Conoscitivo del PSC individua porzioni territoriali assimilabili per le seguenti caratteristiche:
- forti fenomeni di trasformazione urbanistica (nello specifico il “periurbano”);
 - fragilità del contesto idrogeologico,
 - grave compromissione della leggibilità paesaggistica sotto il profilo identitario
- che costituiscono proposte di localizzazioni territoriali idonee alla sperimentazione di politiche integrate di salvaguardia e riqualificazione puntuale del paesaggio.
7. La sintesi delle attività di caratterizzazione dei paesaggi dell'area bazzanese sviluppata dal del PSC è costituita nel Quadro Conoscitivo dai “sistemi” e “sottosistemi” territoriali. Essi si traducono dal punto di vista normativo in 27 “Contesti territoriali” (cfr. art. 7.6 delle presenti Norme), per i quali il PSC definisce attraverso apposite schede obiettivi e strategie, la cui attuazione è demandata al RUE e al POC. In particolare il PSC assegna al RUE il compito di definire un catalogo di “Interventi per la sostenibilità” da associare ai diversi contesti territoriali in base alle rispettive specificità, obiettivi e strategie.
8. Per ciascuno dei “contesti” le strategie del PSC, in particolare nel territorio rurale, dovranno essere attuate a diversi livelli di complessità dal RUE e dal POC, sia attraverso la disciplina ordinaria degli usi e trasformazioni come definita dal RUE, sia attraverso accordi e interventi convenzionati che prevederanno l'applicazione di azioni di manutenzione, qualificazione, gestione di specifiche parti del territorio. Tali interventi potranno essere connessi al riuso abitativo del patrimonio edilizio esistente, e saranno da

realizzare in aree di pertinenza e/o in edifici in territorio rurale. Negli accordi da associare ad interventi diretti disciplinati dal RUE (Interventi Unitari Convenzionati) o da interventi inseriti nel POC, devono essere definiti in dettaglio i contenuti tecnici degli interventi, la loro specifica ubicazione, la durata e le modalità dell'attività di gestione.

9. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l'elaborazione e l'integrazione dei progetti pubblici e privati per la valorizzazione turistica-ricreativa e culturale di singole porzioni del territorio comunale e/o di singoli sistemi di risorse naturali e culturali, specificandone le fonti di finanziamento e valutandone le correlazioni con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata. Un ruolo specifico di coordinamento progettuale e operativo è attribuito dal PSC allo strumento dei "Progetti Speciali" di cui all'art. 8.3 delle presenti Norme.

Art. 3.2 Rete ecologica: ruolo e funzioni

1. Il PSC, ***in applicazione degli indirizzi dell'art. 3.4 del PTCP***, assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità, delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi, nonché della tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali del territorio bazzanese.
2. Il PSC definisce a scala 1:10.000, nella Tav. 4, la rete ecologica di livello locale, in applicazione della direttiva di cui all'Articolo 3.6 delle norme del PTCP.
3. La Rete ecologica è ***definita dal 1° comma dell'art. 1.5 del PTCP. Fin alità ed obiettivi della Rete ecologica sono declinati dall'art. 3.4 dello stesso PTCP.***
4. La Rete Ecologica locale ***di cui all'art. 3.6 del PTCP*** è uno degli strumenti per definire:
 - a) le caratteristiche di funzionalità, vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
 - b) i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie anche economiche del loro uso diretto e indiretto (servizi ecosistemici), stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle azioni sviluppate sul territorio e delle previsioni urbanistiche comunali che possono comportare rilevanti effetti che esula-no dai confini amministrativi di ciascun singolo ente.
 - c) le modalità di intervento di recupero e salvaguardia ambientale, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica applicando in particolare le azioni descritte nel "Quaderno delle opere tipo" (cfr. Quadro Conoscitivo, elaborato AB.B3.R04);
 - d) la localizzazione preferenziale in cui realizzare eventuali Opere di Mitigazione e/o di Compensazione prescritte nei processi di valutazione ambientale (VIA, VAS, VINCA ecc.) secondo le modalità descritte nelle Schede e ambiti di intervento, utilizzando

anche il “Quaderno delle opere tipo”, elaborato del Quadro Conoscitivo.

5. La Rete Ecologica va mantenuta efficiente e quindi implica un aggiornamento del monitoraggio degli indicatori ecologici ogni 3 anni e della cartografia di riferimento ogni 5 anni.

Art. 3.3 Elementi della rete ecologica locale

1. In relazione agli obiettivi di tutela, promozione ed implementazione della rete ecologica locale, il PSC ne riconosce i seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione:
 - **Nodi ecologici primari: *corrispondono ai Nodi ecologici complessi definiti dall'art. 1.5 del PTCP. Le funzioni e obiettivi dei Nodi ecologici primari sono declinati dall'art. 3.6, comma 2.a) dello stesso PTCP.***
 - **Nodi ecologici secondari: *corrispondono ai Nodi ecologici semplici definiti dall'art. 1.5 del PTCP. Le funzioni e obiettivi dei Nodi ecologici secondari sono declinati dall'art. 3.6, comma 2.b) dello stesso PTCP.*** I nodi ecologici secondari possono essere protagonisti di programmi di miglioramento ambientale, quale compensazione di interventi urbanistici a seguito di accordi territoriali, anche finalizzati alla fruizione (riqualificazione/creazione di parchi urbani, parchi fluviali, zone verdi lungo percorsi di mobilità lenta, ecotopi ecc.).
 - **Zone di rispetto dei nodi ecologici: *sono definite dall'art. 1.5 del PTCP. Le funzioni e gli obiettivi delle Zone di rispetto dei nodi ecologici sono declinati dall'art. 3.6, comma 2.c) del PTCP.*** Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. In tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti.
 - **Corridoi fluviali: *rappresentano un approfondimento dei Corridoi ecologici definiti dall'art. 1.5 del PTCP. Le funzioni e gli obiettivi dei Corridoi fluviali sono definiti dall'art. 3.6, comma 2 lett. d) dello stesso PTCP.*** Gli indirizzi gestionali fanno riferimento ad azioni finalizzate al recupero della funzionalità fluviale ed al mantenimento e/o alla ricostruzione delle fasce tampone e dei passaggi per la fauna, per cui sono soggetti a tutte le tipologie di intervento previste (conservazione, miglioramento e completamento). Sono sede di iniziative di tutela e di interventi di valorizzazione ecologica (con particolare riferimento al miglioramento della funzione di varchi per gli attraversamenti delle infrastrutture viarie) e fruitiva (sentieri, piste ciclo-pedonali, “greenways”)

- **Corridoi ecologici: sono definiti dall'art. 1.5 del PTCP. Le funzioni e gli obiettivi dei Corridoi ecologici sono definiti dall'art. 3.6, comma 2 lett. d) dello stesso PTCP.** Nei corridoi ecologici dovranno essere mantenute, e migliorate da un punto di vista ecologico e di permeabilità, le soluzioni di continuità già esistenti nel tessuto insediativo, nonché dovrà essere perseguita la mitigazione della frammentazione prodotta dalle infrastrutture esistenti.
- **Connettivo ecologico diffuso di particolare interesse naturalistico e paesaggistico: è definito dall'art. 1.5 del PTCP. Esso** è destinato a funzioni di tipo conservativo che precludono le attività agricole di tipo intensivo, con tipologie di intervento e gestione finalizzate alla conservazione e miglioramento.
- **Connettivo ecologico diffuso: è definito dall'art. 1.5 del PTCP. Il PSC articola tale elemento come di seguito specificato:**
 - **Connettivo ecologico diffuso di tipo A:** è caratterizzato da ambiti che, seppur in gran parte agricoli, possono garantire importanti funzioni di connessione con elementi reali (corsi d'acqua) o potenziali (azioni e programmi di recupero ambientale) utili all'incremento della qualità ambientale del sistema ecologico. L'aspetto funzionale caratterizzante di questa tipologia è rivolto all'integrazione degli elementi produttivi del sistema agricolo con quelli naturaliformi presenti, relitti o potenziali, in modo da valorizzare la loro funzione di tipo tampone rispetto alle tipologie di connettivo meno pregiate; in questi ambiti sono ammessi interventi che portino ad una riqualificazione delle funzioni ecologiche del territorio rurale e, più in generale, del comparto agricolo, da realizzare tramite opportune po-litiche di incentivazione.
 - **Connettivo ecologico diffuso di tipo B:** questo elemento rappresenta ambiti che per tradizione, vocazione e specializzazione costituiscono il cuore dell'attività di produzione di beni agro-alimentari. Le misure e gli interventi da sviluppare in questi ambiti sono principalmente finalizzati al miglioramento e completamento, in particolare riqualificazione degli agroecosistemi con azioni specifiche legate all'incremento della naturalità (colture a perdere, fasce boscate, costituzione di siepi e filari), al fine di incrementare la funzionalità ecologica nonché il recupero degli elementi di naturalità diffusa;
 - **Connettivo ecologico diffuso di tipo C:** questa tipologia è caratterizzata dalla contiguità, più o meno stretta, con le aree urbanizzate, produttive e con le infrastrutture; tali ambiti si configurano, pertanto, anche come aree di possibile completamento urbanistico. Per questi motivi è necessario, fatte salve le indicazioni sul comparto agroecosistemico relative al connettivo diffuso di tipo B, individuare, nella pianificazione di sviluppo urbano, gli ambiti dedicati a verde pubblico in stretta

contiguità tra loro, in modo da mantenere, comunque, una minima permeabilità ecologica ed una potenzialità ambientale che viene ad incrementarsi in relazione alla qualità del disegno urbanistico e del verde;

- **Direttrici ecologiche:** le direttrici ecologiche sono individuate graficamente con elemento lineare che evidenzia i principali assi di collegamento ecologico, utili a mantenere un'efficace funzionalità ecologica del sistema ambientale;
 - **Varchi della Rete ecologica:** *corrispondono ai "Varchi ecologici" definiti dall'art. 1.5 del PTCP.*
 - **Ambiti di criticità e opportunità della rete ecologica locale (Schede e ambiti di intervento):** Sono ambiti di interazione per i quali si individuano interventi migliorativi di ottimizzazione e riqualificazione; essi sono parte integrante del progetto di rete ecologica locale e rappresentano le incongruenze ed i contrasti tra la Rete ecologica ed il sistema infrastrutturale, insediativo ed in alcuni casi agricolo intensivo. Sono soggetti a priorità d'intervento. Le caratteristiche di tali ambiti, delle relative criticità e alcune proposte risolutive sono raccolte ed illustrate in specifiche schede descrittive allegate al progetto di rete ecologica locale (cfr. AB.QC.B3.R03 - Fascicolo B "Schede e ambiti di intervento").
2. In congruenza con le "Linee Guida per la progettazione e realizzazione delle Reti Ecologiche" (Allegato 1 alla Relazione del PTCP Bologna), sono individuate tre distinte tipologie generali (gruppi) di intervento e misure gestionali per i diversi elementi funzionali della rete ecologica locale, che trovano corrispondenza nelle disposizioni previste nell'art. 3.3 delle NTA del PSC:
- Interventi di tipo a) - Interventi di conservazione: comprendono azioni di tipo prevalentemente conservativo, da realizzare laddove le attuali caratteristiche funzionali del sistema siano sufficientemente integre in maniera da privilegiare l'evoluzione naturale degli ecosistemi ed il mantenimento della funzionalità ecologica (servizi ecosistemici). Tale tipologia di interventi trova la sua applicazione principalmente negli elementi primari della rete (nodi ecologici e loro zone di rispetto, corridoi ecologici e corridoi fluviali).
- Interventi di tipo b) - Interventi di miglioramento: si tratta di interventi manutentivi e di riqualificazione delle funzioni ecologiche che risultano limitate dalla frammentazione e/o da una cattiva gestione. Gli ambiti interessati da tali interventi, infatti, sono elementi strutturali della rete ecologica comunale che hanno subito alterazioni importanti e tali da compromettere la connettività del sistema ecologico e la sua funzionalità riguardo i servizi ecosistemici. Per tale motivo gli interventi di miglioramento possono riguardare tutti gli elementi della rete ecologica individuati, con esclusione del connettivo ecologico diffuso di tipo C.
- Interventi di tipo c) - Interventi di completamento: sono azioni previste in particolare nelle

zone agricole (prevalentemente di connettivo ecologico diffuso) e in quelle di pertinenza fluviale (corridoi fluviali), che mirano a completare la funzionalità ecologica laddove si renda necessario un incremento delle dimensioni degli habitat disponibili per raggiungere una dimensione minima. Le dimensioni minime di un habitat, infatti, sono indispensabili alle specie, sia animali sia vegetali, per poter espletare tutte le loro funzioni ecologiche e determinare quindi il grado di complessità del sistema, aumentandone la resistenza e diminuendone la vulnerabilità.

Art. 3.4 Il progetto di Rete Ecologica locale

1. Il progetto di Rete Ecologica locale per l'area bazzanese (tav. 4) precisa ed arricchisce il disegno di rete ecologica contenuto nel PTCP, definendo le proprie scelte in maniera coerente con le linee guida contenute nell'allegato 1 del PTCP della Provincia di Bologna e con gli strumenti di pianificazione vigenti.
2. Alla realizzazione del progetto di Rete Ecologica locale concorrono efficacemente le politiche di gestione del territorio proprie della pianificazione comunale (PSC, POC e RUE) e di sviluppo del territorio rurale (PSR) che rafforzano i benefici prodotti dalla realizzazione di interventi strutturali (puntuali o d'ambito) elencati nelle "Schede e ambiti di intervento" (cfr. Quadro Conoscitivo), da attuare secondo le modalità operative indicate nel "Quaderno delle opere tipo". La realizzazione di tali interventi è da attuarsi tramite opportuni programmi ovvero quale compensazione di iniziative urbanistiche da parte di enti pubblici o soggetti privati. Le "Schede e ambiti di intervento" e il "Quaderno delle opere tipo" sono parti integranti del progetto di Rete Ecologica locale.
3. Ai fini del consolidamento e della realizzazione del progetto della Rete Ecologica locale sono, quindi, individuate opportune disposizioni, specifiche per i diversi elementi della Rete, raggruppati in Gruppi di priorità, come di seguito articolate.

Art. 3.5 Gruppo di priorità 1 - Nodi ecologici primari e corridoi fluviali

1. All'interno dei nodi ecologici primari e dei corridoi fluviali non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale quali nuovi insediamenti e ambiti residenziali, la creazione di nuove zone produttive e commerciali, la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di riconversione/ristrutturazione e cambio d'uso e la realizzazione di ampliamenti edilizi di singoli edifici sono consentiti solo in caso di disponibilità di servizi (strade di accesso, luce, acqua, gas, scarichi) e previa verifica di compatibilità ambientale. Tali interventi sono, comunque, subordinati a misure di mitigazione e di compensazione adeguate all'entità della realizzazione, da effettuare internamente alla proprietà o in aree equivalenti. Il RUE e il POC disciplinano l'entità e le modalità di realizzazione di tali interventi di compensazione, che potranno prevedere (a titolo

esemplificativo):

- mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale degli elementi naturali e naturaliformi (boschi, arbusteti, siepi, praterie e pascoli) e delle tipologie funzionali (reticolo idrografico) alla rete ecologica locale, presenti all'interno della proprietà;
 - realizzazione di interventi di miglioramento forestale quali sostituzione graduale di specie alloctone con autoctone (attraverso piani di intervento da attuarsi per fasi successive) e/o riconversione dei cedui in fustaia;
 - realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - realizzazione e manutenzione di siepi e fasce boscate;
 - realizzazione e manutenzione di opere idrauliche e rete scolante con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - altri interventi di dimostrata validità per la costruzione e il mantenimento della rete ecologica (by-pass faunistici, riqualificazione di habitat funzionali alla fauna di importanza comunitaria, adeguamento delle recinzioni di proprietà al fine renderle permeabili alla fauna selvatica ecc.).
3. Nei nodi ecologici primari e nei corridoi fluviali non è ammessa la costruzione di nuove infrastrutture viarie; è consentita la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti, promuovendo interventi di miglioramento ecologico (valorizzazione creazione di by-pass faunistici); la trasformazione di strade carrabili in asfaltate deve essere attentamente valutata, prevedendo il mantenimento di tratti non asfaltati in particolare in corrispondenza della presenza di vegetazione a bordo strada.
4. La realizzazione di nuovi tratti, per una lunghezza superiore a 50m, di sentieri carrabili e/o percorsi per la mobilità lenta, di larghezza superiore a 1 m, dovrà essere soggetta ad una verifica della compatibilità ambientale che consideri non solo la modifica di struttura dell'ecomosaico, ma anche gli impatti sulla fauna selvatica e sulla flora dovuti alla frequentazione e alle manutenzioni, e che preveda, in caso di fattibilità, idonee opere di mitigazione e compensazione; generalmente è vietata l'illuminazione dei sentieri e percorsi per la mobilità lenta quando questi si trovano ad una distanza superiore a m 500 dai centri abitati maggiori e a m 200 dalle case sparse e dai nuclei minori.
5. Nei boschi ricadenti nei nodi ecologici (eccetto quelli governati a fustaia per i quali valgono le PMPF) e nei corridoi fluviali è generalmente vietato il taglio di alberi d'alto fusto invecchiati, a meno di oggettivi rischi per cose o persone (da valutare in funzione della distanza da edifici, strade e sentieri e dell'eventuale rischio idraulico); essi dovranno essere lasciati in loco anche dopo la loro naturale caduta.
6. Le eventuali attività estrattive, in esercizio e in previsione, dovranno prevedere una

tempistica per fasi delle coltivazioni, il recupero contestuale alla coltivazione dei settori dismessi, opportune opere di mitigazione degli effetti delle attività in fase di esercizio, un progetto di recupero dettagliato da approvarsi prima dell'entrata in esercizio, finalizzato alla realizzazione di un'area di idoneità faunistica, nell'area di cava, in riferimento alle esigenze della rete. I piani di recupero eventualmente già previsti devono essere verificati ed eventualmente adattati alle esigenze della rete.

7. All'interno dei nodi ecologici primari e dei corridoi fluviali gli usi del suolo e le trasformazioni possono prevedere:
 - azioni di riconnessione di eventuali interruzioni della rete, sia con interventi di piantumazione e vegetazione sia con opere infrastrutturali, quali la costruzione o il miglioramento di passaggi per la fauna selvatica;
 - interventi di riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat e di funzionamento degli ecosistemi (miglioramento dei boschi, mantenimento delle praterie e dei pascoli, gestione ecologica degli ecosistemi acquatici in genere);
 - interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - attività di promozione finalizzate alla riscoperta del territorio, alla divulgazione delle conoscenze e alla fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio (escursionismo, divulgazione naturalistica, Centri di didattica ambientale e centri visita, musei all'aperto, osservatori ecc.).
8. Nelle aree agricole (come individuate nella Carta del sistema ambientale, elab. AB.B3.01 del QC) ricadenti in questi elementi della rete ecologica sono da incentivare le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati ai luoghi e al paesaggio, prodotte preferibilmente con tecniche di agricoltura biologica.
9. All'interno dei boschi (come individuati nella Carta del sistema ambientale) gli interventi ammissibili sono volti alla conservazione e alla valorizzazione del bosco intesi come miglioramento qualitativo del patrimonio boschivo in un'ottica integrata di miglioramento della funzione ecologica e protettiva, nonché produttiva; nei boschi da riqualificare è opportuna la graduale sostituzione di alcune specie o l'innescare di dinamiche verso serie vegetazionali dotate di maggiore complessità. Tutti questi interventi possono essere anche finanziati e/o realizzati per mezzo della filiera del bosco, mediante indirizzi di prelievo ad hoc. Laddove non già prevista, è opportuna un'idonea regolamentazione finalizzata a rendere l'attività di raccolta dei frutti del sottobosco compatibile con gli obiettivi di tutela e conservazione degli ambiti prioritari della rete.
10. All'interno degli arbusteti e delle praterie (come individuati nella Carta del sistema

ambientale) gli interventi ammissibili sono volti alla conservazione e alla valorizzazione di tali ambiti, quali elementi di fondamentale importanza per la funzionalità della rete. In particolare si prevede:

- una gestione volta a prevedere il mantenimento di tali ambienti con interventi mirati a limitare l'avanzamento del bosco;
- la valorizzazione ed il miglioramento dell'area previa verifica puntuale, da attuarsi a livello di strumentazione locale, del rischio idrogeologico; in caso di necessità vanno individuati indirizzi compatibili di riduzione del rischio (preferibilmente tramite interventi di Ingegneria Naturalistica) che garantiscano comunque il mantenimento di una naturalità diffusa.

11. Lungo i corsi d'acqua aventi ruolo di corridoio fluviale, gli interventi saranno volti alla tutela e alla conservazione dei tratti di maggior qualità e alla riqualificazione di quelli compromessi mediante interventi di riqualificazione ecologica e di rinaturalizzazione, con particolare riferimento alla vegetazione riparia. La fascia di rispetto e di recupero ambientale soggetta a tutela per i corridoi fluviali individuati dal progetto di rete è dimensionata in 50 m per ogni riva, ritenendo tale dimensione l'ampiezza minima, funzionale alla conservazione delle caratteristiche di naturalità e connettività ecologica dei corridoi fluviali e ambito utile alla realizzazione degli interventi di consolidamento e miglioramento che, comunque, potranno interessare aree anche più ampie. In ogni caso l'ampiezza di 50 m a destra e a sinistra dell'alveo per i corridoi fluviali è da considerarsi il limite minimo per l'esplicazione della funzionalità di tali ambiti all'interno del progetto di rete ecologica locale.

Per favorire e incrementare la funzionalità dei corridoi fluviali all'interno del progetto di Rete Ecologica locale, gli interventi in questi ambiti dovranno prevedere:

- la valorizzazione della vegetazione sponale e ripariale tramite una corretta gestione delle manutenzioni (anche da parte dei frontisti) che preveda il mantenimento di elementi arborei maturi su almeno una delle sponde e la presenza di fasce arbustive continue e sufficientemente ampie su entrambe le sponde, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica;
- la creazione e il completamento di corridoi e fasce di vegetazione perfluviale atti a favorire il sistema di collegamento degli elementi della rete ecologica tramite la realizzazione di nuovi impianti arboreo/arbustivi e di fasce filtro/tampone, in particolare laddove si evidenziano discontinuità, interruzioni o inadeguatezza della fascia vegetazionale;
- creazione di sistemi tampone lungo le fasce riparie per mitigare gli apporti inquinanti da viabilità prospiciente le aree di pertinenza fluviale e gli apporti di nutrienti di tipo diffuso (agricoltura);

- l'allargamento della sezione dell'alveo, nei tratti molto incisi, per favorire l'impianto di vegetazione spondale e la connessione con la piana alluvionale senza pregiudicare la funzionalità idraulica;
- idonee azioni per la rinaturalizzazione degli alvei e delle sponde (ripristino della continuità longitudinale dell'habitat acquatico);

In generale si deve prevedere la piena applicazione delle indicazioni relative alla gestione della vegetazione in ambito fluviale contenute nella "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" deliberata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno n. 1/5 del 17/04/2003, in attuazione dell'art. 29 comma 7 e dell'art. 36 comma 2 delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia e delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico A della "Relazione per l'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per il torrente Samoggia, aggiornamento 2007". Utile riferimento, per le specifiche tecniche di gestione, è anche il "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC E ZPS)" emanato con D.G. n. 667/09 dalla Regione Emilia Romagna la cui applicazione può essere estesa a tutti i corsi d'acqua ricadenti all'interno degli elementi del gruppo di priorità 1 del progetto di rete ecologica locale.

Sono, inoltre, da promuovere:

- l'adeguamento dei sistemi di depurazione per piccoli agglomerati o case isolate, favorendo l'impiego della fitodepurazione ed evitando la collettazione forzata alla rete fognaria, al fine di contribuire in maniera diretta al miglioramento della qualità delle acque, al sostegno delle portate e, più in generale, alla gestione sostenibile delle acque;
- la creazione di ambiti di fitodepurazione quale finissaggio dei depuratori a servizio dei piccoli nuclei urbani e delle case sparse; la valorizzazione delle caratteristiche di autodepurazione dei corsi d'acqua (diversificazione dell'habitat acquatico);
- interventi diretti ed indiretti per la diversificazione dell'alveo e l'incremento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua;
- creazione di zone umide a margine dei corsi d'acqua per la diversificazione ambientale ed il miglioramento della qualità delle acque (ambiti di depurazione);
- valorizzazione dei punti di attraversamento stradale (ponti e ponticelli) per il miglioramento della funzione di by-pass faunistico a beneficio del progetto di rete ecologica locale;
- la creazione di parchi urbani e percorsi fruitivi (di mobilità lenta) contestuali ad interventi di riqualificazione ecologica. In fase di progettazione di tali interventi si dovrà porre particolare attenzione all'individuazione delle aree di fruizione e/o dei

tracciati dei percorsi al fine di evitare la frammentazione degli elementi naturali del sistema ecologico (boschi ripari, filari, zone a canneto), prevedendo il mantenimento o la realizzazione di ambiti naturali indisturbati.

Art. 3.6 Gruppo di priorità 1 bis - Ambiti di criticità e opportunità della Rete ecologica locale (Schede e ambiti di intervento) e Varchi della rete ecologica

1. Le Aree e i punti critici sono ambiti soggetti o minacciati da occlusione, in relazione alle necessità di mantenimento della connettività e della continuità della rete ecologica locale, causata da pressione insediativa, dalla presenza consistente di infrastrutture o da interruzioni della continuità strutturale della rete per presenza di ambiti agricoli intensivi e poveri di elementi naturali.
2. Le aree, i punti critici e i varchi sono indicati nella Carta della Rete ecologica locale (Tav. 4 del PSC), in alcuni casi senza una netta delimitazione dei confini; possono essere, infatti, ambiti spaziali per i quali si definiscono obiettivi che dovranno essere tenuti in considerazione nella fase di redazione del POC. Costituisce obiettivo primario la preservazione della continuità e funzionalità ecologica.
3. Non è ammessa l'individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione in corrispondenza dei varchi. L'attuazione di eventuali previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, che prevedano il restringimento del varco dovrà in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica, secondo quanto sopra riportato.
4. L'estensione dei varchi dovrebbe garantire ampiezze minime di 200 m per tutte le tipologie della rete e di 50 m per quelle individuate all'interno del connettivo, liberi da recinzioni o altri manufatti limitativi. A fronte della dimostrata impossibilità di raggiungere tali ampiezze, potranno essere ammesse larghezze inferiori a condizione che la qualità di habitat di questi varchi sia particolarmente elevata, anche con l'impianto di vegetazione almeno in parte già sviluppata, l'inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna alla rete e di contenere le interferenze antropiche.
5. In caso di interferenza con tracciati di infrastrutture ferroviarie o viabilistiche (aventi due o più corsie per senso di marcia), sia esistenti che previsti, dovranno essere realizzati passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica.
6. Sono da prevedere azioni di riconnessione/riequilibrio/potenziamento ecologico attraverso la promozione di interventi sistemici, anche intensivi, di recupero ambientale e il divieto di interventi di ulteriore artificializzazione degli elementi naturali esistenti e potenziali. I varchi ecologici sono elementi da tutelare e preservare in fase di pianificazione al fine di garantire alla rete ecologica l'interconnessione degli elementi

lungo le direttrici individuate.

7. Nelle aree e punti critici sono vietati interventi di artificializzazione degli elementi naturali, esistenti o potenziali. In questi ambiti, in particolare, sono da evitare interventi edilizi e di nuova costruzione, ***fatta eccezione per quelli connessi alla conduzione dell'attività agricola***, anche a completamento del contesto urbano e/o la realizzazione di nuove infrastrutture prive di idonei sistemi a garanzia della permeabilità ecologica. Gli interventi di ampliamento con aumento di superficie dei singoli edifici non dovranno modificare il tessuto urbano esistente.
8. Negli ambiti e nei punti critici sono ammessi e promossi interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica da attuarsi mediante progetti specifici (aree progetto) ed azioni di recupero ambientale che prevedano:
 - a) interventi specifici di deframmentazione (interventi di costruzione di bypass faunistica o miglioramento dell'efficacia di ponti e sottopassi);
 - b) conservazione e/o potenziamento della permeabilità ecologica;
 - c) riqualificazione degli habitat presenti.

Art. 3.7 Gruppo di priorità 2 - Nodi ecologici secondari, Zone di rispetto dei nodi ecologici, Corridoi ecologici, Corsi d'acqua, Connettivo ecologico diffuso di tipo A

1. Nodi ecologici secondari costituiscono aree le cui dimensioni o la cui localizzazione non sono attualmente sufficienti a garantire un ruolo primario di nodo. Sono caratterizzati da habitat ed ecosistemi da tutelare, riqualificare e valorizzare per cui le tipologie di intervento sono principalmente il miglioramento e la valorizzazione (eventualmente anche a scopo fruitivo). Le disposizioni per tali elementi sono direttive ed indirizzi:

Nei nodi ecologici secondari sono promossi interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica da attuarsi mediante progetti specifici (aree progetto) ed azioni di recupero ambientale che prevedano interventi di riqualificazione dei boschi, tramite la graduale sostituzione delle specie alloctone e turni di ceduzione medio-lunghi tenendo presente che il prelievo del legno può essere programmato in modo meno intensivo;

Nei nodi ecologici secondari sono, altresì, da programmare azioni ed interventi utili ad innescare dinamiche ecosistemiche che indirizzino l'evoluzione della vegetazione verso serie dotate di maggiore complessità. Tutti questi interventi possono essere anche finanziati e/o realizzati per mezzo della filiera del bosco, mediante indirizzi di prelievo ad hoc.

Il regolamento del verde urbano dovrà prevedere disposizioni atte a favorire, negli interventi all'interno dei nodi ecologici secondari, le dinamiche naturali, lo sviluppo delle

specie tipiche del paesaggio vegetale della pianura bolognese, pur preservando eventuali esemplari monumentali di origine esotica.

2. Le Zone di rispetto dei nodi ecologici sono caratterizzate da habitat ed ecosistemi prevalentemente seminaturali (agricoli), da riqualificare e valorizzare; le tipologie di intervento sono principalmente indirizzate al miglioramento e alla valorizzazione (anche a scopo fruitivo) del territorio rurale. In tale contesto sono da promuovere interventi di:
 - realizzazione di elementi lineari di vegetazione lineare (siepi e filari), posizionate in modo tale da connettere, in particolare, i sistemi boscati dei versanti con i fondovalle;
 - realizzazione di fasce e zone buffer tra le aree urbanizzate o le infrastrutture ed i nodi ecologici;
 - gli interventi di promozione agrituristiche e di fruizione "lenta" del territorio (piste ciclabili, sentieri didattici, ecc.).
 - in ambito agricolo sono da incentivare le produzioni tipiche locali che possano offrire elementi di qualità al sistema ecologico e valore aggiunto a quello agricolo.
3. I Corridoi ecologici svolgono la funzione primaria di collegamento tra gli ambiti e le aree vocate alla conservazione delle funzioni e dei servizi ecologici e di dispersione della biodiversità.

Nei corridoi ecologici non sono ammissibili interventi di trasformazione territoriale nei casi in cui gli interventi stessi risultino in continuità con elementi prioritari della rete ecologica quali nodi ecologici primari, corridoi fluviali, connettivo ecologico diffuso di particolare interesse paesaggistico e naturalistico, aree e punti di criticità, ovvero ne limitino la funzione e/o precludano gli obiettivi. In particolare, nella eventuale realizzazione di infrastrutture lineari o nel caso di riqualificazione delle esistenti all'interno dei corridoi ecologici, andrà valutata la compatibilità ambientale con un'analisi del livello di frammentazione indotta dall'opera e andranno definite ed individuate adeguate opere di mitigazione e di compensazione in riferimento al miglioramento della rete ecologica. All'interno dei corridoi ecologici sono ammissibili e da promuovere le attività della filiera del legno, l'agricoltura non intensiva, l'attività agrituristica, la divulgazione e la didattica ambientale, le attività ricreative a limitato impatto. Nelle aree agricole sono da promuovere gli interventi di realizzazione di elementi lineari di vegetazione lineare (siepi e filari), posizionate in modo tale da connettere, in particolare, i sistemi boscati dei versanti con i fondovalle.
4. I Corsi d'acqua, non già individuati come corridoi fluviali dal progetto di rete ecologica, sono, in genere, i rii minori, i fossi drenanti lungo i versanti ed i canali di pianura. Essi presentano condizioni ecologiche, in alcuni casi, critiche, per la scarsa presenza di elementi naturali e, pertanto, gli interventi da prevedere sono volti al miglioramento delle

funzioni attraverso opere di riqualificazione ecologica e miglioramento dell'efficienza idrogeologica. Gli indirizzi gestionali per tali elementi sono finalizzati alla valorizzazione del loro ruolo, in relazione alla collocazione nei diversi elementi della rete ecologica:

- a) per i corsi d'acqua che ricadono negli elementi prioritari della rete vanno preservate o ricostruite le fasce di vegetazione ripariale, privilegiando, in caso di interventi di sistemazione idraulica, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) per i canali di pianura la gestione della vegetazione erbacea in alveo e sulle sponde deve seguire criteri di funzionalità ecologica oltre che idraulica, secondo le modalità definite negli allegati al quadro conoscitivo;
 - c) nei corsi d'acqua ricedenti nelle aree agricole del connettivo ecologico si può prevedere una gestione produttiva della vegetazione riparia (sul modello delle fasce tampone boscate), con turni di ceduzione anche brevi.
5. Il Connettivo ecologico diffuso di tipo A assolve il ruolo primario di assorbimento dei disturbi reciproci tra le aree a maggiore vocazione naturale e le aree caratterizzate da forte pressione antropica. In questi ambiti devono essere sviluppate azioni di miglioramento della qualità ecosistemica del territorio rurale, anche tramite meccanismi di incentivazione dell'attività agronomica.

Art. 3.8 Gruppo di priorità 3 - Connettivo ecologico diffuso di tipo B e C

1. Il Connettivo ecologico diffuso di tipo B e C, è sede, generalmente, di ambiti che, per tradizione, vocazione e specializzazione, costituiscono il cuore dell'attività di produzione di beni agro-alimentari; queste tipologie spesso sono caratterizzate dalla contiguità con le aree urbanizzate. Gli ambiti destinati a verde pubblico all'interno di questi elementi devono essere individuati tra loro in stretta contiguità, in modo da favorire la permeabilità ecologica e valorizzare la potenzialità ambientale, in relazione alla qualità del disegno urbanistico e del verde.

Ai fini della promozione e realizzazione del progetto di Rete ecologica locale, sono qui da sostenere, in particolare, interventi polivalenti e sinergici di riassetto fruitivo ed ecologico del sistema agroambientale, quali ad esempio:

- a) interventi di riqualificazione ecologica degli ambiti marginali degli impianti colturali (seminativi, frutteti, ecc.) attraverso la realizzazione di siepi e filari, posizionati in modo tale da diversificare l'ambiente agricolo e tentare di ricucire il tessuto vegetale con gli elementi prioritari della rete
- b) negli ambiti marginali in parte contornati da aree insediate, gli spazi aperti residuali o verdi, se ancora presenti, devono essere potenziati con progetti specifici di consolidamento ecologico. In questo caso deve essere promossa in tali progetti anche la fruizione delle aree ai fini di una loro gestione e manutenzione (forme di adozione e affidamento a gruppi di fruizione, orti pubblici, vicinato ecc.)

- c) interventi di impianto di fasce vegetate lungo le infrastrutture lineari e i canali (cosiddette *greenways*); per la definizione delle caratteristiche strutturali e realizzative di tali fasce si dovrà tenere in considerazione la funzione prevalente svolta dalle stesse e cioè quella paesistica (estetico-percettiva) di barriera nei confronti del rumore e delle polveri prodotte più che di collegamento dei diversi ambiti della rete ecologica.

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 3.9 Classificazione delle strade

1. Il PSC e il RUE recepiscono la classificazione delle strade come definita **dall'art. 12.12 del PTCP e sono individuate nelle tav. 2 e 3 del PSC**, al fine di indicare il ruolo di ogni arteria stradale all'interno del tessuto urbano, ruolo al quale devono corrispondere specifiche e definite caratteristiche.
2. La classificazione delle strade è effettuata attraverso il criterio di classificazione adottato dal DM del 5.11.2001 (integrato dal DM del 22.04.2004) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è propedeutica alla individuazione delle "regole" della mobilità nei diversi tipi di strade e alla individuazione degli interventi necessari per riportare al ruolo le caratteristiche tipologiche delle strade.

3. **Classificazione delle strade ai fini amministrativi**

La classificazione principale è effettuata in conformità alle disposizioni del 6^a comma dell'art. 2 del D.Lgs. 285/1992 in:

STRADE STATALI

Viabilità: tutti i veicoli. Regolamentata dall'ANAS.

Manutenzione: ANAS.

STRADE PROVINCIALI

Viabilità: tutti i veicoli. Regolamentata dalla Amministrazione Provinciale.

Manutenzione: Amministrazione Provinciale.

STRADE COMUNALI

Viabilità: tutti i veicoli, salvo limitazioni in casi particolari (ad es. pedonali urbane).

Manutenzione: Comune.

Sono inoltre individuate le seguenti categorie di strade:

STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO, URBANE ED EXTRAURBANE: strade di collegamento secondario fra strade comunali e strade provinciali o le comunali fra di loro, dove l'uso privato, al servizio dei fondi frontistanti e latitanti, prevale rispetto all'uso pubblico della generalità dei cittadini. Sono inoltre classificate come vicinali le strade che consentono una accessibilità carrabile a parti importanti del territorio o collegano località che sono sede di servizi pubblici di quartiere o di frazione.

Viabilità: Tutti i veicoli, salvo limitazioni in casi particolari (ad es. pedonali urbane).

Manutenzione: Privata, con partecipazione del Comune per una quota variante fra il 20%

e il 50% a seguito della costituzione di regolare consorzio (obbligatorio, come da disposizioni della Legge 126/1958).

STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO CON TRAFFICO LIMITATO (Utilizzo PAM): strade insistenti prevalentemente su percorsi storici, il cui uso pubblico è limitato ad un transito escursionistico pedonale e con mezzi non motorizzati. Tali strade consentono di poter accedere alle parti di territorio di maggior interesse storico, ambientale e naturalistico, non raggiunto dalle strade di categoria superiore, consentendo altresì possibilità di circuitazioni escursionistiche o di servizio.

Viabilità pubblica: pedoni, biciclette, cavalli, mezzi di soccorso e forestali. In alcuni casi, la viabilità pubblica potrà essere limitata solo ad alcuni dei soggetti sopra individuati.

Viabilità privata: veicoli motorizzati delle proprietà afferenti e servite; in analogia con le servitù prediali e diritti regolamentati dal codice civile, comprese le vie agrarie.

Manutenzione: privata, con partecipazione del Comune per una quota variante fra il 20% e il 50%, a seguito della costituzione di regolare consorzio (obbligatorio, come da disposizioni della Legge 126/1958) e limitatamente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di percorsi a fondo naturale. Trattandosi tuttavia di percorsi che, per esigenze legate alla viabilità privata, potranno essere soggetti ad interventi per rendere carrabile l'accesso alle proprietà frontistanti, dovrà discendere una diversa quantificazione del contributo del comune.

STRADE PRIVATE (INTERPODERALI , CONDOMINIALI, VIE AGRARIE): Percorsi stradali che appartengono a privati il cui uso, da parte degli stessi o anche di enti pubblici, sia ascrivibile alla disciplina delle servitù prediali. Appartengono a questa categoria di percorsi anche le vie agrarie.

Questi percorsi, ai fini della disciplina del nuovo Codice della strada, non sono da considerarsi "strade". La loro disciplina, compresa quella della circolazione è rimessa al proprietario (o al condominio) secondo le norme ordinarie del codice civile.

4. **Definizione delle strade per tipo di circolazione**

Sono inoltre applicate le seguenti definizioni in coerenza con la disciplina di cui all'art. 2 del D.Lgs. 285/1992 – Codice della strada:

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA (tipo C)

STRADA URBANA DI QUARTIERE O CENTRALE (tipo E)

STRADA LOCALE URBANA PRINCIPALE (tipo F)

STRADA LOCALE URBANA DI COLLEGAMENTO (tipo F)

STRADA LOCALE URBANA DI SERVIZIO (tipo F)

STRADA LOCALE URBANA traversa (tipo F)

STRADA EXTRAURBANA LOCALE (tipo F)

STRADA INTERNA AD AREE PRIVATE

5. **Definizione delle strade per uso**

Le strade sono anche definite con riferimento al commento all'art. 2 del DPR n. 495/1992 – Regolamento al nuovo codice della strada, nonché alla recente giurisprudenza in:

STRADA PUBBLICA: Strada regolarmente utilizzata dalla collettività il cui sedime appartiene al demanio pubblico o per la quale esistono titoli e condizioni in tal senso.

STRADA PRIVATA AD USO PUBBLICO: Strada regolarmente utilizzata dalla collettività il cui sedime appartiene ai privati frontistanti, al condominio o al patrimonio disponibile di enti pubblici.

STRADA APERTA AL PUBBLICO: Strada aperta all'uso pubblico per la quale non sussistano le condizioni funzionali alla regolare classificazione o non siano state completate le necessarie verifiche in tal senso (strade di nuova urbanizzazione con insediamenti solo parzialmente realizzati; strade non precedentemente classificate in considerazione di una loro marginale importanza; strade il cui uso pubblico "ab immemorabili" non risulti sufficientemente documentabile).

STRADA PRIVATA APERTA: Percorso destinato all'uso interno ad aree private al quale si accede per passo carraio aperto sulla strada pubblica.

STRADA PRIVATA CHIUSA: Percorso destinato all'uso interno ad aree private al quale si accede per passo carraio chiuso sulla strada pubblica.

6. **Definizione delle strade per utilizzo**

STRADA CARRABILE: Strada disciplinata al traffico dei veicoli, nonché dei pedoni e degli animali con eventuali limitazioni.

STRADA PEDONALE: Strada disciplinata al traffico pedonale.

STRADA CICLABILE: Strada disciplinata al traffico di mezzi ciclabili.

STRADA CICLO-PEDONALE: Strada disciplinata al traffico pedonale e di mezzi ciclabili.

PERCORSO AMBIENTALE (definizione di progetto): Strada disciplinata ad un uso pubblico limitato a mezzi non motorizzati.

7. **Classe d'importanza** (Gerarchia generale funzionale alla definizione delle priorità di gestione e d'intervento)

Per ogni singola strada, considerando tutte le precedenti classificazioni, nonché le

diverse caratteristiche e condizioni rilevate, viene attribuita una classe di importanza (decrescente da 1 a 10) che rappresenta una sintesi di valutazione di immediata lettura. Tale classificazione potrà essere funzionale alla valutazione delle priorità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla disciplina delle priorità in ordine all'organizzazione del servizio di sgombero neve e prevenzione del ghiaccio nella stagione invernale, ecc. La tabella che segue riporta il criterio generale di attribuzione, in funzione della classificazione finale di progetto (CLAS_FIN).

1 ^a classe	Strade Statali (SS) e Strade Provinciali (PP)
2 ^a classe	Strade Comunali (CC) carrabili, pedonali e ciclopeditoni
3 ^a classe	
4 ^a classe	
5 ^a classe	Strade Vicinali (VV) carrabili, pedonali e ciclopeditoni
6 ^a classe	
7 ^a classe	
8 ^a classe	Strade Vicinali (VV) di utilizzo PAM (percorsi ambientali)
9 ^a classe	
10 ^a classe	

Occorre precisare che in alcuni casi potranno essere attribuite classi anche diverse da quelle indicate; si consideri, ad esempio, come le principali strade vicinali carrabili possano assumere maggiore importanza di alcuni percorsi pedonali secondari, pur classificati come comunali per caratteristiche strutturali.

Art. 3.10 Infrastrutture per la mobilità: recepimento del PMP e previsioni progettuali del PSC

1. Il PSC recepisce le previsioni **del titolo 12 del PTCP** relative allo scenario programmatico delineato dal PMP, anche in relazione agli interventi più importanti per il territorio allo studio.

Nei commi seguenti, per ciascuna dei settori in cui si articola il sistema (rete ferroviaria, trasporto pubblico locale su gomma, assetto viabilistico), il PSC valuta l'assetto attuale, individua le criticità e le relative previsioni del PMP, e definisce in coerenza con il PMP gli elementi programmatici propri del PSC.

2. **Rete ferroviaria**

a. Quadro programmatico del PMP

Il Quadro programmatico del PMP, relativo al SFM, è definito dall'art. 12.7 del PTCP.

Il PMP individua una serie di aree/nodi/stazioni da valorizzare e potenziare al fine di incrementare la funzione portante della ferrovia; nel territorio dell'Unione sono indicati:

- l'areale di Bazzano, strategico per l'interscambio del trasporto collettivo e per l'insediamento di attività di richiamo, anche di carattere commerciale;
- la fermata di Pilastrino per l'interscambio ferro-gomma della direttrice valle Lavino;
- la fermata Muffa per analoga funzione a servizio della valle Samoggia;
- le fermate/stazioni di Ponte Ronca, Crespellano, e Muffa, da valorizzare in quanto dotate di potenzialità edificatorie, pur prestando attenzione alla particolarità della loro localizzazione su aree di conoidi ad elevata vulnerabilità.

b. Elementi programmatici del PSC

Le scelte specifiche del PSC, individuate quando rappresentabili graficamente nella cartografia di Piano (Tavv. Sintesi, 2, 3) sono le seguenti:

- salvaguardia delle possibilità di raddoppio di binario, prolungamento delle banchine, ampliamento degli impianti, adeguamento e creazione di punti di incrocio
- al fine della realizzazione di un servizio più veloce, sicuro, e regolare, previsione dell'eliminazione del maggior numero possibile di passaggi a livello (dove necessario creando alternative carrabili o ciclo-pedonali)
- definizione di un ruolo urbanistico di particolare rilievo ("centralità urbana") alle fermate/stazioni, prevedendo la possibilità di localizzazione di attrezzature e servizi di richiamo, e favorendo l'insediamento di attività che ne valorizzino il ruolo nell'ambito della complessiva strategia organizzazione urbana e territoriale definita dal PSC.
- programmare il reperimento delle risorse, mantenendo sempre una coerenza tra carico urbanistico e offerta di trasporto.

3. **Trasporto pubblico locale su gomma**

a. Quadro programmatico del PMP

Il quadro programmatico del PMP, relativo al TPL, è definito dall'art. 12.8 del PTCP.

Nella rete afferente l'Area Bazzanese vengono individuati, per il TPL su gomma, i seguenti livelli di offerta:

- tratti ad alta frequenza: Calderino - Casalecchio – Bologna;
- tratti a media frequenza : Bazzano - Zola Predosa;

- potenziamento dei servizi locali di adduzione alla rete ferroviaria: Montevoglio - Calcara - Anzola;
- riduzione dei livelli di servizio durante le ore di punta: direttrice di Vignola.

b. Elementi programmatici del PSC

Le scelte specifiche del PSC, individuate quando rappresentabili graficamente nella cartografia di Piano (Tavv. Sintesi, 2 e 3) sono finalizzate a creare le premesse per un potenziamento strutturale dei collegamenti più importanti del servizio TPL su gomma; si tratta di operare soprattutto sulle fermate attraverso:

- un miglioramento del comfort a terra dei passeggeri in salita discesa, infrastrutturando le fermate (pensiline, banchine, piazzole, eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'offerta di informazioni ai passeggeri (percorsi ed orari), sia di carattere statico che dinamico;
- l'accesso ai titoli di viaggio;
- un incremento della sicurezza in fermata ed in accesso alla stessa (percorsi e passaggi pedonali, visibilità, ecc.);
- la creazione, nei centri abitati più importanti, di vere e proprie "autostazioni", dotate di attrezzature di interscambio tra mezzo privato (bici, moto, auto) e mezzo pubblico, di percorsi di adduzione, di servizi o localizzate in corrispondenza di servizi.

Vanno inoltre individuate e sfruttate e ove possibile create tutte le occasioni per velocizzare e regolarizzare il servizio TPL, creando condizioni favorevoli di utilizzazione della sede stradale, particolarmente all'interno delle traverse urbane:

- eliminazione della sosta lato strada;
- efficace separazione dell'utenza debole (pedoni, ciclisti) dal traffico motorizzato;
- allargamento della sede stradale;
- fluidificazione e moderazione del traffico.

4. **Assetto viabilistico**

a. Quadro programmatico del PMP

Lo Scenario Programmatico del PMP, **definito all'art. 12.12 del PTCP**, prevede l'introduzione nella rete delle seguenti nuove infrastrutture stradali:

- completamento della Nuova Bazzanese, da via Lunga al confine provinciale, con lo standard C1;
- variante alla SP27 in località Muffa (intersezione con la SP569, scavalco della ferrovia, connessione con la Nuova Bazzanese);

- variante alla SP 78/2 a Bazzano;
- circonvallazione di Monteveglio;
- nuovo Casello autostradale di Crespellano e viabilità connessa con il Casello stesso e con il nuovo ambito produttivo Martignone (bretella di collegamento dalla nuova Bazzanese alla via Emilia, variante alla via Emilia, rotatorie e intersezioni come Fase B2 dell'Accordo Territoriale).

Gli interventi elencati sono quelli che hanno rilevanza strutturale per l'Area Bazzanese; altri interventi, di non minore importanza, relativi alla sicurezza ed alla ricalibratura di alcuni tratti di viabilità, sono stati considerati con altri tipi di analisi in sede di Quadro conoscitivo e verranno recepiti nei POC e nel RUE.

b. Elementi programmatici del PSC

Le scelte specifiche del PSC, individuate con apposito simbolo nella cartografia di Piano (Tavv. 2 e 3) recepiscono il Quadro programmatico del PMP (fatta salva l'indicazione della circonvallazione di Monteveglio, che non si ritiene di rilievo strategico), in quanto l'impianto generale della viabilità programmata è complessivamente positivo, anche se richiede approfondimenti e aggiustamenti.

Il PSC individua inoltre le seguenti scelte integrative:

- Qualificazione del tema della sicurezza: ai fini della programmazione degli interventi da inserire nei POC si sottolinea la necessità di un approccio sistemico al problema, che consenta di mettere a punto una strategia di contrasto continuativa, basata su analisi rigorose, interventi mirati e monitoraggio continuo dei risultati ottenuti; il rischio è di procedere episodicamente, senza avere ritorni della correttezza o meno di quanto realizzato.
- La sfavorevole situazione di prospettiva riscontrata per la fondovalle Lavino richiede la messa a punto di una strategia articolata, che ricorra non solo a tecniche stradali o di circolazione, ma interpellati tutti gli strumenti di cui l'urbanistica dispone.

Tenuto conto della non praticabilità/sostenibilità di soluzioni di tipo infrastrutturale, occorre predisporre un programma organico di interventi a breve e medio termine che consenta di governare in modo efficace il problema, individuando e sfruttando, e ove possibile creando, tutte le occasioni per migliorare l'utilizzazione della sede stradale, particolarmente all'interno dell'attraversamento del continuo abitato di Calderino:

- eliminazione della sosta lato strada;
- efficace separazione dell'utenza debole (pedoni, ciclisti) dal traffico motorizzato;
- allargamento della sede stradale, anche con interventi di carattere urbanistico;

- fluidificazione e moderazione del traffico.

Si tratta peraltro di interventi favorevoli anche al miglioramento della funzionalità del Trasporto Pubblico.

Art. 3.11 Rete strutturale dei percorsi ciclopedonali

1. La rete degli itinerari ciclopedonali.

Lo schema di mobilità ciclopedonale assunto dal PSC (Tavv. 2 e 3) come riferimento strutturale per l'attuazione degli interventi (da sviluppare nel RUE e attraverso il POC) **sulla base degli indirizzi forniti dall'art. 12.9 del PTCP**, comprende due tipologie di tracciati aventi ruoli diversi:

1.1 Itinerari ciclopedonali con la funzione specifica di collegare tra loro i centri abitati, di raccordare le residenze ai servizi (scuole, ospedali, attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri), di collegare le fermate ferroviarie alle residenze e alle attività produttive.

La rete di questi tracciati di uso quotidiano interessa l'intero territorio dell'Area Bazzanese ed è costituita da una spina centrale lungo l'asse della Bazzanese, e dai due rami principali a questa connessi provenienti dalle valli del Samoggia e del Lavino.

1.2 Itinerari ciclopedonali il cui utilizzo è prevalentemente destinato ad attività di tempo libero e alla fruizione delle parti di territorio con rilevanti caratteri paesaggistici/ambientali o storici, rivolti a una utenza comunale o sovracomunale per una frequentazione con picchi diversificati a seconda delle stagioni o dei giorni della settimana.

Elementi di raccordo e potenziali centri di riferimento degli itinerari ciclopedonali di tempo libero sono gli abitati di Riale, Zola Predosa, Ponte Ronca, Crespellano, Muffa, Bazzano, all'interno dei quali la stazione ferroviaria e un nucleo di edifici qualificati (potenziali centri di interesse e di riferimento) costituiscono i poli di coordinamento/smistamento di attività turistico/ricreative supportate dagli itinerari stessi.

1.3 La mobilità ciclopedonale e la rete delle piantumazioni

In tutti i casi (itinerari ciclopedonali "quotidiani" e itinerari ciclopedonali "di tempo libero") i percorsi costituiscono la potenziale traccia di una rete di piantumazioni (in parte esistenti, in parte da ridefinire con criteri correlati ai luoghi attraversati) che ripristinano o integrano l'orditura verde del territorio: i percorsi ciclopedonali quindi si configurano come rete funzionale e come supporto per una operazione di progressiva rilettura, valorizzazione e integrazione o costruzione dei lineamenti

paesaggistici/ambientali del territorio.

2. Per i tracciati individuati di massima dal PSC sono definite in sede di RUE e di POC sedi proprie per i percorsi ciclopeditoni, distinte dalle sedi veicolari, non soltanto per garantire la sicurezza della cosiddetta utenza debole, ma per rendere concretamente fruibile una rete autonoma di mobilità alternativa a quella veicolare, alla quale possa agevolmente connettersi la mobilità ciclopeditona minuta che, in un abitato come quelli dell'Area Bazzanese, interessa tutta la rete viabilistica.

L'individuazione di sedi proprie all'interno del tessuto urbano risulterà agevole nelle parti di espansione non ancora realizzate (nelle parti già realizzate i percorsi sono già presenti), all'interno delle quali i tracciati ciclopeditoni potranno acquisire un ruolo urbano centrale e una significativa visibilità, mentre nel tessuto urbano consolidato sarà necessaria in molti casi una ridefinizione dei sedimi viari e degli spazi pubblici (non riconducibile ad un semplice intervento di segnaletica) per recuperare la continuità (e la presenza fisica) della rete ciclopeditona.

3. La realizzazione degli itinerari ciclopeditoni è programmata nel POC, eventualmente sulla base di specifici piani particolareggiati del traffico urbano.

Art. 3.12 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE

1. Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso, finalizzate alla redazione dei progetti delle singole opere. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui le previsioni ricadono.
2. L'inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è accompagnato da un progetto già approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima nei termini di cui al punto 1, fino all'approvazione del progetto. Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di inedificabilità sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.
Dopo l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti, l'approvazione stessa ha effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative

pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

Il POC può apporre, sulle aree interessate da previsioni infrastrutturali, il vincolo preordinato all'esproprio, nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

3. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali: contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC contestualmente al progetto stesso. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle fasce di ambientazione e le disposizioni per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane sono definite dall'art. 12.6 del PMP, che si richiama integralmente.
4. Il RUE disciplina:
 - gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali;
 - gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto del Codice della Strada.
5. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete. Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale.
6. Con riguardo agli ambiti di nuovo insediamento di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del PUA, ovvero valore indicativo di massima.

Art. 3.13 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

1. Fasce di rispetto stradale e ferroviario.

Il PSC e il RUE evidenziano nelle rispettive cartografie le fasce di rispetto stradale

relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto, della classificazione di cui all'articolo precedente effettuata in base alle norme del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.). Le fasce sono individuate in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione e/o di progetto. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito **dall'art. 26 del Regolamento di attuazione del** Codice della Strada **(DPR 16/12/1992 n. 495)**.

All'interno del perimetro **del territorio urbanizzato e** dei centri abitati **come delimitati ai sensi del DPR 495/1992** le distanze dalle strade sono quelle definite **dall'art. 28 dello stesso DPR 16/12/1992 n. 495**.

Le fasce di rispetto ferroviario sono indicate nelle tavole del PSC, e la loro profondità deve in ogni caso intendersi definita **come previsto dall'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753** con riferimento al binario esterno della linea. Si applicano le disposizioni di cui allo **stesso** art. 49 del DPR 753/1980 e quelle relative alla richiesta di riduzioni nei casi specifici e con le modalità previste dall'art. 60 del **medesimo** decreto.

2. In caso di:

- approvazione di modifiche della classificazione delle strade da parte degli organi competenti;
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati;
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti;

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

3. Le delimitazioni grafiche delle fasce di rispetto stradale riportate nelle tavole del PSC e del RUE sono indicative, in quanto il Nuovo Codice della Strada prevede che la distanza va misurata dal confine stradale, mentre le tavole riportano il limite della sede stradale (generalmente non coincidenti). La definizione puntuale va pertanto effettuata in sede di **POC** o di progetto di intervento diretto, secondo le prescrizioni specificamente operanti. L'Amministrazione comunale potrà prevedere la riduzione delle fasce di rispetto delle strade comunali di classe inferiore, con apposito PUA esteso all'intero territorio rurale o sue porzioni omogenee.
4. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi

ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

5. In attesa di POC, nei corridoi individuati dal PSC interessati da nuova viabilità di progetto non possono essere realizzati interventi che possano in futuro impedire o condizionare l'attuazione delle opere.

Nei corridoi individuati dal PSC è assegnato al RUE il compito di definire una normativa transitoria, mentre il POC ha il compito di definire il tracciato e di apporre i vincoli espropriativi.

Nel territorio **dell'Associazione** è **inoltre** individuato dal PSC il corridoio stradale di progetto del Passante Nord, di larghezza definita **dall'art. 12.13 comma 1** del PTCP.

6. Per le costruzioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cui sopra, ai fini della loro ristrutturazione, e nei limiti previsti dalle norme del PSC e del RUE, l'eventuale possibilità di ampliamento è ammessa solo se realizzata nella parte non prospiciente il fronte stradale.
7. Con simbolo "VB – Area di pertinenza autostradale con usi produttivi specifici" le tavole 2 e 3 del PSC individuano l'ambito in territorio di Zola Predosa sede dello stabilimento di produzione di materiali bituminosi, oggetto di specifico Accordo procedimentale fra privati e la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.11 della L.241/1990 e art.18 della L.R.In.20/2000. Tale accordo, finalizzato alla massima compatibilizzazione ambientale e al riconoscimento localizzativo e urbanistico dello stabilimento, è stato recepito in una variante ex art.15 L.R.47/78 e viene assunto dal PSC come progetto di riqualificazione dell'area, con i contenuti, le condizioni e le modalità attuative, di controllo e monitoraggio definiti dall'Accordo stesso.

Art. 3.14 Elettrodotti e relative norme di tutela

1. La tav. 1.3 e le tavv. 2 e 3 del PSC riportano i tracciati delle linee elettriche ad alta e media tensione, per le quali si applica il D.M. 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica", concernente la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
2. Nelle more degli adempimenti previsti dal DM 29 maggio 2008 per la definizione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e delle fasce di rispetto, le Tavole del PSC e del RUE individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte

dell'Ente gestore entro la data di adozione del PSC.

3. Il RUE definisce le modalità in base alle quali per i singoli interventi edilizi, in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, il Comune può chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell'induzione magnetica. ARPA su richiesta del Comune controllerà le valutazioni richiedendo al gestore/proprietario i dati specifici per il calcolo.
4. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.

Art. 3.15 Vincoli relativi agli impianti tecnologici e ad altre infrastrutture e attrezzature

Depuratori

1. Nella Tav.1.3 e nelle Tavv. 2 e 3 del PSC sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; esse costituiscono il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro delle fasce di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto.

Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva

2. Nella Tav. 1.3 del PSC sono individuati gli impianti esistenti fissi per l'emittenza radio-televisiva. Gli interventi di installazione, di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000, della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e integrazioni, e della L.R. 30/2002, nonché dello specifico Piano provinciale di settore (PLERT).

Impianti fissi per la telefonia mobile

3. Nella Tav. 1.3 del PSC sono individuati gli impianti esistenti fissi per la telefonia mobile. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e

integrazioni e della L.R. 30/2002.

Nel rispetto dei vincoli di cui al precedente capoverso, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata dal RUE in quanto interventi edilizi.

Metanodotti e relative fasce di rispetto

4. Nella Tav. 1.3 del PSC è indicato il tracciato dei principali metanodotti esistenti e di progetto che interessano il territorio e il perimetro delle relative centrali di decompressione e cluster. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.

Cimiteri e relative fasce di rispetto.

5. Nelle Tavv. 2 e 3 del PSC sono individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC.
Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla L. 1/8/2002 n. 166 e alla L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari applicative; in particolare, nelle fasce di rispetto è vietato costruire nuovi edifici. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.
Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEREQUAZIONE TERRITORIALE E ALLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

Art. 4.1 Perequazione territoriale entro l'Area Bazzanese

- 1 Lo strumento della perequazione territoriale consente di dare concreta attuazione all'obiettivo dell'integrazione delle politiche urbanistiche per l'Area Bazzanese, come definite dal Piano Strutturale associato.
- 2 Nella stesura del POC i Comuni applicano le disposizioni sul coordinamento del Documento programmatico per la qualità urbana, di cui all'art. 4.3.
- 3 Ai fini di regolamentare attraverso la perequazione territoriale scelte insediative e politiche pubbliche di interesse comune, due o più Comuni possono definire specifici Accordi territoriali, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii..
- 4 I contenuti degli accordi possono riguardare sia le scelte localizzative (in applicazione delle norme del PSC relative all'assetto insediativo e infrastrutturale, al sistema delle tutele e al dimensionamento delle previsioni), sia le politiche pubbliche (trasferimento di diritti edificatori, politiche per le dotazioni territoriali, politiche per l'edilizia residenziale sociale, politiche per gli insediamenti produttivi), sia l'eventuale costituzione e gestione di un fondo perequativo finanziato dagli enti locali con risorse proprie e con quote conseguenti alla programmazione degli interventi (contributo di sostenibilità di cui all'art. 4.7).

Art. 4.2 Politiche territoriali per le aree produttive

1. In applicazione dell' dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto tra la Provincia di Bologna e i Comuni interessati il 29.06.2012, ai sensi degli artt. 15 L.R. 20/2000 e 9.1 del PTCP, sono sottoposte a perequazione territoriale le scelte relative agli obiettivi e alle condizioni di trasformazione di rilevanza territoriale degli ambiti produttivi sovracomunali, vale a dire:
 - ambito produttivo di sviluppo Martignone
 - ambito produttivo consolidato di via Lunga
 - ambito produttivo consolidato di Riale Galvano
 - ambito produttivo consolidato di Monteveglio.
- 2 Sono soggetti a perequazione territoriale anche le parti degli ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione APC.i, attuabili mediante strumento attuativo, e gli ambiti consolidati APC.c in cui è previsto un intervento unitario convenzionato IUC.p.
- 3 Non rientrano nelle politiche di perequazione territoriale gli interventi ordinari connessi

alla gestione degli ambiti insediati APS.Mc, APS.c, APC.c, che non rivestono alcuna rilevanza di scala territoriale, quali il subentro di aziende, l'ampliamento, la sostituzione edilizia, la ristrutturazione e/o il riuso di sedi esistenti, gli interventi di nuovo insediamento puramente integrativi del tessuto edificato (lotti interclusi).

4. Negli ambiti produttivi di rilievo comunale APC le politiche di attuazione sono definite tenendo conto che il PTCP assegna ad essi un ruolo locale di consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'area, o di trasferimento di attività produttive insediate nel territorio comunale, senza incremento di offerta insediativa; le potenzialità di trasformazione sono comunque governate dagli stessi criteri perequativi definiti dal PSC.
5. Nell'applicazione dei criteri di perequazione urbanistica è considerata prioritaria la condizione che una quota significativa delle aree sia ceduta gratuitamente alla pubblica Amministrazione che la utilizzerà per le politiche pubbliche di sostegno all'insediamento e alla riqualificazione di aziende del territorio bazzanese.
6. Il demanio di aree acquisite attraverso la perequazione urbanistica sarà gestito in modo unitario dall'Associazione dei Comuni dell'Area Bazzanese, attraverso bandi/avvisi pubblici che, in occasione della formazione dei POC, dovranno selezionare le aziende che richiedono il trasferimento, l'ampliamento, il nuovo insediamento, privilegiando i bisogni insediativi ed i progetti di sviluppo espressi dall'area bazzanese e le operazioni con i più elevati benefici sociali (occupazionali, ambientali e insediativi, economici).
7. Il coordinamento della gestione degli ambiti di nuovo insediamento produttivo – che comprenderà la gestione unitaria degli investimenti infrastrutturali e dei costi di gestione da sostenere, in particolare nelle APEA – sarà esteso, in forma diversa, alle modalità di trasformazione degli ambiti produttivi oggetto di trasferimento delle aziende e di riconversione funzionale, al fine di contribuire anche attraverso la gestione di tali trasformazioni urbanistiche alla soluzione coordinata di problemi di scala intercomunale (dotazioni territoriali di interesse sovracomunale, politiche per la residenza sociale, ecc.).

Art. 4.3 Politiche per i servizi e le dotazioni territoriali

1. Lo strumento di coordinamento dei POC è costituito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” (art. 30 L.R. 20/2000), che sarà redatto congiuntamente ed in forma tecnicamente coordinata dall'Associazione dei Comuni dell'Area bazzanese e definirà gli obiettivi e le strategie di attuazione e gestione degli interventi pubblici significativi (sia per rango territoriale che per organica appartenenza ad un sistema integrato di dotazioni a rete) a scala di Area Bazzanese.
2. La perequazione territoriale dovrà consentire, in modo simile a quanto indicato all'art. 4.2 per gli insediamenti produttivi, di localizzare le nuove previsioni e le trasformazioni di strutture esistenti nei luoghi più idonei dal punto di vista dell'accessibilità urbana e

territoriale, dell'integrazione con gli altri servizi, della disponibilità di aree pubbliche, della qualità insediativa e del concorso alle altre politiche urbane.

3. La quota di circa 1.080 alloggi che il dimensionamento del PSC concentra sulla fascia territoriale dell'asse bazzanese, aggiuntivi rispetto alla ripartizione tendenziale di 444 alloggi, e ai 465 alloggi per interventi di completamento dell'attuazione e per accordi urbanistici in corso di definizione¹ devono essere in grado per il 50% del "contributo di sostenibilità" di concorrere alle politiche sociali dell'intera area bazzanese.

Art. 4.4 Politiche per l'abitazione

1. Il dimensionamento dell'offerta abitativa massima del PSC è definito con riferimento per tre macro fasce territoriali, entro le quali si attua un primo livello di perequazione territoriale tra i comuni interessati. Ciò comporta che entro tali fasce le aree a cui potranno essere assegnati diritti edificatori saranno selezionate, attraverso POC coordinati in sede di CPA e di Ufficio di Piano, tra quelle previste dal PSC, secondo criteri di massimizzazione dei benefici sociali e insediativi per la fascia, a prescindere dal territorio comunale di appartenenza, in quanto la perequazione territoriale garantirà la distribuzione tra i Comuni interessati dei costi e dei benefici sociali ed economici conseguenti.
2. In particolare il PSC definisce criteri di localizzazione e programmazione dell'offerta in sede di POC, da attuare in modo coordinato operando in tale sede scelte relative alle tipologie insediative, alle caratteristiche sociali dell'offerta (affitto calmierato e concordato, affitto temporaneo con patto di futura vendita, vendita convenzionata a prezzi calmierati, quote da destinare a categorie di domanda "debole".
3. In sede di formazione del POC il Documento Programmatico per la Qualità Urbana, coordinato per l'intera Area bazzanese ai sensi dell'art. 5.2 c.10, ha il compito di definire, nelle specifiche articolazioni territoriali, un quadro qualitativo e quantitativo delle diverse esigenze abitative di ERS presenti e previste nel breve-medio termine, anche tenendo conto delle previsioni già introdotte con le Varianti di anticipazione.
4. Un secondo livello di perequazione territoriale è rappresentato dalla modifica della distribuzione dell'offerta definita dal PSC attraverso il dimensionamento per macroambiti (le fasce territoriali), tramite intese istituzionali in sede di POC che definiranno le modalità

¹ Vedi al Titolo 5 delle presenti norme la Tabella "Ripartizione del dimensionamento dell'offerta abitativa del PSC"; si vedano in particolare la colonna C "alloggi aggiuntivi PSC", che attribuisce alla fascia dell'asse Bazzanese 1.524 alloggi dei 1.800 alloggi aggiuntivi previsti dal dimensionamento del PSC, e la colonna B relativa agli ulteriori interventi di completamento dell'attuazione di piani urbanistici vigenti e per accordi in fase di definizione, per complessivi 600 alloggi di cui 465 concentrati lungo la fascia dell'asse Bazzanese

e le condizioni per il trasferimento di una quota di offerta dall'una all'altra delle fasce territoriali intercomunali, nel rispetto del criterio del trasferimento verso centri urbani più dotati di servizi.

Le motivazioni di tale decisione potranno essere relative alla diversa distribuzione e consistenza degli ambiti che il PSC riconosce idonei per i nuovi insediamenti, oppure alla diversa situazione di tensione abitativa, o infine alle opportunità legate alla fattibilità degli interventi nel periodo di vigenza del POC. E' in proposito da sottolineare l'importanza che, ai fini di un efficace governo del territorio, assumono le scelte relative alla qualificazione e gestione della rete delle dotazioni territoriali, ai caratteri ambientali, morfologici e tipologici dell'offerta. La caratterizzazione qualitativa dell'offerta insediativa e il rafforzamento dell'identità dei luoghi devono essere parte di un disegno urbanistico e di programmazione che metta in primo piano la sostenibilità sociale, ambientale e paesaggistica delle scelte.

5. Il monitoraggio del Piano dovrà verificare in quale misura questi spostamenti di offerta abitativa determineranno una diversa distribuzione della popolazione residente e della sua ripartizione per fasce di età, mantenendo un attento controllo del rapporto tra distribuzione e caratteristiche della popolazione e offerta/gestione dei servizi. In ogni caso il dimensionamento massimo dell'offerta abitativa resta definito dal PSC per fasce territoriali.

Art. 4.5 Politiche per la gestione di interventi di trasformazione urbanistica e per la gestione dei residui dei Piani pre-vigenti

1. Nelle politiche che presuppongono il trasferimento di diritti edificatori (operazioni di riqualificazione/rigenerazione urbana; trasformazioni e delocalizzazioni di insediamenti incongrui, ecc.) lo strumento della perequazione territoriale potrà essere impiegato per agevolare l'individuazione di soluzioni ottimali sotto il profilo urbanistico-ambientale e quello della fattibilità degli interventi. In particolare va sottolineata (vedi tabella di cui all'art. 5.1) la disponibilità, assegnata dal PSC al macroambito dell'asse bazzanese, di un'offerta specifica (e di ambiti territoriali idonei) finalizzata in parte ad agevolare la definizione operativa di accordi e di soluzioni progettuali che prevedano il trasferimento di diritti.
2. Nella gestione dei residui dei Piani vigenti, in particolare per le previsioni insediative relative ai centri minori e ai borghi e nuclei rurali, di più difficile attuazione (si è calcolato che 328 dei 640 alloggi residui previsti dai piani in tali località sono localizzati in ambiti nei quali non è ancora stata avviata l'attuazione degli interventi), e spesso di efficacia urbanistica discutibile per l'insufficiente dotazione di servizi. Queste situazioni – e più in generale quelle dei residui dei PRG vigenti non coerenti con le strategie e il disegno del PSC – possono richiedere disponibilità di opportunità insediative alternative, non sempre

rinvenibili nello stesso territorio comunale: la logica della perequazione territoriale, superando questo limite, consente – in modo simile a quanto illustrato al comma 1 – di concordare soluzioni adeguate dal punto di vista ambientale e urbanistico, e fattibili da quello della programmazione operativa degli interventi.

Art. 4.6 Perequazione urbanistica e indici edificatori perequativi

1. Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.
2. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto gli ambiti nei quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi, nelle quali i diritti edificatori (da trasferire i aree idonee all'insediamento) possono essere assegnati, ai sensi dell'art.30 comma 11 della L.R. 20/2000, come equo ristoro per l'acquisizione, in luogo dell'indennità di esproprio.
3. In sede di POC la definizione delle aree a cui sono assegnati i diritti edificatori viene effettuata su base catastale. La perequazione non si applica ai soli interventi soggetti a pianificazione attuativa, ma può essere estesa a tutti gli interventi in cui si presenti la necessità (art. 7 L.R. 20/2000) di un' "equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali"
4. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC prevede la possibilità di attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del Piano urbanistico. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC e soggetti a perequazione i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire obiettivi, condizioni e potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. Negli ambiti di norma disciplinati dal RUE è possibile assegnare diritti edificatori in sede di POC, con criteri perequativi e/o compensativi, a fronte di specifiche condizioni definite dal RUE.
5. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nei

commi seguenti e nelle schede relative agli ambiti, e applicati dal POC.

6. Il POC definisce in base ad indici perequativi i diritti edificatori da assegnare alle proprietà inserite nel POC; la definizione di tali indici avviene nel POC a partire dagli intervalli di valori fissati dal PSC (art. 4.8) per tipologie di situazioni urbanistiche. In relazione alle condizioni specifiche di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente), il POC assegna i valori degli indici perequativi.
7. Il PSC definisce (art. 4.8) intervalli di valori di diritti edificatori unitari, da applicare ai casi specifici per l'attribuzione alle proprietà dell'edificabilità spettante. Tali quote, in base alle norme del POC e all'accordo che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico, dovranno essere utilizzate, secondo un disegno di piano attuativo, su una parte limitata dell'ambito perequativo, nel rispetto dei limiti di densità e delle caratteristiche definite dalla scheda normativa e dalle norme generali del PSC; il piano attuativo dovrà prevedere entro il suo perimetro la realizzazione delle dotazioni e delle infrastrutture relative all'insediamento da realizzare.
8. Contestualmente all'attribuzione dei diritti edificatori, l'accordo con i privati o l'atto d'obbligo sottoscritto prima dell'approvazione definitiva del POC definirà tempi, modalità e garanzie per la cessione gratuita al Comune delle aree ove non è prevista la realizzazione dell'insediamento da parte delle proprietà, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (che vengono realizzate entro la parte dell'ambito di insediamento privato).
9. Il demanio di aree, acquisite in sede di POC e di RUE, senza esproprio, è utilizzato dal Comune per attuare le politiche pubbliche, sia per recuperare le carenze pregresse o comunque per qualificare e potenziare le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, sia per le politiche per la residenza sociale (assegnando alle aree insediabili acquisite diritti edificatori pubblici rientranti nel dimensionamento massimo ammesso dal PSC), sia infine per rendere attuabile, attraverso trasferimenti di diritti edificatori e permutate di aree, il disegno di Piano, nel rispetto dei limiti superiori di densità e delle condizioni di sostenibilità definiti in termini generali dal PSC (art. 6.4, Allegato alle Norme "Schede relative agli ambiti territoriali"), e più in dettaglio dal POC. Per superare eventuali difficoltà attuative, il trasferimento dei diritti edificatori può avvenire oltre che tramite accordi tra soggetti privati, anche attraverso l'azione diretta del Comune, che può permutare parte delle aree acquisite (idonee all'insediamento) con aree da destinare a dotazioni territoriali, garantendo l'attuazione del disegno di assetto definito dal PSC.

Art. 4.7 Contributo di sostenibilità

1. Il principio della perequazione urbanistica comporta che a tutti i proprietari interessati dagli interventi siano assegnati in modo equo dalla pianificazione urbanistica diritti edificatori ed oneri derivanti dalle dotazioni territoriali (art. 7 L.R. 20/2000).

I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 L.R. 20/2000).

2. Le motivazioni dell'applicazione generalizzata del principio della perequazione urbanistica sono di tre tipi:
 - l'equità di trattamento dei cittadini rispetto alle scelte urbanistiche che li riguardano.
 - l'efficacia delle scelte urbanistiche: qualità delle scelte
 - il legame diretto che si instaura tra il contributo economico richiesto e il principio della sostenibilità ambientale e territoriale.

3. L'applicazione del metodo della perequazione urbanistica deve garantire che il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l'abitazione sociale che viene richiesto dal PSC e dal POC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche (definito "contributo di sostenibilità") venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore immobiliare generato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree.

Ciò comporta che l'attribuzione dei diritti edificatori in sede di POC sia subordinata al criterio perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature) e alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, e in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti).

4. Il campo di applicazione del contributo di sostenibilità non è soltanto quello degli interventi soggetti a POC (ambiti per nuovi insediamenti e ambiti da riqualificare), ma si estende anche agli ambiti consolidati e ad altre situazioni disciplinate dal RUE, a condizione che si registri un effettivo incremento del valore immobiliare per effetto della decisione urbanistica e del convenzionamento conseguente alla decisione di attuare l'intervento.
5. Sono da disciplinare nel POC (in base ad indirizzi del PSC) le situazioni pregresse di diritti assegnati dal PRG e di contenuti di accordi ex art. 18 sottoscritti dall'operatore e dal Comune.

6. La scelta perequativa del PSC comporta che il contributo di sostenibilità sia aggiuntivo rispetto agli oneri minimi di legge, e che esso sia direttamente correlato non all'ipotetico profitto dell'investimento (che dipende da numerosi fattori estranei alla pianificazione), ma alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modiche delle condizioni di utilizzo del suolo, alle scelte urbanistiche di competenza del Comune.

La quantificazione del contributo di sostenibilità avviene in sede di POC in misura parametrica, con riferimento ai valori immobiliari ICI.

Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati.

Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare.

Nel documento approvato dall'Amministrazione comunale nell'ambito della formazione del POC, la base di calcolo dei valori immobiliari prima e dopo l'assegnazione dei diritti edificatori fa riferimento ai valori ICI per mq. di SU edificabile, distinti per categorie di destinazioni d'uso.

Un supporto tecnico per la definizione degli atti d'obbligo preliminari (propedeutici all'adozione del POC) è costituito da valori parametrici delle dotazioni, delle opere di urbanizzazione e delle aree nude.

7. La consistenza del contributo di sostenibilità viene definita dal POC come quota percentuale parziale rispetto al valore totale della rendita fondiaria generata. Il criterio generale per definire la quota del contributo è quello di privilegiare gli interventi che concorrono in modo più diretto agli obiettivi strategici del PSC (il PSC fissa valori minimi di riferimento, che il POC potrà eventualmente aumentare): il massimo contributo è richiesto agli interventi in ambiti di nuovo insediamento, il minimo agli interventi di recupero e riqualificazione che comportano senza ulteriore consumo di territorio un miglioramento delle condizioni di qualità e sicurezza.
8. L'utilizzo dei contributi di sostenibilità, costituiti dalla cessione di aree, dalla realizzazione di dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature), dal concorso alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) e da contributi economici, è strettamente finalizzato all'attuazione del Piano per la qualità urbana, dei servizi e dell'ambiente – Documento programmatico per la qualità urbana, di cui all'art. 5.2 c.10 delle presenti Norme.
9. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e negli ambiti per insediamenti produttivi di nuovo insediamento il valore parametrico del contributo di sostenibilità sarà definito dal POC o dagli accordi definiti in sede di IUC, anche attraverso l'attività negoziale, tenendo conto della fattibilità degli interventi, delle priorità attribuite e dell'efficacia delle azioni, nel ri-

spetto dei seguenti criteri.

Il metodo di calcolo del contributo prevede il calcolo del differenziale di valore immobiliare prima e dopo l'assegnazione da parte del POC (o del RUE) dei diritti edificatori e delle modalità d'uso, con applicazione della percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento (valori indicativi minimi riportati di seguito):

$$\text{CONTRIBUTO} = k * (\text{Valore fondiario futuro} - \text{Valore fondiario attuale})$$

Con k = percentuale dell'incremento di valore fondiario:

k = 0,50 dell'incremento di valore conseguente ai diritti edificatori assegnati negli ambiti di nuovo insediamento dei centri principali e dei capoluoghi, destinati a residenza, commercio e altre attività terziarie integrate alla residenza; nei centri intermedi il coefficiente si incrementa a 0,60 e nei centri minori a 0,70.

k = 0,40 dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati negli ambiti produttivi di nuovo insediamento, destinati ad attività produttive e ad attività commerciali.

k = 0,40 dell'incremento di valore conseguente ai diritti edificatori assegnati negli ambiti da riqualificare e negli ambiti dei Centri Storici e del Sistema insediativo storico, nei centri principali e nei capoluoghi (il calcolo della valorizzazione verrà determinato, in questo e nei casi seguenti, tenendo conto dei diritti edificatori e degli usi preesistenti e utilizzabili in assenza di POC o di variante); nei centri intermedi il coefficiente si incrementa a 0,45 e nei centri minori a 0,50.

k = 0,25 dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati negli ambiti soggetti a interventi convenzionati di qualificazione e integrazione in ambiti urbani consolidati, nei centri principali e nei capoluoghi; nei centri intermedi il coefficiente si incrementa a 0,30 e nei centri minori a 0,35.

k = 0,20 dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati per interventi convenzionati di qualificazione ed integrazione in ambiti produttivi consolidati.

k = 0,25 dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati negli ambiti soggetti a interventi convenzionati in territorio rurale.

10. Corrispettivo del contributo

Il POC (o l'intervento convenzionato definito in base alle norme del RUE) definisce la distribuzione utilizzando una o più possibilità:

- aree cedute o rese disponibili (il valore unitario è molto ridotto in quanto si tratta di aree a cui è già stato assegnato un indice edificatorio, trasferito in altra area)

- aree rese disponibili per convenzionamenti (aree produttive, aree per trasferimento di diritti, ecc.)
- realizzazione di infrastrutture **o** attrezzature pubbliche **o** **monetizzazione sostitutiva finalizzata alla creazione di un fondo di compensazione territoriale per la realizzazione di tali opere**
- realizzazione di quote aggiuntive di ERS rispetto ai valori minimi definiti al POC nel rispetto della L.R. 20/2000.

11. Concorso degli interventi alle politiche per l'edilizia residenziale sociale

Il PSC fissa nel 20% del dimensionamento dell'offerta abitativa da realizzare attraverso ciascun POC quinquennale la percentuale di alloggi (da realizzare per iniziativa pubblica e privata) che sia di tipo "sociale", vale a dire sia destinata in modo duraturo all'affitto a canone concordato (e per una quota significativa calmierato e sociale), o ad affitto temporaneo in forma convenzionata. Rientrano nelle politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale sia le realizzazioni di edilizia residenziale pubblica sia gli interventi privati che supportati da azioni pubbliche costituiscono un servizio di interesse generale finalizzato alla realizzazione di un mercato permanente dell'affitto a prezzi accessibili e più in generale al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale (alloggi in affitto con patto di futura vendita, alloggi per la vendita a prezzo convenzionato secondo condizioni definite dall'Amministrazione comunale).

12. Ai sensi dell'art. A-6ter della L.R. 20/2000 è richiesto ai privati un contributo alla realizzazione di alloggi di ERS nel caso di interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento residenziali e produttivi. Tale contributo rientra nel calcolo del contributo di sostenibilità come definito nel presente art. 4.7.

Art. 4.8 Intervalli di valori degli indici perequativi per l'assegnazione dei diritti edificatori

1. I diritti edificatori perequativi esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana e/o sia destinata, in tutto o in parte, alla cessione al Comune; i diritti edificatori diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento parziale o totale dei diritti edificatori dall'area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.
2. Gli **indici perequativi** (IP) sono espressi in mq. di Su per ogni mq. di ST (superficie territoriale dell'area interessata), e sono applicati dal POC.

L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC alle proprietà interessate è definita come segue in relazione alle seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente).

Ambiti per i nuovi insediamenti, ambiti da riqualificare, ambiti per dotazioni territoriali

a) *Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano*: si intendono le aree libere al contorno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole, e, salvo eccezioni, non costituenti residui di previsioni insediative dei vigenti PRG già in corso di attuazione.

Indice perequativo IP: da 0,05 a 0,08 mq/mq di Su; fino a 0,10 mq./mq. per aree di trasformazione già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collettività a favore della città pubblica, da destinare a dotazioni territoriali, di realizzazione di attrezzature e infrastrutture come dotazioni territoriali, di disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire da aree non vocate all'urbanizzazione;

b) *Aree libere residuali interne al perimetro del territorio urbanizzato*: si intendono aree di limitata dimensione, interne al tessuto urbano ancora non utilizzate per usi urbani (né facenti parte di previsioni in corso di attuazione dei PRG vigenti), che per ciò stesso si giovano già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle aree periurbane agricole (il caso riguarda non i singoli lotti ineditati ma completamente urbanizzati, che possono essere considerati parte degli ambiti consolidati, ma aree il cui utilizzo comporti comunque un'integrazione delle urbanizzazioni).

Indice perequativo IP: da 0,08 a 0,12 mq/mq di Su; si potrà prevedere un incremento dell'IP fino a 0,15 mq./mq. nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate dal previgente PRG.

c) *Aree non urbane, non vocate all'urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente per parchi urbani e territoriali e altre attrezzature pubbliche*

Diritti edificatori assegnabili dal POC a titolo di compensazione del valore dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 30 comma 11 della L.R. 20/2000. In linea di massima l'indice perequativo IP può variare da 0,02 a 0,04 mq/mq di Su.

d) *Aree del tipo a) o b) o c) soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità*: vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili, quali: tutele fluviali; rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti, depuratori e simili. Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente

ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo.

Indice perequativo IP: valori ridotti della metà rispetto ai valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

e) *Aree entro ambiti urbanizzati da trasformare attraverso interventi di "riabilitazione o rigenerazione urbana" (ambiti da riqualificare, ambiti di nuovo insediamento):* si intendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree industriali o miste artigianali dismesse o di prevista dismissione).

Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota proporzionata alla superficie fondiaria da trasformare (orientativamente fra 0,08 e 0,12 mq/mq), e una quota proporzionata alla Su esistente da demolire (orientativamente fra 0,30 e 0,50 mq/mq del fabbricato esistente). Nel caso di aziende produttive in attività di cui il POC incentivi il trasferimento, è possibile aggiungere, a favore in questo caso dell'azienda e non della proprietà del suolo, l'offerta di un'area edificabile in ambito produttivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato.

- 3 L'entità dei diritti edificatori come definita al precedente comma 2 alle lett. a) - e) si riferisce ad un'utilizzazione degli stessi per destinazioni d'uso residenziali, ovvero per attività commerciali, di servizio e terziarie compatibili con la residenza.

4. ***Indici perequativi applicati dal POC in ambiti per attività produttive***

f) *Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di nuovo insediamento (APS.Mi, APS.i, APS.t)*

Indice perequativo IP: da 0,12 a 0,15 mq/mq di Su.

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collettività a favore delle politiche pubbliche (da destinare ad aziende da trasferire o da insediare), di realizzazione di attrezzature e infrastrutture come dotazioni territoriali, di disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire;

g) *Ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione (APC.i, APC.t)*

Indice perequativo IP: da 0,15 a 0,18 mq/mq di Su.

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collettività a favore delle politiche pubbliche, (da destinare ad aziende da trasferire o da insediare), di concorso alle politiche residenziali sociali, di realizzazione di attrezzature e

infrastrutture come dotazioni territoriali, di disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire.

5. Per "aree interessate da vincoli sostanziali all'edificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al PSC" si intendono le aree ricadenti:
- **nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario di cui all'art. 3.13;**
 - nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, di cui all'art. 3.14;
 - nelle fasce di rispetto dei gasdotti, di cui all'art. 3.15, comma 4;
 - nelle fasce di rispetto dei depuratori, di cui all'art. 3.15, comma 1;
 - nelle fasce di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 3.15, comma 5;
 - nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.20;
 - nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.21;
 - nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.32;
 - nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 2.33;
 - nel sistema delle aree forestali di cui all'art. 2.31;
 - nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 2.36 commi 3 e 4 lettere a), b) e c).
6. Ciascun ambito (di nuovo insediamento, da riqualificare, specializzato per attività produttive) potrà essere solo in parte soggetto ad effettiva trasformazione insediativa, tenuto conto che:
- parte dell'ambito potrà non avere assegnati diritti edificatori attraverso il POC, per scelta della pubblica Amministrazione e/o delle proprietà interessate;
 - parte dell'ambito, acquisita dalla pubblica Amministrazione, potrà entrare a far parte di un demanio di aree in attesa di utilizzo;
 - parte dell'ambito, acquisita o meno dalla pubblica Amministrazione, potrà essere utilizzata per il trasferimento di diritti edificatori, per rendere possibile l'attuazione di politiche del PSC (rilocalizzazione di funzioni da situazioni incongrue o comunque inadeguate, acquisizione di aree per dotazioni, ecc.). Nel rispetto delle indicazioni della ValSAT e della scheda normativa di PSC relativa all'ambito, tale area sarà pertanto destinata ad ospitare quote di edificabilità trasferite da altre aree non edificabili che l'Amministrazione comunale è interessata ad acquisire o che comunque richiedono un alleggerimento del carico insediativo. Nel caso – preferibile per ragioni di trasparenza e di efficacia – che il trasferimento dei diritti avvenga con l'Amministrazione comunale, essa effettuerà una permuta dell'area insediabile con l'area da cui vengono trasferiti i diritti, e quest'ultima area sarà pertanto acquisita al demanio pubblico;
 - parte dell'ambito, acquisita dalla pubblica amministrazione, potrà essere destinata a funzioni pubbliche: interventi di edilizia residenziale sociale, dotazioni territoriali, comprese attrezzature e infrastrutture; la quota di edificabilità aggiuntiva, spettante

all'Amministrazione Comunale e rientrante nel dimensionamento complessivo dell'offerta abitativa definito dal PSC, viene assegnata dal POC nel rispetto della ValSAT e delle Schede normative di PSC relative agli ambiti, e si calcola sulle aree pubbliche dopo la loro acquisizione da parte del Comune.

7. Nel complesso il POC dovrà individuare, secondo criteri di corretto assetto urbanistico e di sostenibilità ambientale, le condizioni per garantire che il carico insediativo globale sopportato dalla parte insediata dell'ambito sia conforme al sistema delle tutele, non superi i livelli di sostenibilità definiti dalla ValSAT e dalle schede di PSC, e soddisfi i criteri e i requisiti qualitativi definiti dallo stesso PSC (cfr. art. 6.4 delle presenti Norme).
8. Al fine di favorire gli interventi di trasformazione, in applicazione del comma 11 dell'art.30 L.R. 20/2000 il POC può assegnare diritti edificatori, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione sia per le dotazioni territoriali (individuate dal PSC e dal RUE), sia per le infrastrutture per la mobilità; per gli indici perequativi si farà riferimento di massima ai valori indicati alla lett. c) del comma 2 del presente articolo. Le tavole del PSC possono individuare situazioni territoriali specifiche a cui è possibile applicare questo criterio, che è comunque applicabile in sede di POC in generale per l'acquisizione. A seguito dell'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di aree che il PSC e il RUE classificano come destinate a dotazioni e infrastrutture.
9. Nel territorio rurale il RUE disciplina le situazioni in cui è consentita la demolizione e ricostruzione di fabbricati che si trovano in condizioni di rischio ambientale (fasce di rispetto stradale e ferroviario). Le modalità di trasferimento e i diritti edificatori assegnati sono definiti dal POC. L'intervento è comunque subordinato alla completa demolizione del fabbricato preesistente e al ripristino del sito.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO, ALLA PROGRAMMAZIONE E AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DELL'OFFERTA INSEDIATIVA E DELLE DOTAZIONI

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI RESIDENZIALI

Art. 5.1 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzioni complementari

1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nella "Relazione Generale", il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano idonee alla programmazione di un'offerta abitativa massima pari complessivamente per l'Area Bazzanese a 5.600 alloggi convenzionali², di cui 2.400 circa costituiti da nuove previsioni (vero e proprio dimensionamento del PSC) e 3.200 circa costituiti da residui dei PRG e del PSC/POC vigenti, confermati dal PSC e dal RUE associati.
2. Rientrano nel dimensionamento del PSC di cui al primo comma:
 - l'attuazione di interventi aggiuntivi previsti dal PSC, soggetti a POC o a RUE, per un totale di 2.400 alloggi convenzionali (voci B e C della tabella seguente), comprendenti l'attuazione – da definire con il POC - di interventi aggiuntivi facenti parte delle potenzialità insediative definite "riserve per esigenze non preventivabili" (comma 8 del presente articolo) per un totale massimo di 100 alloggi convenzionali;
 - l'attuazione di residui non attuati relativi ad interventi previsti dai Piani urbanistici vigenti (voce A della tabella seguente, ambiti AN.e1 e AN.e2, AR.e1), confermati dal PSC.
3. Nell'attuazione del dimensionamento dell'offerta abitativa soggetta a programmazione attraverso l'inserimento nel POC e a verifica di attuazione attraverso il monitoraggio del RUE si applicano i seguenti criteri orientativi.

All'interno della quantità massima di 2.400 alloggi convenzionali in interventi aggiuntivi di cui al comma 2, si definisce la seguente ripartizione di massima per tipologie insediative: *Potenzialità non programmabili con il POC, attuabili sulla base della disciplina degli interventi ordinari stabilita dal RUE nei limiti di cui al Titolo 6 delle presenti Norme (interventi diretti, interventi diretti convenzionati IUC):*

 - interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti urbani consolidati AUC: 840 alloggi (35,0%)

² Il parametro di dimensione media che si assume per la definizione dell'alloggio convenzionale è di 70 mq. di Su; esso è calcolato sulla base del dato statistico relativo agli alloggi realizzati negli ultimi dieci anni nei comuni dell'Area Bazzanese.

- interventi di recupero e riuso in territorio rurale (con incremento delle unità immobiliari abitative): 480 alloggi (20,0%)
 - Potenzialità attuabili previo inserimento nel POC:
 - interventi in ambiti di rigenerazione e riqualificazione AR, soggetti a POC: 550 alloggi (23,0%)
 - interventi in ambiti per i nuovi insediamenti AN, soggetti a POC: 530 alloggi (22,0%)
4. Parte dell'offerta abitativa di cui al comma 3 è costituita da interventi oggetto di "Varianti di anticipazione del PSC" ai sensi dell'art.41 della L.R. 20/2000, approvate all'epoca di approvazione del PSC (ambiti AN.e, APS e APC, o interventi unitari convenzionati IUC), che sono espressamente confermate dal PSC e potranno pertanto essere approvate e attuate in base al PRG vigente, senza preventivo inserimento nel POC.
5. Concorrono inoltre alla offerta abitativa da programmare indicativamente per un quindicennio (voce A della tabella):
- l'attuazione delle potenzialità insediative realizzabili attraverso il completamento di Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione (stimate al febbraio 2013 in circa 2.500 alloggi convenzionali, compresi interventi in ambiti AN.e in corso di attuazione e interventi trasferiti in nuovi ambiti AN); tale offerta è già stata oggetto di programmazione decennale con l'approvazione dei rispettivi strumenti attuativi sulla base delle relative convenzioni;
 - l'attuazione di potenzialità edificatorie residue realizzabili attraverso Piani Urbanistici Attuativi previsti dai Piani previgenti, confermati dal PSC ma non convenzionati al momento dell'adozione del PSC (ambiti AN.e), di cui all'art. 6.20 (stimate al febbraio 2013 in circa 700 alloggi convenzionali)
6. **Articolazione del dimensionamento abitativo del PSC**
- Il dimensionamento complessivo dell'offerta abitativa del PSC – che come sopra richiamato costituisce riferimento per la formazione dei POC e per il monitoraggio complessivo dell'attuazione del Piano – si può pertanto articolare nelle voci contenute nelle tabelle seguenti. Va precisato che i meccanismi attuativi del Piano potranno comportare, per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi e delle possibilità di trasferimento di diritti edificatori in ambito comunale o intercomunale, un parziale trasferimento di opportunità insediative da previsioni non attuate di Piano vigenti confermate dal PSC (ambiti AN.e), a nuove previsioni introdotte dal PSC in uno degli ambiti di integrazione, recupero, riqualificazione o nuovo insediamento, nel rispetto del criterio generale del trasferimento verso centri urbani più dotati di servizi.

Tab. 1 - DIMENSIONAMENTO ABITATIVO NUOVE PREVISIONI DEL PSC

Classificazione ambiti	Alloggi
------------------------	---------

A. Interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti urbani consolidati AUC (parte degli interventi diretti sono costituiti da Interventi Unitari Convenzionati – IUC art.4.2.4 del RUE – che dispongono di una capacità insediativa teorica massima di 345 alloggi convenzionali)	840
B. Interventi di recupero e riuso in territorio rurale	480
C. Nuove previsioni in ambiti da riqualificare AR	550
D. Nuove previsioni in ambiti di nuovo insediamento AN	530
Totale dimensionamento abitativo PSC di nuova previsione (colonne B – C della Tab.3) <i>(di cui un massimo di 600 alloggi aggiuntivi assegnabili per interventi di completamento dell'attuazione di piani urbanistici vigenti e per il recepimento d accordi ex art.18 l.r.20/2000 o art.11 l.241/1990) – colonna B della Tab.3</i>	2.400

Tab. 2 - OFFERTA ABITATIVA RESIDUA CONFERMATA DAL PSC E DAL RUE

Classificazione	Alloggi
F. Stima offerta residua da realizzare entro piani attuativi convenzionati (AN.e1 – AR.e1), e previsioni trasferite in nuovi ambiti AN o AR del PSC attraverso variante di anticipazione del PSC	2.500
G. Stima offerta residua da programmare attraverso interventi previsti dai piani vigenti e confermati dal PSC (AN.e – AR.e), convenzionati prima dell'approvazione del PSC, e da accordi art.18 espressamente recepiti dal PSC	700
Stima Totale offerta residua confermata	3.200

7. L'articolazione per ambiti territoriali sovracomunali dell'offerta abitativa può essere così definita:

Tab. 3 - Ripartizione territoriale dell'offerta abitativa massima prevista dal PSC

AMBITI TERRITORIALI	A Residuo PRG (PUA)	B Interventi di completamento attuazione Piani urbanistici vigenti e accordi art.18 l.r.20/2000 e art. 11 L.241/1990	C Alloggi aggiuntivi PSC	TOTALE Offerta abitativa massima PSC

FASCIA ASSE BAZZANESE (Bazzano, Crespellano, Zola Predosa)	1.765	465	1.524	3.754
FASCIA PEDE-COLLINARE (Monte San Pietro, Monteveglio)	760	90	174	1.024
FASCIA COLLINARE E MONTANA (Castello di Serravalle, Savigno)	675	45	102	822
TOTALE AREA BAZZANESE	3.200 ³	600	1.800	5.600

La ripartizione dell'incremento di offerta definita dal PSC (dimensionamento di 1.800 alloggi) è stata effettuata articolandola in due componenti:

- la prima quota (il 40% del totale) viene assegnata in misura proporzionale alla dinamica demografica registrata nel periodo 2001-2009 (indicatore: formazione di nuovi nuclei familiari): si attribuisce in tal modo un peso proporzionale alla propensione che negli ultimi anni si è manifestata nella formazione e nell'immigrazione di nuovi nuclei familiari;
- la seconda quota (il 60% del totale) è assegnata con un criterio che privilegia l'accessibilità ai centri urbani dal mezzo pubblico e la maggiore disponibilità di servizi; pertanto essa viene attribuita completamente ai tre comuni della fascia della bazzanese.

Come stabilito nei criteri perequativi di cui all'art.4.3, la quota dei 1.080 alloggi aggiuntivi che il dimensionamento del PSC concentra sulla fascia territoriale dell'asse bazzanese devono concorrere per il 50% del contributo di sostenibilità alle politiche pubbliche dell'intera area bazzanese. L'ipotetica ripartizione di offerta aggiuntiva che discende dall'applicazione di questi criteri è riportata nella seguente tabella.

Tab. 4 - Ripartizione dell'incremento di offerta di 1.800 alloggi per fasce del sistema insediativo

FASCE DEL SISTEMA INSEDIATIVO	40% crescita famiglie: 700 alloggi	60% assegnato ai centri urbani sull'asse bazzanese: 1.080 alloggi	TOTALE
	n.ro alloggi	n.ro alloggi	n.ro alloggi

³ Del residuo fanno parte una quota significativa di previsioni non attuate, che potrebbero essere oggetto di trasferimento (nel rispetto delle possibilità insediative previste dal PSC)

FASCIA ASSE BAZZANESE (Bazzano, Crespellano, Zola Predosa)	444	1.080	1.524
FASCIA PEDE-COLLINARE (Monte San Pietro, Monteveglio)	174	0	174
FASCIA COLLINARE E MONTANA (Castello di Serravalle, Savigno)	102	0	102
TOTALE AREA BAZZANESE	720	1.080	1.800

8. La programmazione dell'offerta abitativa (vedi anche l'attività di redazione del POC in forma coordinata) dovrà essere effettuata tenendo conto in modo coerente tra i sette comuni dell'Area bazzanese di una serie di aspetti, condizioni e obiettivi, riferiti al periodo temporale del POC:
 - la situazione dell'offerta abitativa disponibile sul mercato locale;
 - la consistenza, la distribuzione territoriale e le modalità di utilizzo, attraverso Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e Variante di anticipazione, di quote di offerta abitativa facenti parte del dimensionamento del PSC, finalizzate alla soluzione di problematiche urgenti e pregresse;
 - l'esigenza di garantire concorrenza tra le diverse opzioni da inserire nel POC;
 - l'esigenza di diversificare le caratteristiche dell'offerta in ragione delle diverse esigenze dei centri dell'Area bazzanese e della disponibilità degli operatori e dei soggetti interessati.
9. Il dimensionamento dell'offerta abitativa di cui al primo comma si attua in parte attraverso l'attribuzione e la realizzazione di diritti edificatori privati, riconosciuti alle proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbana, e in parte attraverso l'utilizzo di diritti edificatori che il PSC pone nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per finalità pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia residenziale sociale.
10. Per edilizia residenziale sociale (ERS), di cui all'art. 7-bis e agli articoli A-6 bis e A-6 ter della L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., si intende prioritariamente: alloggi in locazione permanente (o di durata almeno trentennale), di proprietà pubblica o privata, a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica. Nelle politiche per l'ERS (di cui fanno parte anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica) può rientrare anche la realizzazione di quote minoritarie di alloggi in affitto con patto di futura vendita o di alloggi per la vendita a prezzo convenzionato, alle condizioni definite dall'Amministrazione comunale.
11. Con riferimento al dimensionamento di cui al primo comma, il PSC assume l'obiettivo che in ciascun POC una quota non inferiore al 20 per cento del dimensionamento complessivo delle previsioni di residenze programmabili con il POC sia costituita da ERS,

al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli.

A tal fine, almeno il 20% del dimensionamento complessivo programmato attraverso il POC (comprese le quote residue degli interventi di PUA in corso di attuazione e gli IUC) sarà rappresentato da ERS, e il POC stesso dovrà fissare una quota pari ad almeno il 20% delle aree interessate dagli interventi di nuovo insediamento che sarà oggetto di cessione gratuita finalizzata, ai sensi dell'art. A-6-ter della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., all'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

12. La perimetrazione delle aree facenti parte degli ambiti per i nuovi insediamento AN e da riqualificare AR, indicate nelle Tavv. 2 e 3 del PSC e alle quali fanno riferimento le allegate "Schede relative agli ambiti", dovrà essere precisata in sede di POC; ad essa possono essere associate, facendo riferimento alle presenti Norme e alle schede allegate, grandezze distinte:
- applicando gli indici perequativi, si può calcolare una capacità edificatoria teorica, spettante alla proprietà (che al limite può essere interamente costituita da diritti edificatori da trasferire, nel caso in cui l'ambito dovesse essere acquisito da parte del Comune per dotazioni territoriali)
 - applicando le valutazioni di sostenibilità e gli obiettivi di qualità urbana che si intendono perseguire per ciascuna porzione urbana individuata, si può ricavare la capacità insediativa massima dell'ambito (che può essere superiore a quanto calcolato applicando l'indice perequativo, in quanto come si è visto la valutazione di sostenibilità può consentire di assegnare diritti edificatori pubblici aggiuntivi e/o di trasferire diritti da altre aree);
 - assegnando i diritti edificatori in sede di POC, si definisce l'effettivo "dimensionamento" dell'offerta, definendo per l'ambito, nel rispetto delle regole del PSC, una specifica possibilità di intervento.

Pertanto gli ambiti AN, AR, APS, APC potenzialmente trasformabili definiti dal PSC hanno superfici territoriali che sono in grado teoricamente di ospitare insediamenti in misura superiore al dimensionamento abitativo e produttivo, in modo tale che attraverso la formazione del POC il Comune possa selezionare, in base agli esiti di un confronto competitivo delle proposte, gli interventi e le aree che offrono i maggiori vantaggi per la collettività.

La differenza tra il valore del "dimensionamento del PSC" (che costituisce il limite massimo di Su realizzabile complessivamente attuando il Piano) e quelli della "capacità edificatoria teorica" o della "capacità insediativa massima degli ambiti" che risulterebbero dall'applicazione degli indici perequativi e dei limiti di sostenibilità a tutti gli ambiti previsti dal PSC, costituisce uno degli strumenti per il perseguimento degli obiettivi di qualità del PSC, perché consente al POC di effettuare una reale selezione (qualitativa, spaziale e

temporale) tra opzioni diverse, privilegiando le scelte più efficaci per il perseguimento degli obiettivi del Piano.

In ogni caso, dal punto di vista della programmazione, il riferimento per l'attuazione del PSC è il dimensionamento dell'offerta (2.400 alloggi per l'offerta abitativa massima aggiuntiva del PSC, oltre all'offerta confermata di 3.200 alloggi nei PUA previsti dai Piani vigenti e confermati), esaurito il quale dovrà essere considerato attuato il Piano Strutturale e non potranno essere programmate dal POC ulteriori previsioni.

13. Le potenzialità insediative che costituiscono "riserve per esigenze non preventivabili" sono rappresentate da diritti edificatori che il POC può assegnare in base alle seguenti possibilità:

- diritti edificatori aggiuntivi ottenuti applicando gli indici previsti dal RUE su aree limitrofe agli ambiti urbani consolidati, apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, nei termini definiti dal comma 2 sub a) dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii;
- incremento di diritti edificatori privati assegnati con applicazione dell'indice perequativo;
- incremento di diritti edificatori pubblici assegnati sulle aree acquisite dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di cui al primo alinea (rettifiche non sostanziali) insieme al POC viene adottata una variante cartografica al RUE che recepisce la nuova perimetrazione dell'ambito modificato in sede di POC.

Il POC definisce le condizioni per l'inserimento di previsioni di cui al presente comma in base ai seguenti criteri vincolanti:

- diretta adiacenza al territorio urbanizzato
- adeguata dotazione di infrastrutture a rete e adeguata presenza di servizi
- sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento proposto
- compatibilità con il sistema dei vincoli.

14. Il POC effettua una valutazione dello stato di attuazione del PSC e disciplina le modalità di monitoraggio dell'attuazione. In sede di redazione dei POC successivi al primo viene effettuata una valutazione analitica del numero di alloggi attuati e in corso di attuazione a seguito di permessi di costruire rilasciati, al fine di calcolare la quota aggiuntiva di alloggi da programmare nel quinquennio successivo, nei limiti del dimensionamento massimo fissato dal PSC.

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE DOTAZIONI ECOLOGICO-AMBIENTALI

Art. 5.2 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

1. Le politiche per la qualificazione e il potenziamento delle dotazioni territoriali sono definite dal PSC in applicazione delle direttive di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.5 del PTCP.
2. *Il ruolo del PSC in rapporto al RUE e al POC.*

In base alla legge 20/2000, è compito del PSC "Individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione" e "definire i criteri di massima per la loro localizzazione". (art. 28, c.2 lett.d della L.R. 20/2000).

Il PSC definisce questo come un PRIMO LIVELLO della strategia del Piano sul sistema delle dotazioni, quello corrispondente al livello gerarchico superiore, costituito dalle dotazioni di rango più elevato, che esercitano un'attrattività più estesa, e la cui localizzazione dà luogo al disegno di un sistema di polarità di rilievo territoriale.
3. Il PSC individua in proposito, negli elaborati cartografici e nelle norme:
 - le DOTAZIONI ESISTENTI classificabili in questo primo livello, specificandone le prestazioni attuali, quelle attese e l'ambito territoriale di riferimento;
 - la localizzazione (anche alternativa) e il dimensionamento di massima delle dotazioni da realizzare; i criteri per la loro attuazione, demandata al POC;
 - le principali caratteristiche della rete di dotazioni di secondo livello, vale a dire la sua costituzione, la distribuzione sul territorio, il livello di funzionalità attuale e atteso;
 - le strategie per l'adeguamento delle reti di dotazioni, da assegnare alla formazione del Quadro di coordinamento del Documento Programmatico per la qualità urbana, da prevedere nei singoli POC coordinati;
 - gli indirizzi per la definizione, in sede di RUE, delle scelte relative alla rete locale di dotazioni, come componente del livello di qualità urbana assegnato al PS agli ambiti urbani consolidati, ai centri storici e agli ambiti da riqualificare, la cui definizione operativa è definita dalla cartografia e dalle Norme del RUE, e la cui attuazione è demandata, oltre al RUE stesso, al POC;
 - i criteri di perequazione urbanistica, da applicare nei diversi strumenti ai tre livelli delle dotazioni;
 - i criteri di perequazione territoriale, da applicare in sede di POC al primo e al secondo livello di dotazioni.
 - i criteri per la costituzione la gestione del fondo per la perequazione territoriale: componenti della fiscalità locale che lo costituiscono, e modalità di utilizzo in sede di programmazione.
4. Definizione del Primo livello di dotazioni

Appartengono al primo livello:

- la rete dell'istruzione dell'obbligo (scuola primaria – scuola secondaria)
- il nuovo Istituto scolastico superiore
- le principali sedi della cultura, attrezzature congressuali, espositive, ricreative e di spettacolo
- le strutture ospedaliere e rete delle strutture socio-sanitarie
- i servizi per la popolazione anziana e le strutture protette
- le attrezzature sportive di rilievo sovracomunale
- le stazioni ferroviarie e i parcheggi pubblici di interscambio
- i parchi pubblici di rilievo territoriale
- i percorsi e gli itinerari di rilievo territoriale
- le sedi istituzionali di rilievo territoriale.

5. Definizione del Secondo livello di dotazioni

E' costituito da:

- rete della scuola dell'infanzia (nidi, materne)
- sedi locali di attrezzature culturali, espositive, ricreative e di spettacolo
- rete di strutture sociosanitarie locali, poliambulatori
- sedi istituzionali di livello comunale
- centralità urbane
- rete di percorsi ciclabili, urbana e territoriale
- rete di percorsi pedonali e ciclabili e itinerari per la fruizione turistico-ricreativa del territorio
- parcheggi pubblici di rilievo urbano
- impianti sportivi minori.

6. Definizione del Terzo livello di dotazioni (esemplificativa):

- parcheggi pubblici di rilievo locale
- giardini e spazi pedonali
- percorsi pedociclabili locali
- centralità e altri spazi pubblici in località minori
- sedi civiche locali
- attrezzature locali: ricreative, associative, di spettacolo.

7. *Applicazione del principio della perequazione territoriale per l'attuazione delle dotazioni*

Utilizzo di una quota di risorse (pari al 50% del contributo di sostenibilità acquisito sulla fascia bazzanese attraverso il "dimensionamento residenziale "aggiuntivo"), per la costituzione di un fondo finalizzato alla realizzazione delle opere incluse nel sistema di dotazioni territoriali di primo e secondo livello, inserite nel quadro di coordinamento dei POC dell'Area bazzanese.

Tale quota è costituita al minimo dal 50% del contributo di sostenibilità relativo ai 1.080 alloggi "aggiuntivi" che il PSC concentra sull'asse bazzanese (art. 4.3 comma 3). Va valutata la possibilità che all'attuazione e gestione del 1° e 2° livello concorrano anche quote del contributo di sostenibilità ricavato in sede di POC per l'attuazione di altri interventi nei Comuni dell'Associazione (il contributo può essere rappresentato anche dalla cessione di aree).

Al terzo livello concorrono soltanto politiche locali di finanziamento pubblico e di perequazione urbanistica, sia per acquisizione aree che per realizzazione di interventi. Al fondo per la perequazione territoriale possono concorrere, in misure e con modalità da stabilire, quote di redistribuzione di altre forme di fiscalità locale legate agli interventi urbanistici ed edilizi (IMU; oneri di urbanizzazione).

8. *Obiettivi di qualificazione dell'offerta*

La disponibilità complessiva attuale e quella prevista dai Piani pre-vigenti è la seguente:

DOTAZIONI DI STANDARD PER ABITANTE

comune	Popolazione 2008	Standard attuati per popolazione 2008 Mq/ab	Standard PRG in mq/ab sul totale della popolazione prevista	Standard minimi di legge urbanistica regionale Mq/ab
Zola Predosa	16.911	46,70	74,19	30
Monte San Pietro	10.976	38,04	73,32	30
Crespellano	9.572	45,59		
Bazzano	6.820	31,54	52,95	25
Monteveglia	5.261	31,12	51,73	25
Castello di Serravalle	4.789	25,10	25,00	25
Savigno	2.861	27,29	82,88	25
TOTALE	57.190			

9. *Obiettivi di qualità della rete di dotazioni territoriali*

In rapporto alla gerarchia dei centri abitati, di cui all'art.6.2, il PSC definisce il livello e la consistenza e le caratteristiche dei servizi che si vogliono garantire nei diversi centri abitati. A tal fine occorre fare riferimento ai contenuti normativi del titolo 10 del PTCP, e ai contenuti del Documento Preliminare del PSC dell'Area Bazzanese.

A - Dotazione dei servizi minimi e di base definita dal PTCP

Costituiscono la dotazione di **servizi minimi** sia i servizi privati relativi alla presenza nel centro abitato di funzioni commerciali e finanziarie (Banca, commercio di vicinato, farmacia) che di servizi pubblici relativi alla Istruzione (presenza di una scuola elementare e materna)

Costituiscono invece la dotazione di **servizi di base** la presenza nel centro abitato, oltre alla dotazione minima sopra definita, di ulteriori servizi aggiuntivi relativi per i servizi

privati ad un centro commerciale medio, per i servizi pubblici alla presenza della scuola media, di una biblioteca, di ambulatori sanitari e di un centro sociosanitario per anziani.

Rispetto a tali dotazioni minime e di base il quadro dei centri abitati principali ed intermedi risulta dalla seguente tabella nella quale sono elencati anche i servizi mancanti per il raggiungimento del livello di servizi superiore all'attuale.

Lo scenario-obiettivo assunto dal PSC consiste in:

- dotare tutti i 7 centri capoluogo di una dotazione di servizi di base;
- confermare per i centri principali ed intermedi di Ponte Ronca e Calcara l'attuale dotazione di servizi minimi;
- elevare la dotazione di servizi di Monte San Giovanni al livello di servizi minimi
- elevare il livello fino ai servizi di base nel centro urbano principale di sviluppo di Riale, in considerazione del ruolo strategico e dell'incremento di popolazione previsto dal PSC.

Dalla tabella seguente si evidenzia come per il centro principale di Savigno la carenza della media struttura commerciale possa costituire una carenza strutturale, difficilmente superabile, visto il bacino di utenza locale, per raggiungimento del livello superiore di servizi, tuttavia nel centro abitato si segnala una consistente e significativa presenza di pubblici esercizi di vicinato di qualità legati alla commercializzazione dei prodotti tipici locali integrati da altre attività che offrono una adeguata fascia merceologica che andrebbe rafforzata e migliorata nel quadro del rafforzamento delle centralità urbane.

Situazione e obiettivi di dotazione definiti dal PSC per i centri urbani dell'Area Bazzanese

Centri abitati	Rang o del centro	Dotazione attuale	Carenze rispetto alla dotazione di livello superiore	Dotazione di progetto	SFM	Popolazione 2008
BAZZANO	P	Servizi minimi	-	Servizi di base	sì	6.427
CREPELLANO	P	Servizi di base	-	Servizi di base	sì	4.739
PONTE RONCA	P	Servizi minimi	Biblioteca - _ scuola media	Servizi minimi	sì	1.769
ZOLA PREDOSA	P	Servizi di base	-	Servizi di base	sì	9.770
RIALE	P	Servizi minimi	Scuola media Poliambulatorio Biblioteca	Servizi di base	sì	3.627

MONTEVEGLIO	I	Servizi minimi	Scuola media	Servizi di base	no	2.667
CASTELLETTO DI SERRAVALLE	P	Prossimo a servizi minimi	Scuola materna	Servizi di base	no	2.588
SAVIGNO	P	Servizi minimi	Media struttura commerciale	Servizi di base	no	1.324
CALDERINO	I	Servizi di base	.	Servizi di base	no	4.742
MONTE SAN GIOVANNI	I	Prossimo a servizi minimi	Sportello postale o bancario	Servizi minimi	no	1.587
CALCARA	I	Servizi minimi	Media struttura commerciale	Servizi minimi	no	2.221

10. *Il Piano per la qualità urbana, dei servizi e dell'ambiente – Il documento programmatico per la qualità urbana*

Il PSC assume l'obiettivo di promuovere la riqualificazione dei tessuti edificati (produttivi, residenziali e misti) e dei margini degli insediamenti, privilegiando soluzioni di rafforzamento del tessuto produttivo e dei servizi.

Si intende coordinare ed assumere tali obiettivi in un "Piano /programma per la qualità urbana, dei servizi e dell'ambiente" alla cui attuazione riferire e finalizzare prioritariamente le risorse finanziarie derivanti dai proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi pianificati e della compensazione urbanistica, nonché dei contributi di sostenibilità.

Il Documento Preliminare e l'insieme dei documenti elaborati nel processo concertativo della Conferenza di Pianificazione riprendono, approfondiscono e sviluppano tale obiettivo strategico e sono poi sinteticamente richiamati nell'Accordo di Pianificazione siglato al termine della Conferenza di Pianificazione.

In particolare il PSC, in coerenza con l'Accordo di Pianificazione, prevede che:

- il Documento programmatico per la Qualità urbana sia costruito attraverso una valutazione delle problematiche e dei bisogni a scala dell'intera Associazione e sia condiviso a livello di Area Bazzanese, assunto come metodo per la definizione di obiettivi comuni, e propedeutico alla formazione dei POC coordinati.
- Le risorse derivanti dalla applicazione dei criteri perequativi (urbanistici e territoriali) e dalla acquisizione dei contributi di sostenibilità siano finalizzati alla attuazione del programma per la Qualità urbana.

- Il PSC definisce le priorità dei servizi pubblici di maggiore rilevanza ed urgenza per il territorio dell'Area Bazzanese, contiene gli indirizzi del "Piano per le qualità urbane , dei servizi e dell'ambiente" che vengono declinati nel "Documento programmatico per la Qualità urbana" dei POC redatti in forma coordinata. A tale proposito il PS individua gli obiettivi qualitativi e qualitativi alla scala sovracomunale o intercomunale per il sistema delle dotazioni territoriali e per le nuove attrezzature previste e in particolare per i settori e le competenze che verranno sviluppate nel "Documento programmatico per la Qualità urbana".
- Il "Documento programmatico per la Qualità urbana", disciplinato dall'art. 30 della legge regionale 20/2000, individua tra l'altro, in sede di POC coordinato, in coerenza con le "disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi" dell'art. 10.5 del PTCP, le "dotazioni territoriali, le infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi (pubblici e privati), della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile" .

11 *Il sistema dei servizi scolastici*

Si assume come obiettivo strategico garantire:

- in ogni centro principale e intermedio la presenza delle strutture scolastiche per asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare;
- la scuola secondaria di primo grado (scuola media) nei centri principali od intermedi capoluogo, come indicato dalla precedente tabella relativa ai servizi minimi e di base, mentre per il raggiungimento dello "Scenario B" della stessa tabella, a miglioramento delle condizioni di qualità urbana dei centri principali di Ponte Ronca e Riale, occorrerebbe assicurare anche in essi la presenza di una sede della scuola Media.

E' inoltre opportuna la previsione, nell'ambito del territorio dell'Associazione, della realizzazione di una scuola secondaria di secondo grado (Istituto superiore). La sede, che potrebbe essere localizzata con accessibilità diretta da una fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano, avrebbe un bacino di utenza potenziale molto esteso, oltre a costituire una delle opportunità di accesso per una popolazione giovanile dell'area bazzanese (14-19 anni) che è destinata ad accrescersi dagli attuali 2.100 residenti agli oltre 3.200 ipotizzati nello scenario progettuale del PSC. A tal fine il PSC individua nel territorio di Bazzano un ambito idoneo per la creazione di un polo scolastico pluridisciplinare di scuola secondaria superiore.

Gli interventi da porre in campo sono in prima istanza:

- l'adeguamento od il potenziamento delle strutture esistenti dando priorità ai settori nei quali la risposta è maggiormente insufficiente (Asili nido e Scuole dell'infanzia) in modo da "azzerare" le liste di attesa per tali servizi
- la dotazione di sede di scuola media adeguate nei centri capoluogo.

12. *Il sistema dei servizi sociosanitari e per la popolazione anziana*

Da tempo questi servizi vengono in parte coordinati e svolti in modo associato tramite l'affidamento di contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda speciale di tipo consortile "InSieme - Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" (ASC), appositamente costituita tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio e Castello di Serravalle ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari.

L'obiettivo per il PSC (limitatamente al suo campo di competenza) è quello di concorrere al mantenimento (e possibilmente al miglioramento) dei livelli qualitativi oggi garantiti anche mediante l'adeguamento e l'incremento delle strutture edilizie presenti sul territorio per ospitare tali servizi. Ciò comporta la necessità di assicurare nei centri principali ed intermedi la presenza dei necessari presidi con la creazione, ove mancanti:

- di Centri di Servizio dei medici di medicina generale associati (Casa della salute) nei quali insediare tutti i necessari servizi sanitari alla popolazione (centro prelievi, centro prenotazioni, attività ambulatoriale, ecc...)
- di Centri diurni diffusi e/o di case protette per la popolazione anziana, che, anche in relazione allo scenario di prevedibile crescita della domanda (nei prossimi 15 anni si stima una crescita del 14% circa della popolazione tra 65 e 75 anni, del 24% di quella fra 75 e 85 anni e del 28% di quella oltre gli 85 anni) nei prossimi anni saranno da potenziare o realizzare ex-novo ove mancanti, anche in connessione ed integrazione con centri civici e centri socio-culturali eventualmente già presenti sul territorio dell'Associazione Area Bazzanese.

13 *Accessibilità e mobilità*

Per la rete ferroviaria nell'ambito del PSC occorre dare maggiore valore urbanistico alle fermate/stazioni localizzandovi attrezzature e servizi pubblici e privati di richiamo, e favorire la nascita di attività che ne valorizzino il nuovo nell'ambito della organizzazione urbana e territoriale. Si aggiunge l'obiettivo di migliorare la accessibilità alle fermate/stazioni favorendo la dotazione di parcheggi pubblici e migliorandone la accessibilità pedonale e ciclabile.

Per l'assetto viabilistico su gomma nell'ambito del PSC occorre operare soprattutto sulle fermate; in particolare realizzando un miglioramento del confort a terra per i passeggeri e della sicurezza in fermata ed in accesso alla stessa (percorsi e passaggi pedonali, visibilità ecc.). Si segnala come obiettivo strategico anche la realizzazione, nei centri abitati principali e intermedi, di vere e propri punti di sosta attrezzati / "autostazioni" dotati di attrezzature di interscambio tra il mezzo privato e quello pubblico (bici, auto, moto); di percorsi di adduzione (ciclo pedonali) ed in corrispondenza di servizi maggiori e centralità urbane. Tra le politiche per la velocizzazione e regolarizzazione del servizio TPL si

indicano interventi di separazione dell'utenza debole (ciclisti e pedoni) dal traffico motorizzato.

Per l'assetto viabilistico si richiama la necessità in generale di migliorare le situazioni sfavorevoli attuali di sicurezza per la utenza debole lungo le principali direttrici della viabilità bazzanese urbana tra Riale e Bazzano, e per le due direttrici di fondovalle Samoggia e soprattutto per la fondovalle Lavino, richiamando anche in questo caso la necessità di assumere come obiettivo la separazione della mobilità ciclo pedonale dal traffico motorizzato.

L'obiettivo strategico del "Piano delle Qualità urbane dei servizi e dell'ambiente" è la realizzazione di un sistema unitario di piste ciclabili di rango intercomunale che colleghi in sicurezza i centri abitati di rango principale ed intermedio e che sia coordinato con il sistema dei principali servizi e le centralità urbane e con le fermate /stazioni del SFM e dei punti di soste attrezzati / "autostazioni" del TPL.

Il sistema delle reti di piste ciclabili deve necessariamente adeguarsi alla struttura del sistema insediativo e della morfologia del territorio.

Si pone con evidenza la necessità di distinguere tra il sistema insediativo di alta pianura della fascia della bazzanese, quello pedecollinare di fondo valle Samoggia e Lavino e quello collinare e pedemontano. Il primo sistema è caratterizzato dalla relativa vicinanza tra i centri abitati principali (circa 15 Km tra Riale, Zola P, Ponte Ronca, Crespellano e Bazzano) e tra l'asse bazzanese e i centri di Magazzino e Calcara, da differenze altimetriche e pendenze contenute e da una maggiore concentrazione di popolazione inurbata.

Il secondo, relativo ai sistemi insediativi di fondovalle Samoggia e Lavino, vede una relativa facilità di accesso ciclabile, per pendenze e distanze, di questi centri ai principali centri della direttrice bazzanese. Si tratta dei centri di Monteveglio e Stiore a circa 6/7 Km da Bazzano e dei centri intermedi del fondo valle Lavino di Calderino (a circa 7 km da Zola) e Monte San Giovanni (a circa 7 km da Calderino).

Diversamente deve considerarsi la accessibilità ciclabile nelle zone collinari al centro principale di Castelletto di Serravalle ed un suo collegamento ciclabile con Zappolino e Bersagliera; così come l'estensione del collegamento ciclabile di fondovalle Lavino con i centri di Oca e Badia. Si tratta infatti di percorsi di collegamento ciclabile per la accessibilità di centri minori con centri abitati di rango principale (Castelletto) o intermedio (Calderino, Monte San Giovanni) e con caratteristiche altimetriche più critiche.

Per il territorio pedemontano si è valutato invece che i collegamenti ciclabili debbano assumere un diverso ruolo orientato non tanto a garantire una accessibilità "lenta" tra i centri del sistema insediativo urbano, ma debbano assumere un ruolo di valorizzazione delle potenzialità turistiche delle risorse paesaggistiche, storiche ed ambientali rientrando

in questo caso in un progetto diverso legato alla sentieristica, alle strade dei vini e dei sapori, a percorsi ciclo-pedonali e carrabili di fruizione escursionistica, enogastronomia e paesaggistica in funzione della promozione turistica del territorio. I materiali e le elaborazioni fornite nel Quadro Conoscitivo individuano elementi per la costruzione di questi percorsi sia in territorio collinare e pedemontano che di alta pianura e collinare.

All'interno di tale elaborazione, riguardante tutto il territorio della Associazione Bazzanese, il sistema della sentieristica escursionistica e dei percorsi ciclabili delle aree pedemontane, unitamente al sentiero Samoggia, può assumere valore programmatico prioritario unitamente ai collegamenti ciclabili interurbani della direttrice bazzanese e dei fondovalle Samoggia e Lavino. I percorsi intercomunali carrabili di fruizione enogastronomia e paesaggistica assumono una valenza di rango sovracomunale e per essere pienamente fruibili necessitano di interventi di miglioramento nella manutenzione e messa in sicurezza. Va inoltre previsto (come per la sentieristica ed i percorsi ciclabili escursionistici) un sistema di attrezzature di base quali piazzole di sosta, parcheggi scambiatori con le fermate di trasporto pubblico locate su gomma o ferro, rastrelliere per biciclette, punti acqua ecc. e di segnaletica omogenea per garantire la riconoscibilità delle diverse tipologie di percorso, l'origine e la destinazione, la durata prevista del percorso ecc. Tali opere possono essere considerate a pieno titolo tra gli interventi per la infrastrutturazione e valorizzazione turistica del territorio a scala sovracomunale e messe in collegamento anche con i circa 200 eventi religiosi, sportivi, culturali, commerciali e fieristici organizzati nel corso dell'anno nelle varie località e comuni dell'Area Bazzanese.

14. *Il sistema delle attrezzature culturali e civiche*

Il sistema dei servizi culturali e civici è ben distribuito e capillarmente diffuso nell'area dell'Associazione intercomunale Area bazzanese: tutti i centri capoluogo sono dotati di Biblioteca; sono presenti musei sia a Bazzano che a Zola (Ponte Ronca) nonché Teatri e Cinema che sono al servizio di tutto il territorio dell'Associazione ed oltre.

Si ricorda che la presenza di una biblioteca è indicata tra le dotazione di servizi di base da garantire in tutti i centri capoluogo eventualmente estesa anche ai centri principali di sviluppo di Riola e Ponte Ronca. Per il raggiungimento di tali obiettivi si tratterebbe di realizzare una nuova biblioteca locale nel centro abitato di Riale, ed integrare strutture esistenti nel centro principale di Ponte Ronca. Con la realizzazione di una biblioteca locale anche a Calcara (circa 2000 abitanti) ed a Monte San Giovanni (circa 1400 abitanti) si realizzerebbe l'obiettivo di qualità di estensione e del potenziamento della rete di biblioteca locali in tutti i 9 centri abitati principali ed intermedi.

Per quanto riguarda la presenza di strutture locali di aggregazione civica e/o sociale sono presenti nel territorio varie tipologie di servizi (centro culturale, civico, sala polivalente, socio ricreativo, giovanile, spazio musica) con una distribuzione più o meno capillare in funzione delle caratteristiche dei vari territori. Tali strutture civiche locali possono

costituire luoghi di incontro, aggregazione e coesione sociale nonché elemento di rafforzamento del ruolo identitario dei centri abitati anche minori. La dimensione di queste strutture e la offerta di diverse funzioni/attività può diversamente strutturata per rango e ruolo dei centri. Il potenziamento e diffusione della rete delle strutture civiche locali può passare anche attraverso il recupero e riuso di spazi pubblici locali esistenti anche di dimensioni relativamente modeste (100 – 150 mq.) ed in località minori del territorio.

L'obiettivo strategico che si assume è di garantire strutture locali di aggregazione (con diversi livelli di prestazioni e polifunzionalità) non solo negli 11 centri principali ed intermedi, ma anche nei centri minori e nei centri intermedi di confine di Bortolani/Tolè e Magazzino di Bazzano e Savignano.

15. *Il sistema dei servizi legati allo sport e al tempo libero*

Anche il sistema dei servizi legati allo Sport ed al Tempo libero è già ben strutturato; in ciascun centro capoluogo principale od intermedio è nella quasi totalità dei casi già presente un Impianto Sportivo polivalente dotato delle principali attrezzature (Campo calcio/Stadio, campi tennis, basket, pallavolo, piste di atletica, ecc...), alcune delle quali dotate di copertura, generalmente gestite dalle associazioni sportive presenti sul territorio. Negli stessi centri sono già presenti Palazzetti dello sport e/o Palestre, queste ultime a volte legate alle strutture scolastiche ma utilizzate anche per l'effettuazione di attività sportive da parte della cittadinanza. A Zola Predosa è presente una Piscina Comunale, anch'essa gestita dalla locale associazione sportiva, a valenza territoriale, mentre a Savigno ed a Fiorella di Zola Predosa sono in essere piscine di proprietà e gestione privata, a carattere stagionale (utilizzo estivo). In alcuni dei restanti centri, sia principali che minori, sono comunque presenti impianti al servizio della popolazione degli stessi centri, in qualche caso in connessione con i centri civici (Ponte Ronca, Calcara, Monte S. Giovanni, Montepastore). Sono inoltre presenti alcune strutture, poste in territorio rurale, anch'esse di proprietà e gestione privata, quali centri ippici/maneggi (Crespellano, Savigno, Monteveglio), Golf (Chiesanuova di Monte S. Pietro e Monteveglio) e Centro di tiro con l'arco (Savigno).

Gli obiettivi in questo settore sono in prima fase quelli di individuare i Centri sportivi che, in base alle caratteristiche funzionali, all'accessibilità, all'utenza, possono costituire polarità strategiche possibili di ampliamento e qualificazione, poi di mettere in rete le strutture già presenti nei diversi centri, prevedendo i necessari interventi di potenziamento e riqualificazione e rafforzando la dotazione di strutture di base (campi polivalenti) anche nei centri minori in parallelo e connessione con il potenziamento dei centri civici di cui al punto precedente.

In particolare occorre che ciascuno degli 11 centri principali ed intermedi ove è prevista crescita e/o di consolidamento dei centri stessi, sia dotato:

- di un Impianto sportivo polivalente con una dotazione minima costituita da Campo Calcio/calciotto, Campi Tennis, Campo Basket/pallavolo/pista pattinaggio atti a svolgere attività sportiva a livello amatoriale;
- di una struttura sportiva coperta (Palestra o Palazzetto dello Sport) nelle quali sia possibile svolgere oltre che attività fisiche di carattere individuale anche attività di gruppo con particolare riferimento agli sport di squadra (Basket, Pallavolo, eventualmente calciotto).

Anche in due dei centri di confine (Magazzino e Bortolani) è opportuno che tali dotazioni siano assicurate in considerazione delle dimensioni che gli stessi assumono sommando la popolazione presente a quella residente nei limitrofi centri ubicati "oltre confine" (nello specifico complessivamente 765 ab. per Magazzino comprensivo della porzione posta in Comune di Savignano sul Panaro e 1.069 ab. per Bortolani e Tolè di Vergato). Dette dotazioni sono in parte già assicurate (Bortolani e Tolè) ed in parte previste dai vigenti piani programmatori (Magazzino) o nella porzione di territorio facente parte dell'Associazione od in quella del vicino centro "extra-associazione".

Gli impianti di maggiori dimensioni, già ora presenti (es. Piscina di Zola Predosa) ed aventi caratteristiche che possono consentirne anche un uso agonistico nonché quelli eventualmente programmati possono svolgere un importante ruolo a livello territoriale per dare risposta alla domanda che proviene dalla popolazione dell'intero territorio dell'Associazione e dai Comuni contermini.

16. *Programmazione dello sviluppo delle dotazioni*

Per l'attuazione degli obiettivi sopra richiamati il Comune redige in sede di POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., il Documento programmatico per la qualità urbana, che contiene la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi pubblici e di interesse pubblico programmati, perseguendo obiettivi di miglioramento dei servizi, di qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile.

17. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il POC:

- individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali, di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei servizi di cui ai commi precedenti. A tal fine verifica lo stato dei servizi e delle aree pubbliche in ciascuna località, in termini quantitativi e qualitativi e individua le principali esigenze;
- sulla base dello stato dei servizi, definisce, per ciascun intervento di nuova urbanizzazione o di riqualificazione urbana che si intende mettere in attuazione, il tipo

di attrezzature e servizi pubblici da realizzare da parte dei soggetti attuatori, l'eventuale quantità di aree da cedere anche al di sopra dei valori minimi di cui al punto seguente, nonché, ove occorra, la localizzazione di tali aree (orientativa o vincolante, a seconda delle esigenze, a discrezione del POC stesso);

- individua gli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio di aree, sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature....) da attuarsi direttamente da parte del Comune nell'arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di spesa di massima e le previsioni di finanziamento.

18. Il POC, inoltre, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i., contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:

- l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii.
- una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente l'attuazione del Piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale;

Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private. Gli interventi di riqualificazione urbana sono disciplinati dal POC sulla base delle disposizioni dell'art. 30 commi da 2-ter a 2-quinquies della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione definiti dal PSC, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000

19. In applicazione dell'art. 10.5 comma 5 del PTCP, nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
- delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004, ricadano all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane (vasche di laminazione);

- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerate dotazioni ecologiche.

20. Pur senza escludere il ricorso alle procedure di esproprio ove occorra, si prevede di ottenere le ulteriori aree per dotazioni che si renderanno necessarie prioritariamente attraverso i meccanismi perequativi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., anche attraverso concentrazione o trasferimento dei relativi diritti edificatori, alle condizioni e nei limiti stabiliti all'art. 6.4, entro ambiti per nuovi insediamenti, con la conseguente acquisizione gratuita delle aree nell'ambito dell'attuazione di tali ambiti.
21. *Concorso alla realizzazione delle dotazioni: direttive al RUE e al POC*
In base agli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC ed ai criteri perequativi di cui all'art.4.8, per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della cessione al Comune di una quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi, nonché della realizzazione di opere, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti del presente articolo.
22. Sono esenti da tale onere i soli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi nell'ambito di PUA già approvati al momento dell'adozione del PSC, per i quali valgono i relativi obblighi di convenzione.
23. In applicazione dell'art. A-26 comma 7 lettere a) e c), della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. il RUE stabilisce i casi e le condizioni in cui l'onere di cui al presente articolo può essere monetizzato, nei limiti degli interventi edilizi disciplinati dal RUE stesso, in base a quanto stabilito all'art. A-26 legge 20, comma 7:
- a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e l'Amministrazione, attraverso il POC, valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di realizzare le dotazioni, in tutto o in parte, al di fuori del comparto oggetto di intervento e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso;
 - c) nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva

realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.

24. Negli interventi programmati dal POC ricadenti negli ambiti per nuovi insediamenti e negli ambiti da riqualificare le quantità previste (dalle schede normative del PSC e in ogni caso nella misura minima definita dal RUE (non inferiore a 30 mq. per abitante) devono essere effettivamente realizzate e cedute, non potendo essere monetizzate. E' compito del POC stabilire inoltre, per ogni intervento o comparto, la quota di aree da sistemare a parcheggio pubblico e la quota da sistemare a verde pubblico ovvero da destinare ad altri tipi di servizi, applicando il principio generale stabilito dall'art. A-26 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., dell'obbligo per il soggetto attuatore della cessione delle aree per dotazioni territoriali, della realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione, della realizzazione delle dotazioni ecologiche e del concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Qualora siano previsti nel POC interventi ricadenti nel centro storico o negli ambiti consolidati, il POC stesso stabilisce gli eventuali casi di possibile monetizzazione parziale o totale
25. In quanto contributi di sostenibilità direttamente connessi alle trasformazioni programmate dal POC, le somme introitate in forma monetaria ai sensi del presente articolo sono finalizzate dal POC alla realizzazione di nuove dotazioni o all'adeguamento delle dotazioni preesistenti.

Art. 5.3 ECO - Dotazioni ecologico-ambientali

1. Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:
 - le fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 2.20;
 - le fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.21;
 - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.328, con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua;
 - le vasche di laminazione;
 - le fasce di attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di progetto e le fasce di rispetto delle emittenti radio-televisive, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;
 - le fasce di rispetto dei depuratori e le fasce di rispetto dei cimiteri, individuate nella Tav. 1.3, ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione;
 - le fasce di rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici (rappresentate e normate nelle tavv. 1.3 e 2 e 3 del PSC, e più in dettaglio nelle tavole del RUE);
 - le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento di standard di qualità ambientale degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano (rappresentate e normate nel RUE);

- le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte dal PSC attraverso la Valsat e dal RUE per i nuovi insediamenti.
- 2. Per quanto riguarda gli ambiti per nuovi insediamenti per residenza e servizi e i nuovi ambiti specializzati per attività produttive, il PSC e il RUE stabiliscono standard minimi di permeabilità del suolo rispetto alla superficie territoriale da rispettare nei piani attuativi, ai fini dello sviluppo delle dotazioni ecologiche.
- 3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del PSC, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE (criteri di recupero e riuso dei fabbricati).

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE

Art. 5.4 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni

1. Il PSC definisce i criteri di localizzazione e dimensionamento delle previsioni per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive secondarie e terziarie sulla base di una programmazione dell'offerta definita in forma associata fra i Comuni dell'Associazione Area Bazzanese e la Provincia di Bologna, tenendo conto delle disposizioni del PTCP.
2. In base a tale programmazione intercomunale sono individuati:
 - a) "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale" di cui promuovere prioritariamente lo sviluppo e in cui concentrare gli investimenti per la qualificazione come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
 - b) "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale", da consolidare nella loro dimensione attuale.
3. Le situazioni insediate di stabilimenti industriali classificati a rischio di incidente rilevante (RIR) e le relative "aeree di danno" sono rappresentate nella tav. 1.3 del PSC; esse sono soggette alla disciplina dell'art. 8 del D.Lgs 344/99.
4. L'articolazione degli ambiti produttivi **è definita dai successivi articoli da 6.25 a 6.30.**
5. Il dimensionamento degli ambiti specializzati per attività produttive nel PSC è il seguente:
 - Risulta dall'analisi svolta per la definizione dell'Accordo Territoriale sottoscritto, che sono presenti sul territorio dell'Associazione 26 ha di aree produttive residue di PRG non convenzionate (di cui 23 in ambiti sovracomunali), da confermare con il PSC.

Circa 110.000 mq. di SU sono presenti in piani particolareggiati convenzionati, corrispondenti a circa 30 ha residui di ST.

- Si assume nell'Accordo Territoriale come riferimento per il dimensionamento dell'offerta di nuove aree produttive nel territorio dell'Area Bazzanese nel prossimo quindicennio il valore complessivo di circa **85 ha di ST**, nei quali rientreranno le quote pari a circa 26 ha di residui dei piani urbanistici non convenzionati confermati dal PSC, così come le quote di offerta insediativa vincolate al trasferimento di previsioni di piani vigenti considerate incongrue dall'Accordo, pari a circa 9 ha, e la nuova previsione di circa 3 ha di ST nell'ambito di Magazzino

6. Oltre che negli ambiti specializzati, una quota di nuove superfici per attività commerciali di vicinato e di medio piccola dimensione e per attività artigianali compatibili, di servizio e terziarie potrà essere realizzata in forma distribuita negli ambiti da riqualificare e nel tessuto residenziale degli ambiti per nuovi insediamenti urbani.
7. Attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti produttivi. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi di attività secondarie negli ambiti specializzati per attività produttive la dotazione obiettivo di aree per attrezzature e spazi collettivi è assunta pari al 15% della superficie territoriale interessata. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti produttivi di attività commerciali, terziarie e turistiche la dotazione obiettivo è pari a 100 mq. ogni 100 mq. di nuova superficie che verrà edificata o ridestinata a tali usi.

E' compito del POC stabilire, anche differenziando per ciascun intervento:

- la quantità minima di tali aree pubbliche di cui ai punti precedenti, che dovrà essere sistemata a parcheggi e verde pubblico;
- le caratteristiche e funzioni della sistemazione di ulteriori aree a verde attrezzato fruibile oppure con alberature ad alto fusto in funzione della mitigazione dell'impatto paesaggistico, o ancora in funzione ecologica.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.1 Classificazione del territorio comunale: Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni

1. **La classificazione del Territorio comunale, effettuata** ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., **è riportata nelle Tav. 3 in scala 1:5.000 del PSC**. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi.
2. All'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nelle Tav. n. 3, il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, le dotazioni territoriali di rilievo urbano e sovracomunale.
3. All'interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. n. 3, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.
4. **Il POC provvede**, ai sensi dell'art. 28 comma 3 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., **a definire e specificare** le indicazioni del PSC. Le perimetrazioni introdotte dal PSC in merito a prescrizioni di vincolo ambientale, paesaggistico e storico-culturale (Titoli 2 e 3 delle presenti Norme) sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.
5. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) della L.R. n. 20/2000 non è considerata variante al PSC la rettifica non sostanziale della perimetrazione effettuata in sede di POC degli ambiti del PSC (purché la rettifica non riguardi ambiti soggetti a disciplina di tutela), a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art. 6.2 Classificazione del sistema insediativo

1. Il PSC definisce uno stretto rapporto tra la gerarchia funzionale dei centri abitati, il loro scenario di crescita e la dotazione minima di servizi pubblici e privati, la presenza di trasporto pubblico e SFM e delle condizioni di sostenibilità ambientali, delle reti infrastrutturali e di mobilità.
2. I livelli di dotazione di servizi minimi e di base, di sostenibilità ambientale e di accessibilità/infrastrutturazione sono definiti dal PTCP. Il raggiungimento di un adeguato livello di prestazioni del sistema delle qualità urbane, dei servizi e dell'ambiente

costituisce quindi strategia strutturante fortemente l'assetto di piano del sistema insediativo, ma costituisce anche criterio fondativo per la classificazione dei centri abitati e la loro gerarchizzazione funzionale e condizione indispensabile per la attuazione delle politiche di crescita, consolidamento e qualificazione dei centri abitati..

3. Gerarchia dei centri abitati in rapporto al loro rango e ruolo in termini di prestazione di livelli di qualità urbana e dei servizi.

3.1 I cinque *centri principali del sistema insediativo della bazzanese*:

Bazzano, Crespellano, Ponte Ronca, Zola Predosa, Riale

sono :

- riconosciuti idonei alla crescita insediativa
- caratterizzati dal mix di funzioni, - da interventi di microubanistica
- dalla qualità dei servizi riferiti ad un territorio vasto, con relazioni di scala intercomunale nell'ambito bazzanese

3.2 I due *centri principali dell'area collinare - pedemontana*:

Savigno e Castelletto di Serravalle

- sono riconosciuti idonei ad una crescita insediativa condizionata in termini quantitativi al contenimento del territorio urbanizzato secondo i criteri del quantitativi dell'art.10 del PTCP 4 e ad interventi di completamento ed integrazione del tessuto insediato,.
- in quanto centri principali si considera che anche questi centri debbano perseguire gli obiettivi qualitativi dei centri principali della bazzanese e cioè debbano essere caratterizzati da interventi di micro urbanistica dal mix di funzioni,
- dalla qualità dei servizi riferiti al proprio territorio con relazioni di scala intercomunale nell'ambito bazzanese.

3.3. Il *centro intermedio di Monteveglio*: centro abitato dell'area collinare ove si conferma la crescita insediativa del PSC vigente già pianificata entro i limiti quantitativi di crescita condizionata del Territorio Urbano (definita secondo i criteri dell'art.10 del PTCP) e, come i restanti centri della Valle del Samoggia, è considerato ora centro da consolidare. Come i medesimi centri principali di Savigno e Castelletto di Serravalle persegue medesimi obiettivi qualitativi:

- degli i interventi di micro urbanistica
- di mix di funzioni
- di qualità dei servizi riferiti al proprio territorio con relazioni di scala intercomunale nell'ambito bazzanese.

⁴ Norme PTCP – art.10.8 – per i centri abitati della Valle del Samoggia il PSC potrà prevedere una estensione complessiva del territorio urbano che non superi del 5% la estensione complessiva di quello definito dal PRG vigente al momento di approvazione del PTCP

3.4 I tre centri intermedi:

Calderino, Monte San Giovanni ⁵ e Calcara.

da qualificare attraverso interventi coordinati di microubanistica diffusa ⁶ e di razionalizzazione dei tessuti insediativi esistenti:

sono centri che svolgono un importante ruolo di presidio nel proprio territorio e pertanto si assume che anche questi centri debbano perseguire gli obiettivi qualitativi dei centri principali e cioè debbano essere caratterizzati:

- dal mix di funzioni,
- dalla qualità dei servizi riferiti al proprio territorio con relazioni di scala intercomunale nell'ambito bazzanese

3.5 I due centri intermedi di confine:

Magazzino e Bortolani

che svolgono un importante ruolo di presidio nel proprio territorio, sono centri:

- da qualificare attraverso interventi coordinati di micro urbanistica diffusa e di razionalizzazione dei tessuti insediativi esistenti e o da consolidare attraverso azioni di concertazione urbanistica intercomunale orientata a qualificare il mix di funzioni, e a raggiungere il livello di dotazione minima di servizi definita dal PTCP della Provincia di Bologna attraverso una integrazione con le dotazioni presenti rispettivamente con il centro di Magazzino in comune di Savignano e del centro abitato di Tolè in comune di Vergato. Tali obiettivi costituiscono elemento di sostenibilità per la realizzazione degli insediamenti residenziali residui dei PRG vigenti in entrambi i centri e per le nuovi residenziali introdotte dal PS a Magazzino.

3.6 Centri minori:

Chiesa Nuova, Madonna dei Prati, San Martino in Casola, Muffa, Ponte Samoggia, Stiore, Rivabella, Gesso, San Pancrazio, Bersagliera, Zappolino, Ziribega, Fagnano, Monte Pastore, Oca, Badia, Vedeghetto, Villa-Samoggia, Cavara, San Prospero, Rodiano.

Sono da consolidare nella configurazione attuale senza aumento di carichi urbanistici residenziali e da mantenere funzionalmente attivi, favorendo il miglioramento del mix di

⁵ art.10.8 del PTCP - per i centri abitati della Valle del Lavino il PSC potrà prevedere una estensione complessiva del territorio urbano che non superi la estensione complessiva di quello definito dal PRG vigente al momento di approvazione del PTCP

⁶ I centri oggetto di interventi micro urbanistici coordinati di qualificazione diffusa dei tessuti insediativi esistenti (politiche di riqualificazione e miglioramento, sostituzione ed integrazione funzionale) con applicazione di criteri di perequazione. La consistenza quantitativa di tali interventi in termini di aumento di carico urbanistico abitativo è da commisurarsi al raggiungimento del livello della dotazione dei servizi minimi e di base e dotazioni territoriali definiti dal PTCP

funzioni per stimolare la presenza di servizi privati. Si tratta di centri sostanzialmente privi o con una dotazione minima di servizi pubblici insufficiente, che tuttavia possono svolgere un ruolo di ulteriore presidio del proprio territorio e per la difesa e valorizzazione dell'identità storica dei luoghi, la permanenza di una dotazione minima di spazi pubblici e attrezzature civiche minime come punto di incontro e di aggregazione della comunità locale va considerata in tal senso. In tali centri sono ammessi nei limiti qualitativi, secondo gli indirizzi del PTCP, gli interventi di micro urbanistica di miglioramento e riqualificazione diffusa dei tessuti esistenti.

3.7 *Nuclei e borghi rurali*

Sono gli insediamenti nel territorio rurale che hanno perso o comunque non possiedono caratteristiche funzionali legate alla attività agricola e che rappresentano oggi insediamenti in prevalenza residenziali da conservare nell'assetto attuale. Tali centri sono da riqualificare e recuperare con la presenza di servizi privati e pubblici esercizi, attraverso il riuso funzionale degli edifici esistenti, o attraverso politiche di consolidamento collegate ad interventi di manutenzione e gestione del territorio rurale (art. 7.7 delle presenti Norme).

4. In sintesi, in relazione al ruolo ed al rango di questi centri rispetto al sistema delle qualità urbane e dei servizi, si possono distinguere tre livelli:
 - a. gli 11 centri principali e intermedi, ove è concentrato circa il 70% della popolazione, in cui garantire e migliorare una dotazione di servizi pubblici e privati minimi o di base relazionandosi anche ad un bacino di utenza più ampio e con relazioni intercomunali;
 - b. i restanti centri minori ed i borghi rurali, in cui è insediato circa il 10% della popolazione, e che risultano privi o con una dotazione insufficiente di servizi minimi, ove favorire la permanenza o l'inserimento di servizi privati o di una dotazione minima di spazi pubblici e attrezzature civiche/sociali minime; come punto di incontro e di aggregazione della comunità locale. Tali servizi permettono a questi centri di svolgere un ruolo di ulteriore presidio del proprio territorio e di difesa e valorizzazione dell'identità storica dei luoghi.
 - c. i 2 centri di confine (con meno dell'1% della popolazione) dove il raggiungimento di una dotazione minima di servizi viene garantita a scala locale attraverso una di integrazione intercomunale così da garantire una migliore qualità degli insediamenti ed il completamento delle previsioni urbanistiche.
5. La gerarchizzazione dei centri non è solo in funzione delle opportunità di crescita assegnate dal PSC per la distribuzione delle previsioni insediative, ma anche definizione di una rete di attestamento consolidatasi nel tempo come testimonianza dello sviluppo insediativo in epoca storica e più recente, che consente di localizzare azioni di

consolidamento, qualificazione e sviluppo per un rafforzamento, anche attraverso il sistema delle qualità urbane, dei servizi e dell'ambiente, del ruolo di presidio del territorio, di coesione sociale delle comunità locale e di identità urbano territoriale del sistema insediativo urbano.

6. Nella definizione di uno scenario di riferimento per la formulazione nel PS degli indirizzi del "Piano per le qualità urbane , dei servizi e dell'ambiente" , da declinarsi nel "Documento programmatico per la Qualità urbana" dei POC redatti in forma coordinata, si ritiene quindi utile riportare il livello di prestazioni di servizi, qualità urbana ed ambientale, anche in rapporto al sistema insediativo ed al ruolo ed al rango dei centri abitati così come definiti dal Documento Preliminare e dallo Schema di assetto territoriale condivisi con la Provincia di Bologna.

Nello specifico con il PSC si definiscono i luoghi e gli ingredienti per il potenziamento e la nervatura strutturale dei capoluoghi e degli altri centri urbani rafforzando il sistema dei servizi locali e di rango (intercomunale o sovracomunale) con particolare attenzione ai servizi scolastici ed al sistema degli spazi ed attrezzature legate alla cultura, allo spettacolo ed alle attività sportive e ricreative.

Art. 6.3 Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a RUE

1. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina **le trasformazioni nel rispetto delle disposizioni dell'art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.** Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili in via transitoria sugli edifici ricadenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l'attuazione nel POC, ovvero in attesa dell'attuazione delle trasformazioni previste dal POC.
2. ***Il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento e relative condizioni e modalità per le quali il permesso di costruire, entro qualunque ambito di PSC, è condizionato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo (IUC - Intervento Unitario Convenzionato).***
3. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e nel rispetto dell'art. 4.6 del PSC commi 1-3, agli interventi disciplinati dal RUE considerati significativi nelle trasformazioni dello stato urbanistico dei luoghi, il RUE definisce al riguardo, in coerenza con i criteri generali fissati dal PSC, le modalità di applicazione dei criteri perequativi e le soglie tipologiche e dimensionali del campo applicativo.

Art. 6.4 Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a POC

1. Il POC è predisposto ***nel rispetto dei contenuti dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.e***

*i. L'Amministrazione Comunale predispone il POC attraverso la consultazione pubblica **di cui al comma 10 del citato art. 30.***

2. Il POC disciplina le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l'obbligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, ovvero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effettuare, procedure di attuazione diretta, attraverso il rilascio del permesso di costruire subordinato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
3. Nella formazione dei POC la programmazione degli interventi relativi ai centri intermedi e minori deve essere rapportata alle specifiche condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale (ed in particolare alla capacità e alle condizioni delle reti infrastrutturali e dei servizi) che si riscontrano nel territorio interessato al momento della formazione del POC.
4. Il PSC individua alcuni interventi che comportano la definizione dei diritti edificatori perequativi da assegnare, di un progetto unitario e del relativo convenzionamento, pur non richiedendo necessariamente l'approvazione di un PUA. Tali interventi si possono attuare soltanto previo inserimento nel POC, nel quale si assegnano i diritti edificatori e si definiscono gli impegni in termini di contributo di sostenibilità e le modalità di attuazione attraverso approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo (IUC - Intervento Unitario Convenzionato).

Tali IUC, ciascuno con propria sigla, sono riportati oltre che nella cartografia del RUE anche in quella del PSC, e sono:

- **a Bazzano: IUC BZ.2 – IUC BZ.3**
- **a Crespellano: IUC CR.2**
- a Monte San Pietro: IUC MP.16 – IUC MP.17
- a Montevoglio: IUC MV.1
- a Zola Predosa: IUC ZP.3 – IUC ZP.4 – IUC ZP.6. – IUC ZP.11

Le Norme del RUE riportano una sintetica indicazione dei contenuti di ciascun intervento, che dovranno essere compiutamente definiti in sede di POC.

5. Il POC:
 - a) individua le aree ricadenti negli ambiti da riqualificare e negli ambiti urbanizzabili (di cui agli artt. 4.14 e 4.20) da interessare con interventi di trasformazione urbanistica;
 - b) individua le aree che l'Amministrazione comunale intende acquisire per finalità pubbliche attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica, anche eventualmente ricadenti negli ambiti consolidati o nel sistema insediativo storico;

- c) definisce il perimetro e l'estensione di ciascun comparto di attuazione, anche a forma di 'arcipelago', da attuare con un unico PUA, ovvero definisce le regole e le condizioni per la costituzione di comparti ad arcipelago, anche comprendenti aree di cui alla lettera b) se opportuno;
 - d) per ciascun comparto stabilisce le linee-guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità insediativa, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso, l'estensione massima della superficie fondiaria pertinenziale all'edificazione e il correlato obbligo di cessione al Comune delle restanti aree;
 - e) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, sociali ed economiche degli interventi da realizzare e individua graficamente lo schema di massima della viabilità, le porzioni ove concentrare la nuova edificazione, le aree da sistemare e cedere al Comune come attrezzature e spazi collettivi, la specifica funzione a cui tali aree vanno destinate, le dotazioni ecologiche e ambientali da realizzare, nonché, eventualmente, individua gli edifici preesistenti da conservare o da demolire, con specifico riferimento alle condizioni di sostenibilità definite dalla ValSAT;
 - f) definisce il livello di cogenza delle individuazioni grafiche di cui alla lettera precedente ovvero i limiti di ammissibilità di eventuali scostamenti in sede di PUA;
 - g) definisce le condizioni di infrastrutturazione e di sostenibilità ambientale a cui l'attuazione degli interventi è subordinata e le opere di infrastrutturazione, o di mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in parte, dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
6. Nella definizione della capacità insediativa da realizzare in ciascun comparto, il POC assegna:
- i diritti edificatori spettanti alla proprietà del suolo di tutte le aree facenti parte del comparto, di cui definisce l'entità entro i limiti di cui al precedente art. 4.6;
 - gli eventuali ulteriori diritti edificatori spettanti alla proprietà di edifici preesistenti compresi nel comparto;
 - la eventuale quota aggiuntiva di diritti edificatori nella disponibilità dell'Amministrazione comunale da collocare nel comparto per realizzare edilizia residenziale sociale o altre pubbliche finalità;
 - la eventuale quota di diritti edificatori da trasferire da o verso altri comparti.
- I limiti di insediabilità complessiva dell'ambito sono definiti dal POC in base a criteri di sostenibilità, tenuto conto delle indicazioni della ValSAT, ed in ogni caso non possono dar luogo, per le parti insediabili, a indici di utilizzazione territoriali superiori ai valori di

riferimento di Ut definiti ai commi 10, 11 di questo articolo.

7. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti sia aree comprese entro ambiti urbani consolidati diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 5, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle prime e la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto attuativo.
8. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, per un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:
 - il Documento programmatico per la qualità urbana **di cui alla lettera a-bis) del 2° comma dell'art. 30 della L.R. 20/2000 2 s.m.e i.**;
 - l'indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di servizi pubblici e di pubblica utilità;
 - l'indicazione dei progetti **di cui al 6° comma dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.**;
 - l'indicazione delle aree da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio, **per le quali possono applicarsi le opportunità previste dall'art. 30 c. 11 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.**;
 - l'indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi;
 - ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l'individuazione delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l'elenco delle rispettive proprietà (L.R. 37/2002);
 - l'indicazione degli interventi o azioni da realizzare in materia di erogazione di servizi pubblici, anche in correlazione e coordinamento con i programmi e gli investimenti delle aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - la stima degli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale dalle opere e interventi di cui sopra, al netto degli oneri che potranno essere messi a carico di soggetti privati ovvero di altri Enti o società pubbliche, e la stima delle risorse finanziarie e delle fonti finanziarie con cui farvi fronte;
 - una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.

- 9.** Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti ***dei progetti e piani di cui al comma 8 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.***
- 10.** La densità insediativa edilizia che sarà stabilito dal POC per una determinata parte insediabile dell'ambito di nuovo insediamento o di riqualificazione (indice di utilizzazione territoriale Ut) sarà definita, in applicazione delle prescrizioni e delle direttive della scheda normativa del PSC, secondo i valori urbanisticamente appropriati al contesto specifico, e quindi l'edificabilità complessiva di tale area sarà costituita dalla sommatoria di:
- l'indice IP spettante alla proprietà;
 - eventuali quote di edificabilità trasferite da altre aree non edificabili che l'Amministrazione Comunale è interessata ad acquisire;
 - la quota di edificabilità aggiuntiva definita dal POC, spettante all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di ERS, da calcolare sulle aree acquisite dal Comune.
- 11.** Fatte salve indicazioni specifiche in sede di schede normative del PSC (in rapporto a situazioni insediative e funzionali particolari), si ritiene idoneo utilizzare indici di densità edilizia territoriale complessiva fra 0,20 e 0,30 mq/mq di Su. A tale indice territoriale corrispondono indici fondiari compresi indicativamente fra 0,40 e 0,55 mq/mq di Su. Nel caso di aree libere, ciò consente di concentrare l'edificazione di spettanza della proprietà del suolo, comprensiva della propria quota di urbanizzazioni e dotazioni di base, su circa un terzo della ST complessiva del comparto e di ottenere la cessione gratuita dei restanti due terzi circa. Nell'allegato "Schede relative agli ambiti" sono individuati per ciascun ambito gli obiettivi e le condizioni per le trasformazioni previste, oltre ad eventuali indirizzi per fissare le quantità di aree da cedere e/o di dotazioni da realizzare; rimane comunque in capo al POC, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'esatta definizione di tali quantità.
- 12.** Nei casi di cui al comma 12, in cui il PSC stabilisce un intervallo di valori di IP (cfr. art. 4.8 delle presenti Norme), è demandata al POC la precisazione del valore dell'indice perequativo, fermo restando che in ciascun POC a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasformazioni, e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso valore dell'indice perequativo.
- 13.** Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengano ricompresi in un comparto di attuazione, siano legittimamente presenti edifici, il PUA, anche in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del POC, può prevederne:
- a) la conservazione e recupero per destinazioni d'uso private compatibili con le disposizioni relative all'ambito in cui ricadono;
 - b) la demolizione, con adeguato recupero dell'area del sedime;
 - c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano o dopo il loro recupero, insieme alle aree su cui sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità;

questa terza possibilità è subordinata a specifica indicazione in tal senso contenuta nel POC, e all'accettazione del Comune, da manifestarsi in sede di approvazione del PUA.

Nel caso dei comparti previsti dai PRG ma non attuati, il PSC definisce:

- l'eventuale nuova scelta insediativa, attraverso stralcio della previsione o sua parziale o totale rilocalizzazione, in rapporto a condizioni di sostenibilità e/o a specifiche scelte di assetto;
- le nuove condizioni (morfologiche, funzionali, di carico urbanistico) e i criteri perequativi da applicare in coerenza con l'insieme delle trasformazioni previste dal PSC.

Il PSC attraverso le "Schede normative relative agli ambiti" e le schede di ValSAT individua per ciascun ambito gli obiettivi e le condizioni per le trasformazioni previste, oltre ai criteri da applicare in sede di POC per definire le quantità di aree da cedere e/o di dotazioni da realizzare.

Nel caso in cui dei diritti edificatori derivanti da casistiche di cui sopra vengano trasferiti in altri ambiti (per realizzare destinazioni d'uso previste in detti ambiti) l'entità dei diritti edificatori trasferiti può essere modificata dal POC (nel rispetto dei limiti previsti per gli ambiti di destinazione), tenendo conto sia della diversa destinazione d'uso, sia della diversa localizzazione territoriale.

CAPO II - NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 6.5 Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica

1. Il Sistema Insediativo Storico è costituito dall'insieme degli insediamenti di cui è tuttora riconoscibile l'origine storica, che costituiscono la struttura del territorio storicamente documentata. L'identificazione e la tutela attiva di questo patrimonio e di questa memoria costituiscono una delle finalità principali del PSC, da attuare attraverso il RUE e il POC.

Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 24.3.2000 n. 20, il PSC individua, perimetra e disciplina, in coerenza con la classificazione effettuata dal PTCP nella tav.1 e nell'Allegato E alle Norme "Elenco dei centri storici" il Sistema insediativo storico, costituito da:

CS - Centri storici di antica formazione

NS – Nuclei storici

IS – Sistemi di insediamento storico

TS – Tessuti insediativi storici di più recente formazione

ES - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico tutelati dal PSC.

Gli edifici e le aree di pertinenza ES rientrano nella disciplina urbanistica generale degli ambiti entro cui sono collocati, ma le disposizioni specifiche prevalgono su quelle generali, laddove in contrasto.

2. ***Il PSC individua nelle tavole 3 in scala 1:5.000, gli edifici di particolare interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 dell'allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.e i. e li sottopone alle specifiche condizioni di tutela di cui allo stesso articolo.***
3. Il RUE definisce, in base alla schedatura contenuta nel Quadro conoscitivo del PSC, la classificazione e le forme di tutela e modalità di uso e trasformazione compatibili per gli altri edifici di origine storica inclusi negli ambiti del Sistema insediativo storico perimetrati dal PSC come CS, NS, IS, TS, nelle aree ES, oltre agli altri edifici di origine storica negli ambiti AUC e in territorio rurale.

Art. 6.6 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico

1. Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi ineditati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.
2. Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.
3. Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP (articoli 8.1, 8.3, 8.5), sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC.

Art. 6.7 Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico

1. Tutte le unità edilizie di origine storica entro i perimetri del Sistema insediativo storico sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo, ed in base a tale classificazione il PSC individua in cartografia le unità edilizie di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., soggette alle categorie di intervento del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

2. La classificazione degli edifici e la disciplina degli interventi edilizi relativi ai centri storici CS e agli edifici entro i perimetri degli ambiti NS, IS, TS e delle aree di pertinenza storica ES è contenuta nel RUE, che con riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio di interesse storico e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo assegna le classi di intervento (Carta 3: Disciplina dell'insediamento storico).
3. Il RUE specifica con maggior dettaglio le modalità di intervento per gli edifici tutelati, le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici, nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato.
4. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici definite dal PSC e dal RUE, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione dei Centri e nuclei storici. A tal fine dovrà essere redatta un'indagine conoscitiva di dettaglio finalizzata alla definizione dello stato di conservazione immateriale e materiale del centro storico. In particolare deve essere effettuato un rilievo critico degli elementi costituenti: la struttura portante dei fabbricati, l'individuazione delle unità edilizie comprendenti oltre che il fabbricato anche gli spazi pertinenziali se presenti, eventuali tracce di affreschi, dipinti, elementi decorativi, stratificazione e pigmentazione degli intonaci. Il rilievo è finalizzato alla definizione dello stato di conservazione del bene, rispetto alla condizione originaria e alla crescita organica dello stesso. Deve essere effettuato il rilievo degli usi in essere al fine di definire la gamma degli usi compatibili e di classificare gli usi di "valore storico" per la tutela delle botteghe e delle attività artigiane. Deve essere effettuata l'analisi degli spazi aperti non costruiti pubblici e privati, verifica e dello stato di conservazione dei materiali presenti e degli arredi rilevati. Predisposizione di una classificazione degli spazi in base allo stato di conservazione rilevato al fine di definirne gli interventi ammessi e gli usi compatibili. Deve essere predisposta l'analisi degli spazi verdi pubblici e privati esistenti e degli elementi vegetazionali sia rispetto al valore botanico degli stessi che rispetto al valore storico culturale in relazione al periodo storico di impianto. Redazione della classificazione degli spazi verdi in relazione allo stato di conservazione.
5. In seguito agli approfondimenti conoscitivi necessari il POC può contenere progetti e/o programmi di intervento sia pubblici che privati volti alla conservazione dei centri storici e alla valorizzazione degli elementi rilevati come beni culturali. Per gli interventi privati può essere predisposto un progetto specifico al fine di integrare gli interventi edilizi con elementi di valorizzazione degli spazi pubblici. In particolare deve introdurre per gli interventi più significativi procedure perequative ai sensi del Titolo 4 atte ad innescare processi di valorizzazione dell'intero Centro Storico.
6. ***Nel caso di nuclei e centri storici con una presenza diffusa di ruderi classificati dal RUE come tali, l'Amministrazione Comunale può promuovere attraverso il POC la redazione di un progetto che abbia come obiettivo la valorizzazione culturale del complesso.*** Tale progetto potrà prevedere, nel rispetto dell'art. A-7 della L.R. 20/2000,

interventi di conservazione e consolidamento dei ruderi ed interventi di restauro scientifico nel caso di evidenze documentali, ma non potrà prevedere la ricostruzione integrale del nucleo o centro né il suo "ripristino tipologico".

Art. 6.8 CS - Centri storici

1. Per gli ambiti CS il PSC e più in dettaglio il POC definiscono obiettivi specifici e politiche di tutela e riqualificazione, attraverso l'integrazione di interventi pubblici e privati, al fine di valorizzare il ruolo del centro storico in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di promozione dell'identità storico-culturale dell'ambiente costruito.
2. ***Entro gli ambiti dei centri storici CS sono applicati i divieti di cui all'art. A-7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.***
3. Entro gli ambiti dei Centri Storici CS e nel rispetto degli obiettivi del PSC e della tutela delle unità edilizie di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione del centro storico. In particolare sono da incentivare e programmare in sede di POC interventi finalizzati alla qualificazione della rete commerciale nel centro storico, anche attraverso i Programmi di intervento locale relativi ai centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 20/2005.
4. Ai fini richiamati al comma 3 il Comune può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.
5. All'interno dei perimetri dei Centri Storici delle località di Bazzano e Castello di Serravalle, sono confermate dal PSC (Carta AB.PSC.1.3 e Carta AB.PSC.3) e dal RUE (Carta 3: Disciplina dell'insediamento storico) le classificazioni e le relative discipline contenute nei rispettivi Piani Particolareggiati vigenti.

Art. 6.9 NS – Nuclei storici

1. Sono costituiti da piccole strutture urbane o rurali di origine storica documentata perimetrale dal PSC, che pur non avendo la complessità dei centri, rappresentano elementi significativi del sistema insediativo storico; il PSC ne tutela l'integrità e la riconoscibilità complessiva, attraverso la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e la disciplina, affidata al

RUE, degli edifici che hanno conservato un valore testimoniale.

2. ***Entro gli ambiti NS sono applicati i divieti di cui all'art. A-7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.***
3. Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi progetto anche parziale su un edificio, storico e non, incluso nell'ambito NS deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa almeno all'isolato in cui si trova l'edificio e/o alla parte del nucleo NS che sia in relazione con l'intero ambito, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.
4. Entro gli ambiti dei Nuclei Storici NS e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione del nucleo storico. In particolare sono da incentivare e programmare in sede di POC interventi finalizzati alla qualificazione della rete commerciale/artigianale nel nucleo storico, anche attraverso i Programmi di intervento locale relativi ai centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 20/2005.
5. Ai fini richiamati al comma 3 il Comune può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

Art. 6.10 IS – Sistemi di insediamento storico

1. Sono costituiti da edifici, spazi ed elementi naturali e antropici che nel loro insieme, in virtù del sistema di relazioni esistente (di tipo percettivo, funzionale, storico-culturale), costituiscono elementi di qualità e identità del territorio rurale, di cui il PSC tutela la conservazione e promuove il recupero; a tal fine il PSC, oltre alla tutela degli edifici di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii, assegna al RUE il compito di classificare questi insediamenti, individuando le forme più idonee di tutela e gli usi compatibili.
2. ***Entro gli ambiti IS sono applicati i divieti di cui all'art. A-7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.***
3. Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento anche parziale su un edificio, storico e non, incluso nell'ambito IS deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa all'intero ambito, per consentire una verifica

accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.

4. Nel rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2 delle presenti Norme e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere, oltre a quanto previsto al comma 1 (trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico), altri interventi edilizi e urbanistici di recupero ambientale, paesaggistico ed architettonico, da attuare anche attraverso stralci funzionali, eventualmente nella forma di "progetto speciale" di cui all'art. 8.3 delle presenti Norme.

Gli interventi possono contemplare:

- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
 - l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.
5. La definizione dei perimetri dei sub-ambiti e degli obiettivi e condizioni per la trasformazione convenzionata, è compito del POC.

Art. 6.11 TS –Tessuti insediativi storici di più recente formazione

1. Sono costituiti da tessuti urbanistici di formazione tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX sec. di espansione di insediamenti antichi, ma riconoscibili per aver introdotto elementi di modernizzazione insediativa quali ad esempio i viali alberati, e gli insediamenti a pianta aperta (condominio in linea, casa con giardino, villino ecc...) di cui il PSC tutela la conservazione e promuove il recupero; a tal fine il PSC, oltre alla tutela degli edifici di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii, assegna al RUE il compito di classificare questi insediamenti, individuando le forme più idonee di tutela e gli usi compatibili.
2. Entro gli ambiti TS sono vietate le modifiche dei caratteri che connotano la struttura urbanistica, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'utilizzo di tipologie insediative non comprese tra quelle esistenti e l'alterazione significativo dei rapporti tra pieni e vuoti già urbanizzati. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale.
3. Il RUE individua Edifici e complessi di pregio storico-culturale e testimoniale, e li classifica con sigla TS. Il RUE disciplina in dettaglio le modalità di intervento negli ambiti TS, anche con riferimento alla tutela e qualificazione degli spazi esterni di pertinenza.
4. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle

infrastrutture del TS, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti dei CS, di cui all'art. 6.8 delle presenti Norme.

Art. 6.12 ES - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della Legge 20/2000 e ss. mm. e ii., il PSC individua gli edifici ed i complessi edilizi di interesse storico-architettonico unità edilizie di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., per i quali limita gli interventi ammissibili alle categorie della conservazione (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo) definite dall'Allegato alla L.R. 15/2013. Nel rispetto di tali limiti, gli usi ammessi e le categorie di intervento, sono definite dal RUE. Quando tuttora riconoscibile, il PSC individua e perimetra anche l'ambito spaziale che storicamente costituisce la pertinenza dell'edificio o del complesso, sia dal punto di vista funzionale che da quello ambientale e percettivo.
2. Entro le aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico ES sono vietate le modifiche dei caratteri funzionali e percettivi (corte colonica, sagrato, ecc.), l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici. Per gli edifici non storici inclusi nell'ambito ES, da ristrutturare o demolire, l'intervento di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione edilizia - anche con possibilità di spostamento del sedime entro la stessa area perimetrata - definito in base alle Norme del RUE può essere realizzato attraverso intervento diretto, e deve essere finalizzato al miglioramento della riconoscibilità dell'impianto storico e dell'assetto funzionale del complesso
3. Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento anche parziale su un edificio, storico e non, incluso nell'area di pertinenza degli edifici di interesse storico-architettonico ES, deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa all'intera area, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.
4. Nel territorio rurale il RUE, **ai sensi del comma 2 dell'Art. A-9 della Legge 20/2000**, individua inoltre **altri** Edifici e complessi di origine storica, di pregio storico-culturale e testimoniale nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato, e li classifica con sigla ES. Il RUE disciplina in dettaglio le modalità di intervento negli ambiti ES, anche con riferimento alla tutela e qualificazione degli spazi esterni di pertinenza.
5. Con la sigla ES-P il PSC individua situazioni insediative caratterizzate dal valore storico-culturale e testimoniale e da un particolare valore di tipo paesaggistico, per le quali gli interventi dovranno essere accompagnati da una attenta valutazione del contesto paesaggistico in cui si inseriscono gli edifici, delle visuali da salvaguardare e della

percezione degli edifici e del loro intorno dai punti di principale fruizione.

6. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 6.10 delle presenti Norme.
7. Ai fini di cui al **comma 6** il Comune può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

CAPO III – TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AUC

Art. 6.13 AUC - Definizione e perimetrazione

1. Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del PSC, ai sensi dell'art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 24.3.2000 n. 20, come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di sostanziale assenza di problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti, e che pertanto presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha valutato attraverso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e ambientali e la struttura funzionale) obiettivi e politiche di manutenzione e qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza, dell'accessibilità e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali e delle opportunità di socializzazione, affidandone al RUE la messa a punto operativa.
2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AUC sono disciplinate dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
3. Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC può assegnare al POC il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.

4. Il PSC individua, entro gli ambiti consolidati, le seguenti situazioni specifiche, per le quali detta direttive al RUE e al POC:

a. *AUC.r - Tessuti oggetto di interventi microurbanistici*

Tessuti insediativi degli ambiti urbani consolidati oggetto di interventi microurbanistici di qualificazione diffusa, da attuare attraverso il POC.

Il PSC assegna a tali ambiti (individuati nella tavola 3) obiettivi e politiche di riqualificazione e rigenerazione funzionale e morfologica del tessuto urbano esistente (attraverso interventi di miglioramento, sostituzione e integrazione del patrimonio edilizio, degli spazi pubblici e delle infrastrutture), con applicazione dei criteri della perequazione. La consistenza di tali interventi è da commisurare alla dotazione dei servizi, secondo gli indirizzi del PTCP. Le modalità di attuazione sono definite dal RUE e dal POC.

In questi ambiti il POC può assegnare agli ambiti inseriti un indice di utilizzazione territoriale massimo pari a 0,20 mq. di Su/mq. di St nei centri intermedi (Calcara, Calderino, Monte San Giovanni) e a 0,15 mq. di Su/mq. di St nei centri minori (Zappolino, Monte-pastore), con applicazione dei criteri perequativi, rapportando gli interventi alle condizioni di sostenibilità ambientale del territorio interessato; il POC può operare trasferimenti di diritti edificatori al fine della acquisizione di aree per usi pubblici.

b. *Ambiti urbani entro i quali si prevedono azioni di qualificazione delle funzioni urbane centrali*

Si tratta di parti dei tessuti consolidati esterni ai centri storici (perimetrati nella tavola 3) che nella strategia del PSC possono svolgere ruoli significativi attraverso Interventi puntuali di ridisegno e rafforzamento e qualificazione dei luoghi delle centralità urbane. A tal fine il POC può approvare progetti di riqualificazione, con particolare attenzione agli spazi pubblici, assegnando specifiche possibilità di intervento convenzionato, anche attraverso il trasferimento di diritti edificatori, motivate dall'interesse pubblico dell'intervento.

c. *Sub-ambiti soggetti a Intervento Unitario Convenzionato (IUC)*, per i quali la definizione progettuale e normativa dell'intervento ed i contenuti normativi specifici (al di là degli interventi ordinari definiti dal RUE) sono effettuati in sede di POC.

5. Il PSC individua le porzioni di ambiti AUC sedi di esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti in alimentari e non alimentari), la cui disciplina è di competenza del RUE, nel rispetto delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e dei Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99

6. Il RUE individua le porzioni di ambiti AUC sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)
7. Il RUE individua i sub-ambiti AUC.3 ed altri eventuali sub-ambiti degli ambiti AUC come urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. Le soglie dimensionali di sostenibilità, in relazione alla gerarchia dei centri e alle caratteristiche dei tessuti urbani, e la relativa disciplina urbanistica sono definite dal RUE, nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

Art. 6.14 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AUC

1. Il PSC definisce attraverso Il Quadro conoscitivo e la ValSAT/VAS i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per parti diverse degli ambiti urbani consolidati.
2. Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli in tempi diversi.
3. Il RUE definisce inoltre i livelli minimi di qualità per gli interventi dal punto di vista delle prestazioni energetiche, del grado di accessibilità da garantire, del grado di arredabilità degli alloggi e del il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.
Sulle stesse tematiche e su temi analoghi, il RUE prevede inoltre altri requisiti e livelli di prestazione che consentono l'assegnazione di diritti edificatori aggiuntivi. La graduazione di tali diritti aggiunti è funzione del livello di qualità raggiunto, definito dal numero di requisiti applicati nell'intervento.
4. Il RUE promuove la qualità energetica, architettonica e ambientale anche attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (sostituzione edilizia, recupero edilizio, ristrutturazione e ampliamento), ed in particolare all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico e idrico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Art. 6.15 Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AUC – Modifiche relative alle dotazioni

1. In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici, sulla base delle indicazioni del Documento Programmatico per la Qualità Urbana.
L'approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del RUE con l'indicazione di tali previsioni.
2. Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e dettagliati dal POC attraverso il Documento programmatico per la qualità urbana, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, sia per coerenza con le scelte operative del POC (acquisizione di aree per attrezzature e spazi collettivi), sia viceversa per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

AR - AMBITI DA RIQUALIFICARE PER RIDISEGNO E RIGENERAZIONE URBANA**Art. 6.16 AR - Definizioni e perimetrazioni**

1. Sono ambiti perimetrati, ai sensi dell'art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 24.3.2000 n. 20, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado. Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale e di rigenerazione urbana, attraverso il miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, la più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono.

Si articolano nel PSC in due tipi: AR.s e AR.q., di cui ai commi seguenti.

2. *AR.s - Ambiti in cui il PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti.*

Obiettivi del PSC: allontanare funzioni non congruenti con il tessuto insediato a prevalente carattere residenziale e qualificare l'immagine urbana con una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di

attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano entro cui l'ambito è inserito, con un mix equilibrato di funzioni e occasioni di interesse per gli abitanti.

3. *AR.q - Interventi di qualificazione diffusa e strutturazione*

Obiettivi del PSC: conseguire, attraverso politiche di riqualificazione diffusa, il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati; gli interventi comprendono in primo luogo la qualificazione del tessuto insediato esistente ma possono prevedere anche integrazioni di nuova edificazione, con l'inserimento di funzioni specializzate o di eccellenza in grado di contribuire al generale processo di qualificazione.

Prima dell'inserimento in POC (che ha il compito di approvare uno schema di assetto urbanistico che definisce le linee-guida per le successive trasformazioni nell'intero ambito), e in attesa dell'approvazione dei PUA o degli IUC (per gli interventi minori, ai sensi dell'art.6.18 c.5), il RUE definisce quali interventi sono ammessi per intervento diretto, senza aumento di carico urbanistico, e quali interventi di cambio d'uso sono possibili tra gli usi previsti negli AUC.

Gli interventi diretti non devono comunque ostacolare o rendere più onerosa l'attuazione di interventi di riqualificazione dei tessuti contermini. Le unità edilizie classificate di valore storico architettonico o di interesse storico-testimoniale sono soggette alle modalità di intervento previste dal PSC e dal RUE per la classi di appartenenza, anche con aumento di carico urbanistico.

4. Entro gli ambiti AR.s e AR.q si applicano le norme di cui all'art.6.18 per quanto riguarda le modalità di attuazione, e quelle dell'art. 6.24 per quanto riguarda la definizione delle schede di assetto urbanistico estese all'intero ambito di PSC e il convenzionamento relativo allo stralcio attuativo inserito in POC.

5. *Ambiti AR di trasformazione in corso di attuazione (AR.t - AR.e)*

Sono ambiti in trasformazione connotati da prevalenti caratteri di riqualificazione/rigenerazione urbanistico-edilizia.

Si tratta di parti di territorio in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente:

- *AR.t: ambiti insediati classificati dagli strumenti urbanistici previgenti come zone di completamento, non confermati.*

Gli ambiti AR.t sono definiti da riqualificare in quanto ambiti insediati in situazioni paesaggisticamente incongrue e caratterizzate da condizioni di rischio per dissesto idrogeo-logico. Tali ambiti sono soggetti in sede di POC, previa valutazione della fattibilità e tenuto conto delle condizioni di fatto e di diritto, alla possibilità di assegnazione di diritti edificatori condizionati alla demolizione degli edifici esistenti e al trasferimento convenzionato entro ambiti insediabili del PSC.

– *AR.e: PUA convenzionati in corso di attuazione*

Entro i perimetri degli ambiti AR.e si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PUA vigente o del PUA da approvare in base all'accordo sottoscritto, e restano in vigore i contenuti della convenzione. Il POC può modificare i contenuti del PUA assumendo, ai sensi dell'art. 30 c.4 della l.r. 20/2000, il valore e gli effetti del PUA in variante a quello vigente.

Per l'ambito AR.e "Case Bonazzi" a Calderino – inserito in un procedimento di liquidazione coatta amministrativa – sono confermati fino alla conclusione del suddetto procedimento parametri e condizioni contenute nel Piano di Recupero. Alla conclusione del procedimento il Piano di recupero potrà essere confermato attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione con gli stessi parametri urbanistici ed edilizi di quella precedente: L'eventuale incremento delle potenzialità edificatorie o altre modifiche sostanziali potranno essere introdotti attraverso l'inserimento in POC.

6. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti Norme) per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR.s, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione degli ambiti AR.s e AR.q.

Il POC è redatto con le modalità definite dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., ed in particolare per gli ambiti da riqualificare con i contenuti definiti dai commi 2 – 2 quinquies.

Art. 6.17 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR

1. Il PSC definisce per ciascun ambito AR.s una scheda normativa d'ambito, che di norma contiene:
- a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste

- l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l) , m) rappresentano direttive a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi; i punti d) ed e) rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi. Sono fate salve le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Art. 6.18 Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:
 - delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie;
 - del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
2. Nella definizione degli interventi programmati per gli ambiti di riqualificazione il POC applica i criteri di perequazione ai sensi dell'art.7 della l.r. 20/2000 e si attiene alle prescrizioni e indirizzi dell'art.30 comma 2, lett.2 – 2-quinquies della l.r. 20/2000.
3. Il POC attiva forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di pervenire:
 - alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
 - alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.
4. Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.
5. In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire

nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC.

Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

Nel rispetto delle condizioni definite dal PSC (approvazione nel POC della scheda di assetto relativa all'intero ambito di PSC, applicazione delle prescrizioni definite dal POC) il POC può programmare un intervento puntuale di modesta entità, che può essere attuato attraverso Intervento Unitario Convenzionato, in quanto la dimensione e la complessità dell'intervento non giustificano il ricorso al PUA.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

6. Negli ambiti AR.s e AR.q gli edifici di origine storica classificati dal PSC e dal RUE sono soggetti ai criteri di conservazione e alle modalità di intervento definite dal RUE. I diritti edificatori assegnabili dal POC con applicazione degli indici perequativi di cui all'art. 4.8 sono al netto del recupero e riuso degli edifici esistenti di cui è prescritta la conservazione.
7. Negli ambiti da riqualificare AR.e modifiche al PUA vigente e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle categorie di destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC (ai sensi dell'art.30 c.4 della l.r. 20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE; in caso contrario la loro approvazione richiede l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.
8. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del POC (anche in applicazione delle schede normative del PSC relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, in tutti gli interventi relativi all'ambito AR inclusi nel medesimo POC.
9. In applicazione dei criteri perequativi di cui agli artt. 4.6-4.8 delle presenti Norme, gli

interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere come "contributo di sostenibilità". Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare. Negli ambiti da riqualificare il valore delle cessioni e delle dotazioni definite dal POC sarà collegato all'entità della valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare.

10. In tutti gli ambiti AR la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC in rapporto al totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo. La scheda normativa del PSC relativa all'ambito può definire soglie diverse di tali valori, in relazione a specifiche finalità di interesse pubblico assegnate all'attuazione dell'ambito in oggetto.
11. Il POC definisce negli ambiti AR urbanisticamente idonei l'insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (strutture medio-piccole: SV compresa tra 250 e 1500 mq.; strutture medio-grandi: SV compresa tra 1.500 e 2.500 mq.); la possibilità di relativo intervento è definita nel rispetto di eventuali condizioni limitative o escludenti indicate nella scheda normativa d'ambito. L'assegnazione dei relativi diritti edificatori può avvenire anche attraverso apposita procedura pubblica di selezione
12. Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la scheda del PSC può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d'uso e interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è disciplinata dal RUE.
13. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 20% della ST.
14. Le altre disposizioni procedurali per il coordinamento dell'attuazione degli ambiti AR sono descritte ai successivi artt. 6.24 per gli ambiti AN e AR.

AMBITI PEREQUATIVI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - AN

Art. 6.19 Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN

1. **Sono** parti di territorio rurale che il PSC classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo insediativo, **ai sensi dell'Art. A-12 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti sono individuati nelle Tav. 2 e 3 del PSC.**
2. Sono definiti due diversi tipi di ambiti per i nuovi insediamenti:

AN.e ambiti in fase di trasformazione, di cui all'art. 6.20 seguente.

AN ambiti per i nuovi insediamenti secondo i criteri della perequazione, per funzioni prevalentemente residenziali, di cui agli artt. 6.20, 6.21, 6.22 seguenti.

Art. 6.20 AN.e - Ambiti in fase di trasformazione, con caratteri prevalenti di nuovo insediamento

1. Gli ambiti AN.e sono parti di territorio in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente, in quanto oggetto di piani urbanistici attuativi previsti da PRG o PSC previgenti (AN.e), oppure previsti dalle Varianti ai PRG di anticipazione del PSC per le quali sia stato sottoscritto l'accordo con i privati, che il presente PSC conferma espressamente.

Entro i perimetri di tali ambiti si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PUA vigente, e restano in vigore i contenuti della convenzione, o del PUA da approvare in base all'accordo sottoscritto.
2. Gli ambiti AN.e procedono nell'attuazione, e non richiedono l'applicazione di procedure di inserimento nel POC, fatta salva la presa d'atto del residuo, da includere con funzione ricognitiva nel programma quinquennale di attuazione delle previsioni urbanistiche.

Gli ambiti AN.e oggetto di accordi recepiti nelle varianti di anticipazione possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC **alle condizioni previste dal comma 6 del precedente art. 1.6.**
3. Modifiche al PUA e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle categorie di destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA senza previo inserimento nel POC **entro i termini di validità della convenzione.**
4. Modifiche sostanziali al PUA approvato (vale a dire aumento della capacità edificatoria e modifiche degli usi che comportino aumento delle dotazioni) sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC (ai sensi dell'art.30 comma 4 della L.R. 20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE, e sono sottoposte alla procedura di ValSAT/VAS; in caso contrario la loro approvazione richiede l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.

5. Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RE, DR con $S_u = S_u$ esistente. Per intervento edilizio diretto non sono ammessi incrementi di S_u , salvo quelli previsti dal RUE per il conseguimento di livelli di qualificazione superiori ai minimi obbligatori.

Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi è possibile l'intervento diretto di NC con applicazione degli indici U_f definiti dal RUE in analogia con tessuti insediativi a bassa densità. Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione non siano state completate/ottemperate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito interessato, con la finalità di completare il disegno urbanistico-edilizio e le dotazioni.
7. Una modifica al PUA che preveda, per finalità di interesse pubblico (edilizia residenziale sociale; integrazione delle dotazioni; adeguamento della rete infrastrutturale) un incremento della capacità edificatoria dell'ambito AN entro il limite del 3% dei diritti edificatori previsti dal PUA vigente, è ammessa dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di POC con le modalità di cui al comma 4. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento abitativo del PSC.

Art. 6.21 AN – Ambiti perequativi per i nuovi insediamenti

1. Sono parti di territorio rurale che il PSC classifica idonee ad ospitare nuove quote di sviluppo insediativo, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative. Nelle parti degli ambiti AN selezionate e programmate dal POC si applicano i criteri perequativi fissati dal PSC e gli interventi sono finalizzati alle politiche complessive del PSC, tra le quali in primo luogo la riqualificazione, la dotazione di attrezzature, il miglioramento dell'assetto funzionale e della qualità e sicurezza dell'ambiente urbano.

Il POC è redatto per gli ambiti per i nuovi insediamenti con le modalità e i contenuti definiti dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii.

2. Sono classificati ambiti AN anche alcuni ambiti di nuovo insediamento già previsti nei previgenti strumenti urbanistici, ma dei quali all'epoca dell'adozione del PSC non è stata avviata l'attuazione. Pertanto anche entro tali ambiti la disciplina urbanistico-edilizia è

definita dal PSC attraverso apposita scheda normativa d'ambito, che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

3. **All'interno del perimetro degli ambiti AN** sono definiti obiettivi generali di trasformazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio attraverso progetti e programmi coordinati la cui definizione operativa e attuazione è affidata al POC, che vi applica i criteri perequativi stabiliti dal PSC, gli accordi con i privati di cui all'art. 18 e le convenzioni previste della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii..
4. Il meccanismo attuativo è costituito dall'attribuzione di un indice perequativo di capacità edificatoria all'intero ambito, in base al quale l'assegnazione dei diritti avviene in sede di POC previa cessione al Comune di quota parte delle aree relative; nel caso in cui il PSC e/o il POC non prevedano nell'area da trasformare aree idonee al nuovo insediamento, l'utilizzo dei diritti edificatori assegnati dal POC può avvenire soltanto previo trasferimento dei diritti in altra area idonea dello stesso ambito, oppure permuta dell'area con altra area che il Comune avrà acquisito – entro lo stesso ambito o in altre parti del territorio comunale – idonea all'edificazione.
5. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AN, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AN) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

Art. 6.22 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AN

1. Il PSC definisce per ciascun AN una scheda normativa d'ambito, che di norma contiene :
 - a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste
 - l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c),

f), g), h), i), l) , m) rappresentano direttive a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi; i punti d) ed e) rappresentano indicazioni per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi. Sono fate salve le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

3. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AN e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST.

Art. 6.23 Attuazione degli interventi negli ambiti AN

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 7 del presente articolo, entro gli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate all'art. 6.17 delle presenti Norme.

2. In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AN su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti per i nuovi insediamenti, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa d'ambito del PSC.

Negli ambiti di nuovo insediamento AN l'attuazione degli interventi avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

Nel rispetto delle condizioni definite dal PSC (approvazione nel POC della scheda di assetto relativa all'intero ambito di PSC, applicazione delle prescrizioni definite dal POC) il POC può programmare un intervento puntuale di modesta entità, che può esserne attuato attraverso Intervento Unitario Convenzionato, in quanto la dimensione e la complessità dell'intervento non giustificano il ricorso al PUA.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

3. La Su eventualmente esistente, se recuperata, concorre alla determinazione della capacità edificatoria complessiva, e di conseguenza al calcolo delle dotazioni territoriali.
4. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AN è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del POC (in applicazione delle schede normative del PSC relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione

attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, in tutti gli interventi relativi all'ambito AN inclusi nel medesimo POC.

5. In base ai criteri perequativi di cui all'art. 4.8 delle presenti Norme, gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere come "contributo di sostenibilità". Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare. Negli ambiti di nuovo insediamento il valore parametrico delle cessioni e delle dotazioni definite dal POC sarà collegato all'entità della valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC stesso.
6. In tutti gli ambiti AN la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC, non inferiore al 20% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di Su e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo. La scheda normativa del PSC relativa all'ambito può definire soglie diverse di tali valori, in relazione a specifiche finalità di interesse pubblico assegnate all'attuazione dell'ambito in oggetto.
7. Il POC definisce negli ambiti AN urbanisticamente idonei l'insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (strutture medio-piccole: SV compresa tra 250 e 1500 mq.; strutture medio-grandi: SV compresa tra 1.500 e 2.500 mq.); la possibilità di relativo intervento è definita nel rispetto di eventuali condizioni limitative o escludenti definite nella scheda normativa d'ambito. L'assegnazione dei relativi diritti edificatori può avvenire anche attraverso apposita procedura pubblica di selezione.
8. Il RUE disciplina per gli ambiti AN gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito.
9. Nei centri intermedi di confine di Magazzino e Ca' Bortolani l'attuazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN attraverso l'inserimento nel POC deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un accordo territoriale con i Comuni contermini (rispettivamente Savignano sul Panaro e Vergato), per il coordinamento di scelte insediative e di gestione integrata dei servizi, ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.

Art. 6.24 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico

1. L'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.
2. In sede di POC per ciascun ambito AR e AN di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell'Ambito di nuovo insediamento e dell'ambito da riqualificare, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.
3. La scheda di assetto urbanistico del POC, estesa all'intero ambito del PSC, contiene sia indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 1:2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.
4. La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa.
I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:
 - perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento
 - strade carrabili di nuova realizzazione
 - superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici)
 - eventuali allineamenti di fronti edilizi
 - parcheggi pubblici
 - verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport
 - principali percorsi pedonali e ciclabili
 - spazi pedonali pubblici e privati
 - spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato)
 - edifici storici da recuperare
 - edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.

5. La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive un'esemplificazione di applicazione delle norme del POC e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei progetti per l'Amministrazione Comunale.
6. I contenuti prescrittivi della scheda del POC sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo.
7. Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti.
8. L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso Ambito.
9. Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito.
10. In fase attuativa, nel caso di interventi puntuali di ridotta dimensione e complessità, tali da non richiedere la redazione di un PUA, il POC può prevedere, ai sensi dell'art. 6.18 c.5 e dell'art. 6.23 c.2 delle presenti Norme, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico, l'attuazione attraverso progetto unitario convenzionato, la cui approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative concessioni edilizie.
11. Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto corredato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del POC.
12. In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi

della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di POC.

13. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 4.25, per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti possono essere a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).
14. La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del POC all'atto di approvazione del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al POC.
15. Entro il limite quantitativo del 10%, la ridistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire attraverso il piano attuativo.
16. Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla scheda normativa (entro i limiti di sostenibilità fissati dal PSC), può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al POC.
17. Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE – APS E APC

Art. 6.25 Obiettivi dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'area bazzanese – Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale APS

- 1 L'Accordo Territoriale per gli Ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area bazzanese e del Comune di Casalecchio, sottoscritto il 29.06.2012 con la Provincia di Bologna, individua, in coerenza con il PTCP, prospettive di sviluppo per gli ambiti

produttivi, in modo da assicurare una razionale organizzazione territoriale dell'intero sistema produttivo secondo livelli prestazionali di qualità, e persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) concorrere a concentrare le ulteriori potenzialità urbanistiche in siti ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e sostenibili rispetto alle criticità ambientali;
- b) qualificare l'offerta insediativa degli ambiti produttivi sovracomunali e perseguire la progressiva trasformazione degli ambiti in aree ecologicamente attrezzate;
- c) assicurare una equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi economici connessi allo sviluppo ed alla trasformazione degli ambiti produttivi tra tutte le Amministrazioni Comunali dell'Associazione Bazzanese aderenti all'Accordo, tramite l'applicazione del principio della Perequazione Territoriale.

- 2. Il dimensionamento degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e comunale definito dall'Accordo è riportato all'art. 5.4 commi 4 e 5 delle presenti Norme.
- 3. Gli ambiti produttivi di rilievo **sovracomunale** APS sono parti di territorio insediate o da insediare che costituiscono un sistema integrato di rilevanza territoriale di aree destinate ad attività produttive definito dal PTCP, le cui modalità di gestione e trasformazione sono definite dall'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e Bologna e dai Comuni dell'Associazione dei Comuni dell'Area bazzanese.

4. **APS.M Ambito sovracomunale del Martignone, suscettibile di sviluppo**

E' destinato ad accogliere le nuove espansioni produttive, nonché a divenire Area Ecologicamente Attrezzata. Il POC applica la perequazione urbanistica allo scopo di potenziare un'offerta di nuove aree produttive a costi agevolati ed economicamente competitivi. L'Accordo territoriale definisce le condizioni per l'attuazione dei residui del PRG non convenzionati, per l'attuazione delle nuove quote di nuovo insediamento e per l'inserimento di funzioni commerciali al dettaglio.

APS.Mi Sub-ambiti di nuovo insediamento

APS.Mc Sub-ambiti consolidati

APS.Me Sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)

5. **APS Ambiti produttivi sovracomunali consolidati** (Monteveglia – Crespellana via Lunga – Zola Predosa Riale-Galvano)

Ambiti destinati ad evolversi nelle parti insediate (APS.c) e a caratterizzarsi per le parti nuove (APS.e in corso di attuazione e APS.i di integrazione), secondo i criteri delle Aree Ecologicamente Attrezzate. L'individuazione cartografica costituisce, ai sensi della L.R. 20/2000, una indicazione di idoneità e opportunità insediative coerenti con l'assetto

perseguito dal PSC, mentre l'attuazione degli interventi di nuovo insediamento avverrà in sede di POC attraverso confronto competitivo, nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo dell'offerta definito dall'Accordo Territoriale, che definisce modalità e condizioni per i diversi ambiti.

APS.c Sub-ambiti consolidati

APS.i Sub-ambiti di integrazione

APS.e Sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti)

6. Ai sensi della Legge 20/2000 e ss. mm. e ii., gli ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento dovranno essere attuati in applicazione degli obiettivi, criteri e prestazioni definite per le "aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA".
7. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva, con applicazione del criterio della "perequazione territoriale" a tale sistema di aree, sono definite nell' "Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell' Associazione Intercomunale Area bazzanese.
8. I contenuti dell'Accordo, che dettano prescrizioni e indirizzi per l'attuazione del PSC, del POC e del RUE, costituiscono parte integrante delle presenti Norme. In particolare, all'art. 9 "Perequazione territoriale" le Parti deliberano di istituire il "Fondo di compensazione", definendo le aree soggette alla perequazione territoriale, le risorse afferenti il Fondo di compensazione, e l'utilizzazione delle risorse afferenti il Fondo.
9. L'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese definisce (art. 3) l'Ambito produttivo di sviluppo Martignone, per il quale prevede una prima fase di circa 23 ettari realizzabili nei limiti delle condizioni definite per la sostenibilità nel quadro dell'Accordo territoriale sottoscritto tra la Provincia di Bologna e i Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia, e una seconda fase di ulteriori 23 ettari, attuabile successivamente al completamento della prima fase e a seguito di una verifica di sostenibilità della rete infrastrutturale viaria a scala territoriale (la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali individuate come necessarie in tale verifica dovrà essere garantita da questa seconda fase).
10. Negli ambiti produttivi sovracomunali APS è esclusa la possibilità di insediamento di funzioni residenziali diffuse, oltre a quelle eventualmente già insediate. Oltre alle attività produttive manifatturiere, per funzioni logistiche e commerciali sono ammissibili gli usi che garantiscono all'ambito un adeguato mix funzionale (centro servizi con strutture ricettive, servizi postali e bancari, servizi scolastici aziendali, di vigilanza...).

Per gli ambiti APS.c il RUE definisce in dettaglio gli usi ammessi; per gli ambiti APS.e gli usi ammessi sono definiti nella normativa del piano attuativo vigente; per gli ambiti APS.i gli usi ammessi, da precisare in sede di inserimento nel POC, sono indicati nella scheda

normativa, e sono stati definiti dall'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese.

11. Entro gli ambiti **APS.e** in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti) è confermata la disciplina dei PUA vigenti fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale termine gli ambiti sono disciplinati dal RUE per le parti attuate e dal POC, nel rispetto dell'Accordo territoriale sugli ambiti produttivi dell'Area bazzanese, per le parti non attuate.
12. Il PSC individua le porzioni di ambiti APS.Mc e APS.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti in alimentari e non alimentari), la cui disciplina è di competenza del RUE, nel rispetto delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)
13. Il PSC individua le porzioni di ambiti APS.Mi e APS.i urbanisticamente idonee ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti nelle tipologie insediative previste dal POIC), la cui disciplina è di competenza del POC, degli accordi sottoscritti ex art.18 l.r. 20/2000 o dei Piani attuativi vigenti o in corso di approvazione, nel rispetto delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99). E' pure di competenza del POC, nel rispetto del POIC, la previsione in ambiti APS.Mi e APS.i e in ambiti APS.Mc e APS.c di altre strutture di vendita non alimentari di media dimensione (con Sv max = 2.500 mq.).
14. Entro gli ambiti di cui al comma 11, sedi di previsioni di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale (come definiti al comma 3 dell'art. 9.5 del PTCP), si applica in sede di POC il comma 14 dell'art. 9.5 del PTCP, con la corresponsione del contributo di sostenibilità, che confluisce in un Fondo gestito in base ad un Accordo territoriale sottoscritto tra i Comuni interessati e la Provincia di Bologna, finalizzato all'attuazione di interventi infrastrutturali di adeguamento della rete della mobilità in attuazione del PMP, e di interventi a favore dei "centri commerciali naturali" entro i centri urbani dell'ambito territoriale interessato.
15. Il RUE individua le porzioni di ambiti APS sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)
16. Il RUE individua i sub-ambiti degli ambiti APS urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è

definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

Art. 6.26 Modalità di attuazione dei sub-ambiti APS.Mi entro l'ambito sovracomunale del Martignone

1. I sub-ambiti produttivi di rilievo sovracomunale APS.Mi si attuano attraverso l'applicazione dell'Accordo territoriale stipulato tra i Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia e la Provincia di Bologna nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 15 della stessa Legge 20, finalizzato all'attuazione e gestione dell'APEA – Area produttiva ecologicamente attrezzata.

I contenuti di tale Accordo definiscono i criteri generali per disciplinare:

- l'affidamento attraverso convenzioni a soggetti idonei (consorzi, società miste) di ruoli di esecuzione, riqualificazione e gestione unitaria delle aree;
- le modalità di realizzazione della rete di infrastrutture e servizi previsti dal PSC;
- gli interventi di ammodernamento, ampliamento, trasferimento di complessi industriali esistenti;
- le modalità di delocalizzazione convenzionata di attività produttive dimesse;
- la gestione coordinata degli oneri di urbanizzazione e delle altre risorse disponibili, da destinare, come previsto al comma 10 dell'art.A-13 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi.

2. I sub-ambiti APS.Mi dell'ambito del Martignone individuato dal PSC si attuano attraverso l'inserimento in sede di POC di stralci funzionali previa approvazione di un progetto unitario tale da permettere uno sviluppo coordinato delle previsioni e delle mitigazioni necessarie a garantire la sostenibilità dell'intervento, nonché il raggiungimento della condizione di APEA. La potenzialità complessiva di questo ambito (come definita dall'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area bazzanese) è di 46 ha e la sua attuazione è comunque subordinata alla verifica di sostenibilità della rete viaria, a seguito della attuazione della prima fase.
3. Nella redazione e approvazione del POC l'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio.
4. In sede di POC, l'Amministrazione Comunale di **Valsamoggia**, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e art. 30 c.10 (procedure concorsuali di

selezione), attua forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

5. Inserimento di strutture commerciali nell'ambito del Martignone.

Come previsto dall'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'Area bazzanese sottoscritto il 29.06.2012 (art.3) il Polo del Martignone è classificato come "Nuovo Polo funzionale a marcata caratterizzazione commerciale". Nello specifico sulla base delle soglie dimensionali e delle tipologie ammesse dal PTCP si conviene sulla possibilità di insediare nel polo Grandi Strutture Non Alimentari di livello superiore e inferiore all'interno di Aree Commerciali Integrate. L'attuazione sarà disciplinata da uno specifico Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 9.5 richiamato, e sarà subordinata alla effettiva entrata in funzione del casello di Crespellano sulla autostrada A1, e della relativa bretella di collegamento con la via Emilia, oltre che agli interventi previsti dalla D.C.R. n. 1253/1999, in ordine ai requisiti per la realizzazione degli insediamenti commerciali. L'Accordo Territoriale di cui sopra sarà sottoscritto dai Comuni dell'**Associazione Area Bazzanese**, ai quali saranno conferite tutte le risorse relative alla perequazione urbanistica e territoriale.

Art. 6.27 Altri sub-ambiti di APS.M (Martignone): APS.Mc - APS.Me

1. **APS.Mc**

Sono i sub-ambiti insediati, consolidati, nei quali sono ammessi interventi di completamento secondo i parametri definiti dal RUE, ed interventi di qualificazione delle attività esistenti. Si applicano le norme del PSC di cui ai sub-ambiti APS.c

2. **APS.Me**

Sono ambiti in corso di attuazione in base a PUA convenzionati vigenti, e ambiti della pianificazione previgente non attuati (PUA non approvati), ma previsti da accordi sottoscritti con i privati. Per essi si applicano le stesse disposizioni indicate nelle presenti Norme per gli ambiti APS.e, con possibilità di approvazione e convenzionamento dei PUA; gli interventi possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC, nel rispetto degli accordi, in base ai parametri definiti dagli strumenti urbanistici generali previgenti (PRG e PSC), nei tempi definiti dagli accordi, **alle condizioni previste dal comma 6 del precedente art. 1.6.**

Art. 6.28 APS - Ambiti di rilievo sovracomunale consolidati (Monteveglia – Crespellano via Lunga – Zola Predosa Riale-Galvano) - Criteri di intervento**Ambiti APS.c**

1. Gli ambiti esistenti consolidati (APS.c), in coerenza con gli obiettivi del PTCP, sono destinati a migliorare e riqualificare l'assetto esistente, tramite una razionalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture e l'utilizzo delle potenzialità residue. Le potenzialità insediative residue e quelle derivanti da dismissioni dovranno prioritariamente essere utilizzate per le esigenze di sviluppo/consolidamento e di eventuale reinsediamento di attività già insediate nell'ambito o nel territorio dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese. Ulteriori espansioni insediative saranno motivate solamente in relazione a specifiche esigenze imprenditoriali, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune, o nei comuni dell'associazione in cui l'ambito ricade o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti.
2. Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate APS.c, nel rispetto di una capacità edificatoria massima definita dall'indice di densità fondiaria $U_f = 0,50$ mq/mq. L'attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. Il RUE disciplina, oltre agli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla data di adozione del PSC, gli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, disciplinate anch'esse dal RUE.

Ambiti APS.e – Sub-ambiti sovracomunali in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti)

3. Gli ambiti APS.e conservano la disciplina particolareggiata del PUA in corso di attuazione, e pertanto la prosecuzione della loro attuazione non richiede il preventivo inserimento nel POC.
4. Entro gli ambiti **APS.e** modifiche al PUA e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA senza previo inserimento nel POC entro i termini di validità della convenzione.
5. Entro gli ambiti APS.e modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE; in caso contrario la loro approvazione richiede l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.

6. Una modifica al PUA che preveda, per esigenze di riorganizzazione dell'assetto delle sedi produttive o per finalità di interesse pubblico (integrazione delle dotazioni; adeguamento della rete infrastrutturale) un incremento della capacità edificatoria dell'ambito APS.e entro il limite del 5% dei diritti edificatori previsti dal PUA vigente, è ammesso dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di POC con le modalità di cui al comma 6. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento del PSC.

La Su può essere incrementabile fino al 10% in caso di attività di logistica delle merci attraverso una specifica convenzione, con il vincolo di mantenimento della destinazione per un minimo di 10 anni.

7. I sub-ambiti APS.e previsti da accordi sottoscritti con i privati sono espressamente recepiti nel PSC, e pertanto possono essere approvati e convenzionati senza essere soggetti a inserimento nel POC, e per essi valgono le stesse indicazioni normative degli ambiti APS.e con PUA convenzionati ***alle condizioni previste dal comma 6 del precedente art. 1.6***; in caso contrario sono soggetti alle procedure degli ambiti APS.i.

Ambiti APS.i – di integrazione

8. Gli ambiti di integrazione (APS.i) sono destinati ad accogliere le nuove espansioni produttive nonché a divenire Aree Ecologicamente Attrezzate. Per ciascuno degli ambiti APS.i le presenti Norme definiscono in una scheda normativa gli obiettivi, le condizioni di trasformazione e le modalità di intervento. Gli ambiti APS.i sono soggetti a POC. Per la loro attuazione è richiesto un Piano Urbanistico Attuativo. I diritti edificatori sono assegnati dal POC nel rispetto delle prescrizioni delle schede normative del PSC, e comunque con indice di utilizzazione territoriale non superiore a $U_t = 0,30 \text{ mq./mq.}$
9. Il POC può prevedere entro gli ambiti APS.i parzialmente insediati interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali, in particolare attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o logistiche in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali usi. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di ristrutturazione e qualificazione dell'area produttiva, anche attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.

Art. 6.29 Aree ecologicamente attrezzate

1. L'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali dell'Associazione

Intercomunale Area bazzanese definisce all'art. 8 le caratteristiche per la progressiva realizzazione di tali aree come "aree ecologicamente attrezzate", attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti con idonee misure progettuali e attuative, secondo quanto indicato dalle Linee guida APEA della Provincia di Bologna, con riguardo in particolare a:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- trattamento delle acque reflue;
- contenimento dei consumi energetici;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

2. In considerazione del fatto che le aree produttive sovracomunali sono in buona parte insediate, l'obiettivo prioritario assunto in sede di Accordo Territoriale è quello della definizione di tali aree come "aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente", ai sensi della Del.G.R. n. 1238 del 15/07/2002.
3. L'Accordo Territoriale definisce gli obiettivi specifici del processo sopra richiamato, in termini di condizioni di assetto territoriale e infrastrutturale, e delinea le azioni da intraprendere per promuovere il miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni ecologico-ambientali e degli usi, facendone oggetto di reciproci impegni programmatici del Comune e della Provincia. L'attuazione dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata avverrà in base ai criteri definiti dall' "Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico" approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Del. C.R. n. 118/2007 e delle Linee Guida della Provincia di Bologna.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNALI – APC**Art. 6.30 Ambiti produttivi di rilievo comunale APC - Definizioni e articolazione**

1. Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., dalla concentrazione di attività commerciali e produttive di rilievo comunale esistenti, e le articola in **tre** tipologie:

APC.c Ambiti produttivi consolidati, prevalentemente urbanizzati;

APC.i Ambiti produttivi comunali di integrazione

APC.e Sub-ambiti di integrazione, con PUA approvati, in corso di attuazione, o la cui attuazione è definita da un accordo sottoscritto.
2. Il POC può prevedere entro gli ambiti APC, nel rispetto dei criteri definiti dall'accordo territoriale all'art. 5 (Modalità di attuazione), interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o logistiche in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali usi. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di ristrutturazione e qualificazione dell'area produttiva, anche attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.
3. In sede di POC l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà. Ai sensi dell'art. 9.2 c.1 del PTCP, per "attività locali" si intendono le attività produttive già insediate nell'area e/o insediate in aree urbane dei comuni che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree non edificate previste nel PRG pre-vigente.
4. Entro gli ambiti APC.c e APC.i il POC, in aggiunta alle previsioni già definite dal PSC, può definire la previsione di altre strutture di vendita alimentari M-P (con SV < 1.500 mq.) e non alimentari M-P e M-G (con SV max = 2.500 mq.) nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

APC.c

5. Gli APC.c sono ambiti produttivi consolidati, in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del Piano Strutturale; per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e ambientale, e di riuso del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere.
6. Negli ambiti APC.c il RUE disciplina gli interventi edilizi promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d'uso, nel rispetto di una capacità insediativa massima definita dall'indice fondiario $U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, limitando all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta.
7. Il PSC individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti in alimentari e non alimentari), la cui disciplina è di competenza del RUE, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).
8. Il RUE individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita dalle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

APC.e

9. Per gli ambiti APC.e, che costituiscono previsioni del PRG pre-vigente confermate dal PSC, i contenuti normativi e quelli convenzionali sono riportati nel PUA vigente. Gli ambiti non sono soggetti a POC.
10. Per gli ambiti APC.e, che costituiscono ambiti di integrazione la cui attuazione è definita da un accordo sottoscritto (art. 18 L.R. 20/2000, art. 11 L. 241/1990), o dalle Varianti al PRG di anticipazione del PSC, il presente PSC conferma espressamente le relative prescrizioni. Tali ambiti possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC ***alle condizioni previste dal comma 6 del precedente art. 1.6.***

All'atto della formazione e approvazione del primo POC si terrà conto di tali piani attuativi attraverso un'attività ricognitiva finalizzata a definire un quadro complessivo della programmazione, entro il quale saranno inseriti anche i PUA convenzionati in corso di attuazione.

11. Entro gli ambiti APC.e una modifica al PUA che preveda, per esigenze di riorganizzazione dell'assetto delle sedi produttive o per finalità di interesse pubblico (integrazione delle dotazioni, adeguamento della rete infrastrutturale) un incremento della capacità edificatoria dell'ambito APC.e entro il limite del 5% della Su prevista dal PUA vigente, è ammesso dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di POC con le modalità di cui al comma 3. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento del PSC.

La Su può essere incrementabile fino al 10% in caso di attività di logistica delle merci attraverso una specifica convenzione, con il vincolo di mantenimento della destinazione per un minimo di 10 anni.

12. I contenuti del PUA o dell'Intervento Unitario Convenzionato devono rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d'uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche disposizioni.

APC.i

13. Gli ambiti APC.i sono disciplinati da specifiche schede normative del PSC e sono soggetti a POC. Per la loro attuazione è richiesto un Piano Urbanistico Attuativo.

I diritti edificatori sono assegnati dal POC nel rispetto delle prescrizioni delle schede normative del PSC, e comunque con indice di utilizzazione territoriale non superiore a $U_t = 0,35 \text{ mq./mq.}$

14. Il PSC individua i sub-ambiti degli ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti nelle tipologie insediative previste dal POIC), la cui disciplina è di competenza del POC, degli accordi sottoscritti ex art.18 **L.R. 20/2000** o dei Piani attuativi vigenti, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).
15. Il PSC individua inoltre i sub-ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è definita dal POC nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99).

Art. 6.31 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti AN e APS, di cui agli artt. 6.19 e 6.25, gli interventi devono assicurare le prestazioni di cui ai commi seguenti, finalizzate alla

qualità ambientale degli insediamenti. A tal fine il PUA, o l'intervento unitario convenzionato ove il POC consenta questa procedura, deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai commi che seguono. Le prestazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 vanno applicate inoltre anche agli interventi di trasformazione urbana negli ambiti da riqualificare AR (di cui agli artt. 6.16 – 6.18).

2. Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla Classificazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili. Qualora il livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria. La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte, unicamente nell'impossibilità di adottare altre soluzioni progettuali, soltanto nei casi di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti, mentre non è considerata soluzione accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.
3. Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle norme e procedure di cui alla L.R. 29.09.2003, n. 19, "Norme in materia di Riduzione dell'inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico" e della rispettiva Direttiva Regionale di cui all'atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d'uso indicate negli elaborati geologici e idrogeologici che fanno parte del PSC (di cui all'art. 1.3), che sono da considerarsi parte integrante delle presenti Norme. Il POC stabilisce l'assetto fisico-morfologico del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle considerazioni contenute nelle schede di ambito contenute nella ValSAT, anche mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla definizione del giudizio di fattibilità geotecnica delle previsioni urbanistiche, di cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83. Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da

modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni del RUE.

5. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la separazione delle acque nere dalle acque bianche contaminate (ABC) e dalle acque bianche non contaminate (ABCN) e di queste tra loro, anche se confluenti in via transitoria in reti miste, e la loro gestione secondo quanto previsto dal documento tecnico regionale "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del. G.R 286/2005".

Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riutilizzo di tale risorsa, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche contaminate (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque bianche. Il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Le acque nere e le acque bianche contaminate ABC dovranno essere recapitate nella rete fognaria separata (condotta per le acque nere) a mezzo di tubazione dedicata, previo parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato (SII). Il Gestore può richiedere l'adozione di un sistema di laminazione.

In alternativa, laddove non sia possibile utilizzare la modalità di cui sopra, potranno essere utilizzate le seguenti modalità (in ordine preferenziale):

- Rete fognaria unitaria previo parere favorevole del gestore del SII, nel qual caso il gestore può richiedere un trattamento preliminare oltre alla laminazione.
- Corpo idrico superficiale previo trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del. G.R 286/2005" o dalle "Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia" (allegato 7 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale").
- Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) previo parere favorevole del gestore del SII, solo nel caso non sia possibile lo smaltimento in alcuno dei precedenti recapiti e solo per le acque di prima pioggia (caso 1 - Del. G.R 286/2005) previo

- trattamento di cui alla precedente lettera c). Sono escluse le acque reflue di dilavamento (caso 2 - Del. G.R 286/2005).
- Suolo o strati superficiali del sottosuolo nelle zone non servite da rete fognaria e ove non presenti corpi idrici superficiali, previo trattamento in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle linee guida regionali Del. G.R. 286/05 e Del. G.R. 1860/06 e dal Piano di indirizzo (di cui all'Art. punto 7).
 - Le ABNC sono equiparate ad acque meteoriche non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della Del. G.R 286/2005 e Del. G.R 1860/2006 e recapitate in ordine preferenziale:
 - Serbatoi di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili (irrigazione, lavaggio superfici esterne, scarico WC, ecc.).
 - Rete idrografica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.26 e di eventuali ulteriori prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.
 - Suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo.
 - Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) nelle zone servite direttamente da questo servizio, previo parere positivo del gestore del SII.
 - Rete fognaria unitaria solo nel caso in cui non siano possibili le soluzioni precedenti e previo parere positivo del gestore del SII.
6. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell'invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi, la cui localizzazione dovrà essere precisata in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alle interferenze tra nuove opere previste nel PSC e strutture di bonifica, siano esse di carattere tecnico che ecologico-ambientale, in sede di pianificazione operativa saranno definite le condizioni di reciproca compatibilità sulla base di un'analisi puntuale caso per caso tra i tecnici consorziali e i tecnici comunali. Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore.
7. In conformità con quanto disposto dalla Del. G.R. 286/2005, le opere stradali, e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell'ambito di interventi urbanistici, a meno di

difficoltà tecniche che rendano impossibile il ricorso a tali soluzioni, dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” eventualmente integrati da bacini di ritenzione (vedi PTCP, allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”); i parcheggi dovranno essere drenanti (vedi PTCP, allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). L'eventuale impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla domanda di permesso di costruire.

8. Ciascun nuovo insediamento è attuabile a condizione che sia garantito:
 - che il collettore fognario a cui il nuovo insediamento si allaccia e l'impianto di depurazione a cui il collettore recapita abbiano una capacità adeguata al carico preesistente, maggiorato di quello aggiuntivo derivante dal nuovo insediamento, ovvero che le opere di adeguamento della capacità dei collettori fognari e dell'impianto di depurazione siano previste nel POC e ne sia stato approvato e finanziato il progetto definitivo;
 - che il rilascio graduale delle acque dagli invasi di laminazione ai corsi d'acqua riceventi, finalizzato a compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l'incremento di apporto d'acqua, avvenga con modalità concordate con l'Autorità idraulica responsabile del corso d'acqua ricevente.
 - che l'ufficiosità dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche prevista tenendo conto dell'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.
9. Qualora l'attuazione di un comparto risulti condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione di opere di adeguamento di collettori o di scoli idraulici esterni al comparto ovvero di opere di laminazione, si deve intendere:
 - che la firma della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere di adeguamento sono state appaltate, oppure nel caso che l'onere di tali opere sia assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto, sulla base della convenzione stessa;
 - che l'attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.
10. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente assicurato che le suddette condizioni di cui al comma 9 possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale tra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.

11. Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da insediamenti produttivi ovvero da depositi di materiali, in sede di pianificazione operativa deve essere accertata, attraverso un'adeguata indagine ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'area presumibilmente interessata dalle attività che vi si sono svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere fornite le necessarie garanzie per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica.
12. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi non potabili con fonti alternative a quella acquedottistica.
13. Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare il più possibile in forma "passiva" l'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l'attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:
 - caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
 - contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
 - gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni).
14. Sulla base dell'analisi di cui al comma 13 che precede, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà essere indirizzato a:
 - favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione invernale;
 - consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
 - garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;
 - trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);

- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
15. **Requisiti tecnici degli edifici.** Il RUE definisce i requisiti tecnici degli edifici dando applicazione ai seguenti criteri:
- **si assumono i requisiti** definiti nell' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08;
 - per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione energetica superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle presenti norme sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume come livello minimo la classe C per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento;
 - i requisiti **tecnici** come definiti dalla Regione sono integrati con ulteriori disposizioni riguardo all'uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche).
16. Il Comune si impegna a valutare l'inserimento, in sede di RUE o di POC o di altre delibere comunali riguardanti le forme di fiscalità locale, di disposizioni atte ad incentivare nei nuovi edifici e nell'ammodernamento di quelli preesistenti l'applicazione di criteri progettuali rivolti alla bioedilizia, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**Art. 6.32 Classificazione**

1. Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende:
 - le attrezzature e spazi collettivi (COL)
 - le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (URB)
 - gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico (AT.P)
 - le dotazioni ecologico ambientali.
2. Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione:
 - degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari
 - di spazi e attrezzature privati (convenzionati o non) per usi pubblici
 - delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tutela del territorio.
3. Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in tre livelli:
 - Servizi di livello sovracomunale (COL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza. Tali servizi sono individuati nella tav. 3 del PSC; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC.
 - Servizi di livello comunale (COL-C): spazi e attrezzature con bacino di utenza comunale : il PSC ne definisce la localizzazione le caratteristiche. Anche questi servizi sono individuati nella tav. 3 del PSC, e la loro attuazione avviene attraverso RUE per gli interventi ordinari e attraverso POC in caso di necessità di superamento dei parametri indicati dal RUE.
 - Spazi e attrezzature di livello locale/di quartiere (COL-L). Essi non sono individuati nella cartografia del PSC, ma definiti solo in termini di offerta – esistente o potenziale – rispetto al contesto del settore urbano di competenza. La relativa dotazione (qualitativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di appartenenza e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli interventi privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di convenzionamento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di cui al presente alinea la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una specifica funzione. Il RUE disciplina inoltre parametri e modalità di intervento ordinari. In caso di necessità di superamento dei parametri indicati dal RUE, l'attuazione avviene attraverso inserimento nel POC.
4. URB - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

Fanno parte di tali infrastrutture una serie di impianti tecnologici:

- impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- le stazioni ecologiche attrezzate;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.

Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è costituita dalla disponibilità, nell'area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrutture di cui al presente comma, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli previsti. Ciascun intervento deve pertanto considerare le infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della rete stessa. Per adeguatezza delle reti tecnologiche si intende la loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.

5. Qualora le opere di cui al comma 4 non esistano o esistano in misura non adeguata, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell'interessato all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, qualora non siano già stati programmati dal Comune gli interventi di esecuzione o completamento, sulla base di un progetto approvato e finanziato.
6. Gli interventi relativi alle infrastrutture per l'urbanizzazione sono disciplinati dal RUE e attuati attraverso intervento diretto o previo inserimento nel POC.

Art. 6.33 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

1. Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:
 - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - attraverso il POC, entro gli Ambiti per nuovi insediamenti AN e gli ambiti da riqualificare AR, sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
 - attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AUC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.
2. Il POC programma per la durata di un quinquennio l'attuazione delle dotazioni territoriali, in base alle priorità e alle caratteristiche definite dal Documento Programmatico per la

Qualità Urbana, in forma coordinata con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche. Per le varie modalità attuative, in attesa della definizione del Documento Programmatico per la Qualità Urbana, i Comuni fanno riferimento al Piano dei servizi, che contiene il Quadro Conoscitivo e le ipotesi di sviluppo del sistema delle dotazioni territoriali, e che viene assunto nel quadro della pianificazione comunale come documento di orientamento.

3. Nelle more degli interventi relativi agli impianti e alle reti infrastrutturali da parte del POC o dei piani-programmi comunali, sono vietati interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica tali da compromettere o rendere più onerosa la realizzazione/attuazione delle dotazioni previste.

Art. 6.34 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi

1. L'articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la seguente:

- Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.):
COL-S.a (di livello sovracomunale) COL-C.a (di livello comunale)
- Attrezzature per l'istruzione:
COL-S.b (di livello sovracomunale) COL-C.b (di livello comunale)
- Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive:
COL-C.c (di livello comunale)
- Parcheggi pubblici:
COL-C.d (di livello comunale)

Nel conteggio delle aree per dotazioni si escludono le aree di cui all'art. 10.5 comma 5 del PTCP e all'art. 4.3 comma 8 delle presenti Norme.

Il PSC individua ambiti classificati AT.P che costituiscono attrezzature private esistenti, che non sono conteggiate come dotazioni territoriali e sono disciplinate dal RUE (art. 3.1.2 comma 17).

2. Nella Tav. 3 del PSC l'individuazione cartografica della tipologia delle dotazioni attraverso le sigle:

COL-S - Attrezzature e spazi collettivi di livello sovracomunale:

- | | |
|---------|--|
| COL-S.a | Attrezzature collettive |
| COL-S.b | Istruzione |
| COL-S.c | Parchi, verde pubblico attrezzato, sport |
| COL-s.d | Parcheggi |

COL-C - Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale:

- | | |
|---------|--|
| COL-C.a | Attrezzature collettive |
| COL-C.b | Istruzione |
| COL-C-c | Parchi, verde pubblico attrezzato, sport |

COL-s.d Parcheggio

L'elencazione riportata ha carattere indicativo, e può essere modificata (o introdotta ex novo quando non definita dal PSC) in sede di POC, nel rispetto degli ambiti sottoposti a disciplina di tutela, sulla base dei contenuti del Documento Programmatico per la Qualità Urbana, di cui all'art. 30 comma 2 della L.R.n. 20/2000 e ss.mm. e ii., che dovrà garantire il conseguimento dei livelli di prestazione quantitativi e qualitativi definiti dalla L.R.n. 20/2000 e richiamati all'art. 4.3 e al presente articolo.

La modifica di classificazione del livello territoriale delle dotazioni (COLL.S sovracomunale; COLL.C comunale) costituisce invece variante al PSC.

3. Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000.
4. Il sistema di servizi nelle aree urbane centrali dei capoluoghi
I sistemi di aree urbane centrali dei capoluoghi sono individuati dal PSC nelle tavole 1 e 3 con apposito perimetro (esterno al centro storico) e comprendono, oltre ai servizi esistenti e di nuova previsione, i parcheggi pubblici di pertinenza. Tale sistema, di cui il POC ha il compito di definire le linee operative di assetto e la programmazione, costituisce il "cuore" delle dotazioni pubbliche del capoluogo.
Attraverso un progetto coordinato tra pubblico e privato il POC, nell'ambito del Documento Programmatico per la Qualità Urbana, definisce per questo complesso di aree e attrezzature un assetto strutturato, consentendone il collegamento attraverso un percorso interno pedociclabile.

Art. 6.35 Modalità di attuazione

1. Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il Documento Programmatico per la Qualità Urbana definisce, per i diversi ambiti del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare nel periodo di vigenza del POC, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.
2. Il POC:
 - articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fissata dal PSC, con riferimento all'art. 4.3 delle presenti Norme e in applicazione delle direttive di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 del PTCP;
 - programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;

- individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

Art. 6.36 Servizi scolastici

1. E' obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell'arco dei prossimi quindici anni, in primo luogo all'intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal PSC. A tal fine l'offerta attuale andrà progressivamente integrata attraverso interventi da programmare in sede di POC, in particolare:
 - nella fascia dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, in cui l'obiettivo è costituito da circa 60 posti integrativi in dieci anni;
 - nella fascia della scuola primaria, in cui l'obiettivo è costituito da circa 280 posti alunno integrativi in dieci anni;
 - nella fascia della scuola secondaria di primo grado (11-13) con l'obiettivo di circa 190 posti alunno integrativi in dieci anni;
 - nella fascia della scuola secondaria di secondo grado (14-18) con l'obiettivo di circa 275 posti alunno integrativi in dieci anni.
2. Tenuto conto del significativo ruolo sovracomunale delle attrezzature scolastiche presenti, il POC definisce inoltre un obiettivo di secondo livello che prevede di mantenere un quadro di dotazioni efficaci rispetto all'obiettivo di mantenimento di una "domanda esterna" proporzionata a quella attuale, nel quadro di un'intesa istituzionale – prevista nell'Accordo di pianificazione con la Provincia - con i Comuni che beneficiano e dovrebbero continuare a beneficiare di questi servizi pubblici in ciascun comune.

Art. 6.37 Parcheggi pubblici - P

1. Il POC definisce, sulla base delle scelte strategiche del PSC ed in attuazione del PUT, un complesso di interventi che includono la realizzazione di parcheggi pubblici come parte integrante del programma urbanistico comunale.
2. I principali parcheggi sono da prevedere in prossimità delle aree urbane centrali, e in corrispondenza delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico.
3. Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale).
4. Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione,

interventi convenzionati, ecc.).

5. La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti.
6. I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette e le moto, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

Art. 6.38 Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione

1. In base alla classificazione definita all'art. 6.32 c.3 che precede, gli Spazi e attrezzature di livello locale/di quartiere (COL-L) esistenti e quelli di progetto (se non previsti entro gli ambiti di trasformazione AN e AR) sono individuati nella cartografia del RUE e possono essere attuati con intervento diretto.
2. Il POC può definire anche per le dotazioni territoriali di rilievo locale:
 - la programmazione degli interventi di adeguamento e nuova realizzazione di dotazioni territoriali, da attuare nel quinquennio (in forma coordinata con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche) sulla base del Documento Programmatico per la Qualità Urbana
 - gli interventi necessari per l'adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei parcheggi pubblici di interesse generale
 - l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognaria, impianti di depurazione);
 - gli impianti per la raccolta dei RSU
 - gli impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
 - gli impianti e reti di comunicazioni.
3. L'indicazione delle reti infrastrutturali e dei percorsi rappresentati nel PSC e nel RUE è rappresentativa della connessione funzionale da garantire, ma non costituisce un vincolo di tracciato; in fase progettuale potranno essere definite variazioni del tracciato equivalenti in termini di connettività funzionale, senza che ciò configuri variante allo strumento urbanistico.
4. E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e

definendo i nuovi interventi necessari.

TITOLO 7 – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 7.1 Territorio rurale - Classificazione e obiettivi della pianificazione

1. Il territorio rurale è **definito dall'Art. 11.1 del PTCP**.
2. Nel territorio rurale il PSC persegue **gli obiettivi individuati dal comma 4 dell'art. 11.2 del PTCP**.

Promuove inoltre il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità di cui all'Art. A-21 dell'allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.e i..

3. Gli ambiti del Territorio Rurale sono individuati negli elaborati di PSC nel modo seguente:
 - Aree protette – AVN_AP e altre aree di valore naturale e ambientale – AVN
 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP
 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP
 - Ambiti agricoli periurbani – AAP
4. Per ogni ambito vengono indicate strategie e politiche di intervento articolate territorialmente in base all'individuazione di Contesti, di cui al successivo articolo 7.6, che sono descritti nel QC, e viene definito il quadro delle azioni da attivare per il raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni singolo ambito (allegato alle presenti Norme). Vengono inoltre definite le linee guida per la disciplina degli interventi edilizi che verranno dettagliate nel RUE.
5. Inoltre il PSC individua i seguenti sub ambiti:
 - Sub-ambiti delle discontinuità insediative;
 - Sub-ambito del Parco Città-Campagna;
 - Contesti.

Art. 7.2 Aree protette – AVN_AP e altre aree di valore naturale e ambientale – AVN

1. Sono tutte le aree e le zone come individuati nel QC, sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Tali aree sono costituite da:
 - 1) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
 - 2) Sistema idrografico
 - 3) Sistema provinciale delle aree protette, quali: il Parco dell'Abbazia di Montevoglio

- 4) Sistema Rete Natura 2000, quali le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario), e ZPS (Zone di protezione speciale), di cui all'art. 2.25, quali:
 - SIC dei GESSI DI MONTE ROCCA, MONTE CAPRA E TIZZANO, codice IT4050027,
 - SIC di MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO, codice IT4050014,
 - SIC dell'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO, codice IT4050016
 - 5) Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici:
 - 6) Elementi della Rete ecologica di livello provinciale come articolati e dettagliati nelle rete ecologica locale come meglio specificato agli artt. da 3.2 a 3.8 delle presenti norme
 - 8) Le "Aree di Riequilibrio Ecologico".
2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico e congruenti con la normativa specifica.
- Nelle aree di cui al comma precedente, fatte salve diverse disposizioni da specifiche norme sovraordinate, sono ammessi interventi di nuova edificazione solo nei casi e con le condizioni e modalità definite dal RUE. Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2 delle Norme del PSC, e sono soggetti a PRA nei casi di interventi significativi come definiti dall'art. 7.15 del PSC.
3. In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.
4. Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, le Amministrazioni Comunali possono promuovere intese e accordi territoriali con i Comuni contermini e con la Provincia di Bologna, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 7.3 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP

1. Il PSC classifica parti del territorio rurale come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra il sistema ambientale e il relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. In questi ambiti il PSC deve assicurare ***il rispetto degli indirizzi definiti dal comma 2***

dell'art. 11.8 del PTCP.

3. In questi ambiti la programmazione settoriale in coerenza con gli obiettivi della pianificazione provinciale, **persegue il rispetto degli indirizzi di cui al comma 3 dello stesso art. 11.8 del PTCP.**
4. In questi ambiti le attività di seguito elencate sono ammesse previa verifica di sostenibilità ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art.A-18, comma 3, della LR 20/2000, **come normato dall'art. 11.5 del P.T.C.P.:**
 - a) attività **e interventi indicati al comma 4 dell'art. 11.8 del P.T.C.P.;**
 - b) interventi per la realizzazione di nuovi edifici di servizio per aziende singole o associate.
 - c) solo per gli IAP, interventi per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, in rapporto alla loro appartenenza a determinati contesti, tra quelli previsti all'articolo 7.6 delle presenti norme.

Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili.

Art. 7.4 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP

1. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono **definiti dal primo comma dell'art. 11.9 del PTCP.**
2. Obiettivi prioritari del PSC in questi ambiti sono:
 - a) tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
 - b) favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
3. In questi ambiti sono ammesse **modificazioni della destinazione agricola dei suoli** per la realizzazione di elementi funzionali della rete ecologica di cui agli artt. da 3.2 a 3.8 delle presenti norme, **ai sensi del comma 7 dell'art. 11.9 del PTCP.**
4. In questi ambiti è consentita la realizzazione di nuova edificazione di edifici di servizio e di nuovi edifici residenziali alle aziende singole o associate e la realizzazione, solo per gli IAP e in relazione alla dotazione esistente di edifici residenziali al momento dell'adozione del PSC e a riconosciute e documentate esigenze delle aziende richiedenti, il tutto in ragione della presentazione di specifici Programmi di Riconversione o Ammodernamento

dell'attività Agricola (PRA), di cui all'articolo 7.13 delle presenti norme.

5. In questi ambiti è **inoltre** consentito il recupero, la riqualificazione, il completamento e l'ampliamento degli edifici aziendali esistenti; nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è **sottoposto alle disposizioni ed ai limiti dei commi 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.e i..**
6. Il POC può promuovere interventi di riqualificazione del paesaggio attraverso uno dei "progetti speciali" di cui all'art. 6.10 delle presenti Norme.

Art. 7.5 Ambiti agricoli periurbani – AAP

1. ***Gli Ambiti Agricoli Periurbani sono definiti dal primo comma dell'art. 11.10 del PTCP. Essi*** interagiscono con il territorio urbano in termini:
 - di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
 - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
 - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.
2. In questi ambiti il PSC persegue prioritariamente ***gli obiettivi e gli indirizzi dello stesso primo comma dell'art. 11.10 del P.T.C.P..***
3. Negli ambiti AAP il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti zootecnici - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani, in particolare attraverso:
 - il miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali;
 - il miglioramento della qualità delle relazioni percettive e funzionali tra paesaggio rurale e paesaggio urbano;
 - la realizzazione e gestione di strutture ricreative e per il tempo libero, integrative del reddito agrario.
4. La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione avvengono attraverso intervento diretto, previa approvazione del PRA, quando richiesto nei casi di interventi significativi di cui all'art. 7.15.

Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati (art. 18 L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi possono essere previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere la realizzazione di tratti della rete di percorsi ciclabili, oltre ad azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano.

5. In questi ambiti non è consentita la realizzazione di nuovi edifici abitativi in unità fondiarie agricole che ne siano sprovviste.

Art. 7.6 Articolazione degli ambiti del territorio rurale in contesti

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC individua dei 'Sottosistemi' territoriali che ai fini normativi si possono considerare come "Contesti territoriali", nei quali le politiche d'intervento sul PEE , di cui all'art.A-21 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000, si articolano in modo differenziato a seconda delle peculiarità insediative di ciascuno di essi. I Contesti dunque sono parti del territorio rurale che hanno particolari caratteristiche morfologico insediative, possono presentare situazioni di criticità particolari (ambientali, sociali, demografiche, economiche), esprimono potenzialità specifiche in relazione agli obiettivi strategici del PSC di cui sono parte integrante e del quale articolano a livello di dettaglio operativo indicazioni e direttive. Tale segmentazione va vista come ulteriore precisazione dell'articolazione in ambiti territoriali del Territorio Rurale di cui al presente titolo 7 delle Norme del PSC.
2. Il RUE definisce le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente non collegato all'attività agricola e le articola a seconda del contesto territoriale di appartenenza; In particolare ai fini del rapporto tra PSC e RUE, l'articolazione delle norme del RUE deve tenere conto della parte delle schede di Contesto che riporta gli 'Obiettivi' e le 'Strategie' che sono parte delle strategie del PSC.
3. I Contesti individuati sono:
 - A1) Contesto della pianura zolese (dal confine con il comune di Bologna a via Lunga).
 - A2) Contesto della via Emilia (Martignone)
 - A3) Contesto delle ville di pianura centuriata (da via lunga all'ambito fluviale del samoggia)
 - A4) Contesto della pianura bazzanese
 - B1) Contesto sud di Zola Predosa (intersecante i due sistemi di pianura e fascia bazzanese)
 - B2) Contesto della Bazzanese (dalla nuova Bazzanese alle pendici collinari della vecchia Bazzanese)

- B3) Contesto Tripolare di Bazzano – Crespellano - Monteveglio (intersecante i due contesti di fascia bazzanese e pede-collina)
 - B4) Contesto della nuova Bazzanese (compreso tra la nuova SP 569 e l'autostrada)
 - C1) Contesto lineare Valle Lavino (Gesso - Ponte Rivabella -Calderino – Oca – Monte San Giovanni - Badia)
 - C2) Contesto Valle del T. Landa (Sartorano, Monte San Pietro)
 - C3) Contesto intervallivo trasversale Castelletto – Ziribega – Bersagliera - Zappolino
 - C4) Contesto del cuneo verde di San Martino- San Lorenzo in Collina (tra Zola Predosa, M. S. Pietro e Crespellano)
 - C5) Contesto di Rio Tradito – Calanchi di M. S. Pietro
 - C6) Contesto di Rio Marzatore – crinale di Montebudello
 - C7) Contesto di Castello di Serravalle (fino al confine con la provincia di Modena)
 - C8) Contesto del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio
 - C9) Contesto del SIC di Monte Capra (Zola Predosa)
 - C10) Contesto dei due torrenti
 - C11) Contesto del crinale tra Ghiaia e Samoggia
 - D1) Contesto di Savigno e immediati dintorni (villa)
 - D2) Contesto dei calanchi di Tiola
 - D3) Contesto di San Biagio
 - D4) Contesto della sx idrografica del Venola
 - D5) Contesto della dx idrografica del Venola
 - D6) Contesto di San Chierlo e dx Lavino
 - D7) Contesto di Gavignano e sx Lavino
 - D8) Contesto dei crinali del Rio Maledetto
4. In ragione delle loro criticità e delle loro peculiarità insediative, come descritte nelle rispettive schede di QC, nei contesti di cui al comma 1 del presente articolo gli interventi consentiti nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 7.9 delle presenti norme ("Interventi ammessi nel territorio rurale"), possono subire variazioni quali-quantitative e ulteriori specificazioni normative.
5. Il RUE definisce le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente non collegato all'attività agricola e le articola a seconda del contesto territoriale di appartenenza.
6. Negli ambiti rurali dei contesti sopralencati il PSC persegue il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con le modalità di cui all'art. A-21 dell'allegato alla L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Art. 7.7 Nuclei e Borghi rurali – NR

1. Nuclei e Borghi rurali (Tessuti degli insediamenti rurali): sono sub-ambiti del territorio rurale (non classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati AUC) che presentano un livello di servizi pubblici e privati nullo o molto ridotto rispetto agli ambiti urbani. Essi inoltre sono fortemente relazionati all'ambiente rurale e talvolta sono ubicati lungo i grandi assi della viabilità di rilievo sovralocale, e quindi potenzialmente esposti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico: obiettivi di consolidamento della struttura esistente, senza ulteriori espansioni, come presidio territoriale e mantenimento di una tradizione di insediamento.
2. I Nuclei e Borghi Rurali perimetrati dal PSC sono:
 - *a Crespellano*: Fondo Dosio
 - *a Zola Predosa*: Ca' Molinetti; Torre Santa Teresa; Mucchio; Gessi, Dardello
 - *a Monteveglio*: Casotto; Ca' Bianca; Foscolo; Montebudello
 - *a Monte San Pietro*: San Lorenzo; Loghetto; Poggio; Gorizia; Monte San Pietro, Montemaggiore; Ca' di Dio; Sartorano; Rio Tradito; Borra; S. Girolamo; Casina Frascaroli, Ca' Gardini
 - *a Castello di Serravalle*: Rio Ca' de Fabbri; Ponzano; Maiola; Tintoria; Tiola - San Salvatore; Mercatello; Palazzina
 - *a Savigno*: Corano; Riva Bene; Merlano - Ca' del Poggio - Il Lamo – Ca' dei Bianchi; Madonna di Rodiano - Serre - Ponte di Sopra; Santa Croce.
3. La disciplina urbanistica ordinaria dei Nuclei e Borghi rurali è definita dal RUE. La realizzazione di nuovi edifici residenziali nei lotti liberi residui in ambito NR che non erano insediabili in base ai PRG e RUE previgenti è da subordinare al preventivo inserimento nel POC, che ne determinerà perimetro e dimensioni. La ValSAT del POC, per questi lotti, è limitata allo studio della microzonazione sismica di secondo livello.
Per gli interventi in aree che confermano previsioni di completamento previgenti la disciplina urbanistica è definita dal RUE.
4. Diritti edificatori aggiuntivi possono essere assegnati dal POC per situazioni particolari e circoscritte, a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico, nel rispetto del limite massimo di $U_f = 0,25 \text{ mq./mq.}$
5. In tutti gli ambiti NR dei centri della fascia collinare e montana il numero massimo di alloggi ricavabile per singolo intervento è pari alla S_u ammessa divisa per 75 (numero max alloggi = $S_u / 75$, arrotondato all'unità). In tutti gli ambiti NR dei centri della pianura il numero massimo di alloggi ricavabile per singolo intervento è pari alla S_u ammessa divisa per 60 (numero max alloggi = $S_u / 60$, arrotondato all'unità).

Art. 7.8 Sub-ambiti delle discontinuità insediative

1. Il PSC individua nelle Tavv. 2 e 3 alcuni "sub-ambiti del territorio rurale da conservare e

valorizzare". Si tratta di parti del territorio rurale caratterizzati dalla qualità delle relazioni ambientali e dei caratteri paesaggistici. Tali caratteristiche sono salvaguardate e valorizzate dal PSC, con l'obiettivo di conservare le diverse identità degli insediamenti, contrastando la tendenza alla omogeneizzazione del modello urbano indifferenziato.

Molti di tali varchi esistenti sono inoltre un elemento di continuità a beneficio del territorio (connessione ecologica) e costituiscono un beneficio immateriale come elemento qualificante della vita delle popolazioni locali. Oltre ai varchi già segnalati dalla pianificazione sovraordinata (PTCP, Progetto Parco Città Campagna) il PSC individua altre discontinuità in particolare nei margini urbani dei centri principali e all'interno del sotto-sistema insediativo policentrico Bazzano - Crespellano - Monteveglio. Tra questi alcuni sono assimilabili ai cosiddetti "brownfield" caratterizzati da fenomeni di abbandono da parte di attività che hanno lasciato anche forti impatti dal punto di vista ambientale e di salubrità dei luoghi (ad es. le ex-polveriere).

2. In questi sub-ambiti sono ammessi gli usi e gli interventi dell'ambito AVP, ed il RUE e il POC possono definire criteri e prescrizioni finalizzate alla tutela della percezione visiva del paesaggio rurale e del rapporto tra pianura e collina, al corretto inserimento degli interventi nel paesaggio e alla mitigazione degli impatti negativi. Questi sub ambiti sono inoltre luoghi privilegiati per la realizzazione di elementi della rete ecologica.

Art. 7.9 Sub-ambito del Parco Città-Campagna

1. Sulla scorta delle proposte portate avanti dal Progetto provinciale Parco Città Campagna (Progetto di valorizzazione della rete dei paesaggi e di integrazione delle aree a elevato valore ecologico-ambientale nel territorio della pianura situato tra il fiume Reno e il torrente Samoggia. Settembre, 2009) il PSC definisce i seguenti obiettivi e criteri di intervento, affidandone al RUE e al POC la traduzione operativa:
 - mantenere i varchi liberi residui tra le porzioni edificate lungo gli assi della Bazzanese e della via Emilia;
 - contenere l'espansione e l'ulteriore consumo di suolo libero, concentrandosi sul recupero dell'esistente e la salvaguardia del territorio rurale ancora integro compreso tra le principali arterie stradali e i poli produttivi di maggiore rilievo (es. Via Lunga e Martignone).
 - Porre attenzione al periurbano, tenendo presente la sua caratterizzazione di fascia di transizione e dunque ponendosi l'obiettivo di connettere e dare qualità e identità ai luoghi di passaggio da 'urbano' a 'territorio rurale'.
2. Le centralità del progetto di Parco Città-Campagna rappresentano i principali elementi di attrazione e di riferimento per il territorio sia dal punto di vista geografico sia per gli aspetti ecologici, paesaggistici e turistico-ricreativi, collegate tra loro da un percorso ciclabile con andamento trasversale in senso est-ovest dal Reno al Samoggia: Palazzo

Albergati e il sistema di ville storiche della campagna di Zola Predosa; Ex polveriera Militare di Madonna dei Prati e tenuta Orsi-Mangelli a Zola Predosa – Crespellano; Area di via Cassoletta (Palazzo del Confortino e Sant'Almaso) a Crespellano.

Art. 7.10 Sub-ambiti di pregio paesistico-ambientale

1. Il PSC individua e perimetra due sub-ambiti in comune di Zola Predosa, a vocazione agricola, ma di particolare pregio paesistico ambientale delle quali salvaguarda i caratteri costitutivi e qualifica gli eventuali aspetti di fruizione:
I sub-ambiti individuati sono
 - Parco-campagna di Villa Albergati
 - Contesto ambientale dell'ex polveriera militare e delle Scuderie Orsi-Mangelli
2. In questi sub-ambiti sono ammessi gli usi e gli interventi dell'ambito rurale di appartenenza, ed il RUE può definire criteri e prescrizioni finalizzate alla tutela della percezione visiva del paesaggio, al corretto inserimento degli interventi nel paesaggio e alla mitigazione degli impatti negativi.

Art. 7.11 Interventi ammessi nel territorio rurale

1. Ai fini dell'applicazione della L.R. 20/2000 ogni intervento nel territorio rurale, sia di residenza rurale che di attrezzature di servizio all'agricoltura, deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - coerenza con gli obiettivi generali di miglioramento della competitività aziendale
 - coerenza con requisiti di sostenibilità ambientale degli interventi richiesti e con eventuali criteri legati alla "condizionalità" (ex PAC);
 - eventuale e dimostrata inidoneità dei fabbricati esistenti a servizio dell'azienda a soddisfare in modo congruo esigenze abitative degli imprenditori agricoli principali (IAP) e delle aziende sprovviste di edifici residenziali o prive di edifici riutilizzabili a tale funzione, e a esigenze produttive.
2. Il PSC stabilisce le condizioni generali e assegna al RUE il compito di definire limiti, condizioni e modalità per la realizzazione o l'insediamento territorio rurale **delle opere o attività indicate dal comma 1 dell'art. 11.4 del PTCP.**
3. In tutti gli ambiti del territorio rurale il RUE e il POC disciplinano le modalità di attuazione e gestione di piccoli interventi convenzionati con la Pubblica Amministrazione finalizzati alla fruizione turistico-ricreativa del territorio, in corrispondenza della rete dei percorsi e degli itinerari escursionistici, naturalistici, sportivi, ricreativi, eno-gastronomici.
4. Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii. la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

I soggetti attuatori abilitati a realizzare gli interventi edilizi finalizzati all'attività agricola in territorio rurale sono, ai sensi della normativa vigente:

- IAP – Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi dei D.Lgs. 99/2004 e 101/2005, che può effettuare tutti gli interventi edilizi previsti dal PSC e dal RUE (di nuova costruzione, recupero, riuso, ampliamento, demolizione)
 - Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, a cui sono autorizzabili solo interventi di recupero e riuso, riqualificazione e ampliamento degli edifici esistenti, oppure interventi di nuova costruzione di edifici di servizio per aziende agricole e aziende minori e amatoriali, secondo quanto previsto dal RUE.
5. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (ES.1 – ES.2) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (Allegato al Quadro Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica dalle prescrizioni del RUE.
6. In applicazione dell'art. 11.6 del PTCP, il RUE disciplina le destinazioni d'uso ammissibili in relazione alle tipologie degli edifici esistenti e alle destinazioni d'uso in atto legittimamente, subordinando l'eventuale cambio d'uso alla verifica di condizioni di sostenibilità e al reperimento delle dotazioni di spazi accessori e di condizioni di infrastrutturazione.
7. Il numero di unità immobiliari abitative realizzabili attraverso il riuso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (solo nel caso di edifici in tutto o, in caso di edifici promiscui, in prevalenza abitativi) è di due per ciascun edificio, attraverso la stipula di un accordo o atto unilaterale d'obbligo con il Comune con applicazione delle modalità di intervento di manutenzione e gestione del territorio rurale previste per i diversi contesti; è fatto salvo il mantenimento di un numero superiore di unità immobiliari se preesistenti. Nel caso di edifici tutelati (di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale) può essere autorizzata la realizzazione di un numero massimo di tre unità immobiliari, a condizione che la somma delle SU ricavate sia pari ad almeno 450 mq., che la dimensione dell'alloggio più piccolo sia pari ad almeno 75 mq. di SU, e che l'intervento avvenga nel rispetto della tipologia originaria, senza che siano apportate modifiche distributive, volumetriche e architettoniche tali da compromettere la valorizzazione dei caratteri storico-culturali dell'edificio. Per gli alloggi aggiuntivi rispetto al primo è prescritta la stipula di un accordo o atto unilaterale con il Comune con applicazione delle modalità di intervento di manutenzione e gestione del territorio rurale previste per i diversi contesti. La possibilità di realizzare un numero maggiore di alloggi è ammissibile, a fronte di progetti di co-abitazione, secondo le modalità definite dal RUE.

8. Le possibilità di ampliamento (anche attraverso sopraelevazione), assentibili ai sensi dell'art. A-21, comma 2 lett. d) ed e) della L. 20/2000, sono disciplinate dal RUE e sono comunque limitate ai soli casi **indicati dal comma 5 dell'art. 11.6 del PTCP**.
9. E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., il recupero di tettoie, baracche, costruzioni leggere prive di opere murarie ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. Il RUE disciplina le modalità di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione non abitativa, limitando gli interventi in base alle caratteristiche tipologiche e dimensionali.
10. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio di nuova edificazione sono disciplinate dal RUE e si attuano attraverso intervento diretto, previa approvazione del PRA, quando richiesto nei casi di interventi significativi di cui al **successivo art. 7.15 comma 4**.
11. In sede di POC possono essere autorizzati in territorio rurale (ad eccezione degli ambiti AVN) interventi per la realizzazione di impianti di stoccaggio di fanghi di depurazione civili e agroalimentari idonei all'utilizzo come ammendanti in agricoltura, e di altri impianti per usi agricoli. Tali interventi sono sottoposti a verifica preventiva degli impatti ambientali, ed in particolare negli ambiti di rilievo paesaggistico ARP alla valutazione degli effetti percettivi sul paesaggio.

Art. 7.12 Insediamenti incongrui nel territorio rurale

1. ***Gli insediamenti incongrui in territorio rurale (o opere incongrue) sono definiti dall'art. 10 della L.R. n.16/2002.***

Tali situazioni insediative, in parte sedi di attività ed in parte dimesse, sono state individuate e descritte nel Quadro Conoscitivo del PSC (QC Allegato E, AB.E.S02 Censimento degli edifici incongrui in territorio rurale) attraverso il censimento del patrimonio edilizio non storico in territorio rurale; la valutazione di incongruità è stata condotta sulla base di caratteristiche legate alla tipologia di fabbricato, allo stato di conservazione e alla specifica localizzazione.

La definizione di "edificio incongruo" non implica una valutazione sulla legittimità urbanistica dell'edificio stesso.

I fabbricati rurali sono stati valutati compatibili o non in base ai seguenti parametri:

- la loro localizzazione rispetto alla classificazione del territorio rurale effettuata dal PSC (con particolare riferimento a quelli che ricadono all'interno degli ambiti di rilievo paesaggistico o negli ambiti di rilievo paesaggistico di tutela dei contesti);
- la presenza di fabbricati tutelati e di corti storiche nell'immediato intorno;

- il loro impatto nel contesto rurale (impatto visivo, possibili limitazioni alla fruizione del panorama, alla percezione di elementi di pregio, ecc.)
 - il loro stato di abbandono e conseguente degrado.
2. Il PSC definisce per tali complessi l'obiettivo del miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, attraverso:
- a) quando si tratti di complessi edilizi in uso (sigla: AI.1): interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico e di miglioramento dell'assetto funzionale e architettonico;
 - b) quando si tratti di complessi dismessi che non presentino gravi compromissioni dei contesti paesaggistici in cui si collocano (sigla dei complessi: AI.2.1): interventi di riuso (verso usi compatibili con il territorio rurale), di mitigazione dell'impatto paesaggistico e di miglioramento dell'assetto funzionale e architettonico;
 - c) quando si tratti di un edificio o complesso dismesso in situazione di grave compromissione dei contesti paesaggistici di particolare valore (sigla dei complessi: AI.2.2), il PSC definisce, oltre alla possibilità di cui alla lett.b), la possibilità di programmare e attuare attraverso il POC interventi convenzionati di demolizione integrale, risistemazione ed eventuale bonifica del sito e assegnazione di diritti edificatori compensativi, in relazione all'uso previsto; nel caso di funzioni residenziali i diritti edificatori su saranno compresi in un intervallo tra il 10% e il 20% della Sue legittima all'epoca di adozione del PSC, in ragione dei diversi oneri di demolizione, risistemazione e bonifica, con obbligo di loro trasferimento in area da definire nella stessa sede di POC, idonea all'insediamento in base al PSC.
3. L'individuazione cartografica delle situazioni incongrue di cui al comma 1 è effettuata nelle tavole del RUE; l'elenco dei complessi incongrui AI.2.2 di cui alla lett. c) del comma 2, per i quali il PSC ammette la possibilità di intervento in sede di POC, è il seguente:

Num	Comune	Località	Num. edifici	distanza dal Territorio Urbanizzato
10	Savigno	Torre dei Bonini	1	> 500 m.
17	Savigno	La Ca'	3	> 500 m.
24	Monte San Pietro	Via Tedeschi	1	> 500 m.
25	Crespellano	Crespellano	2	> 500 m.
27	Castello di Serravalle	Pradera	1	< 500 m.
28	Monteveglia	Vigna del Pelone	1	> 500 m.
34	Zola Predosa	Zola III	9	> 500 m.
39	Monte San Pietro	San Girolamo	3	> 500 m.
40	Monte San Pietro	San Girolamo	1	> 500 m.

57	Monteveglia	Pravarano	2	> 500 m.
58	Castello di Serravalle	Casazo	1	< 500 m.
60	Castello di Serravalle	San Filippo	7	> 500 m.
62	Savigno	San Biagio	2	> 500 m.
72	Crespellano	Fondo Sorra	4	> 500 m.
73	Crespellano	Nuovo Caseificio	2	> 500 m.
74	Crespellano	Sorbidolo	2	< 500 m.
75	Zola Predosa	C. degli Angeli	1	> 500 m.
77	Zola Predosa	fondo Campetta	8	> 500 m.
78	Crespellano	senza nome	1	< 500 m.
83	Castello di Serravalle	Caseificio Pigna	1	< 500 m.
88	Crespellano	senza nome	4	> 500 m.
95	Castello di Serravalle	Caseificio Minelli	0	> 500 m.
98	Crespellano	C.Cavalleria	2	> 500 m.
110	Monte San Pietro	Rio Tradito	1	> 500 m.
112	Monte San Pietro	Monte S.Giovanni	1	> 500 m.

- 4 Le modalità di intervento di cui alle lett. a), b) del comma 2 sono disciplinate dal RUE, anche sulla base delle indicazioni di “criticità/potenzialità, obiettivi e strategie” definite nelle schede identificative dei Contesti (Allegato alle norme del PSC).

Nei casi di cui alla lett. a) il RUE prescrive, in caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, l'obbligo di interventi di mitigazione, ma non può prevedere incentivi attraverso diritti edificatori aggiuntivi né la possibilità di trasferimento di diritti edificatori.

Nei casi di cui alla lett. b) il POC può prevedere, solo per esigenze aziendali documentate dal PRA, quando l'edificio esistente è isolato, il trasferimento del volume in prossimità degli altri edifici del centro aziendale.

5. Le modalità di intervento di cui alla lett.c) del comma 2 sono definite e disciplinate dal POC.
6. Qualora nei siti interessati siano verificate situazioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, le misure di compensazione definite dal POC saranno attivabili solo in seguito ad attestazione di insussistenza delle condizioni di contaminazione, sulla base di indagini specificatamente condotte, ovvero in seguito ad attestazione di interventi di bonifica avvenuti, da allegare agli atti concessori.

Art. 7.13 Altri insediamenti produttivi entro il territorio rurale

1. Il PSC assegna al RUE il compito di individuare con il simbolo IP.a alcuni “insediamenti produttivi nel territorio rurale”, nei quali le attività produttive insediate non rientrano tra

quelle ordinarie connesse all'attività produttiva agricola aziendale, vale a dire:

- attività con prevalente uso d2 – attività zootecniche aziendali: art. 4.7.7 del RUE;
- attività con prevalente uso d3 – attività aziendali di conservazione condizionata, prima lavorazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici: art. 4.7.8 del RUE.

Sono pertanto individuati dal RUE nel territorio rurale con sigla IP.a insediamenti produttivi di attività interaziendali o altre attività di servizio all'agricoltura, quali:

- attività con prevalente uso c2 – impianti di tipo industriale di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici (comprese cantine sociali e cantine industriali); altre attività di servizio all'agricoltura;
- attività zootecniche di tipo industriale (uso c.4)

2. Gli insediamenti **IP.a** sono individuati e disciplinati dal RUE in base ai criteri seguenti:

- Il RUE può ammettere l'intervento di ampliamento fino alla saturazione di un indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata, o attraverso interventi di ampliamento una tantum, comunque in funzione di specifiche necessità aziendali da documentare attraverso PRA. Non sono ammessi cambi d'uso, salvo che verso usi agricoli ed attività connesse.
- Se classificati incongrui ai sensi dell'art.7.11 del PSC, gli insediamenti IP.a usufruiscono delle possibilità di intervento definite per essi dal PSC e dal RUE.

3. **IP.nc** - Insediamenti di attività produttive, non coerenti con il territorio rurale.

Il RUE prevede l'intervento di cambio d'uso solo verso attività compatibili e coerenti con il territorio rurale, mentre è ammesso il mantenimento dell'attività in essere; Il RUE può ammettere l'intervento di ampliamento fino alla saturazione di un indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata, o attraverso interventi di ampliamento una tantum diversi, comunque in funzione di specifiche e documentate necessità aziendali.

Attraverso il POC è possibile programmare in alternativa interventi in forma convenzionata per la rilocalizzazione dell'azienda ed il ripristino dell'assetto del territorio rurale.

Se classificati incongrui ai sensi dell'art.7.12 del PSC, gli insediamenti IP.nc usufruiscono delle possibilità di intervento definite per essi dal PSC e dal RUE.

Art. 7.14 Aree in territorio rurale definite negli strumenti urbanistici previgenti ambiti di trasformazione, non attuati e non confermati

1. Il PSC individua previsioni di piani previgenti in territorio rurale in contrasto con gli obiettivi ed i criteri di sostenibilità del PSC; per tali aree la classificazione del PSC è di territorio rurale.
2. Le aree perimetrare dal PSC ai sensi del presente articolo possono essere soggette in

sede di POC, previa valutazione della fattibilità e tenuto conto delle **condizioni** di fatto e di diritto, alla possibilità di assegnazione di diritti edificatori condizionati al trasferimento convenzionato entro ambiti insediabili del PSC.

Art. 7.15 Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola delle aziende singole o associate - PRA

1. I "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (P.R.A.) rappresentano il presupposto obbligatorio per la ammissibilità degli interventi di trasformazione del suolo e degli interventi ritenuti "significativi" (come definiti al comma 4 del presente articolo), sia residenziali che di servizio all'azienda agricola in tutti gli ambiti del territorio rurale.
2. Il P.R.A. è pertanto lo strumento necessario per attestare il rapporto tra intervento ed attività agricola e per verificare gli interventi definiti "significativi" di cui al comma 4. A tal fine il P.R.A. si basa su un confronto tra bilancio ex ante ed ex post in seguito alla proposta di un piano di investimenti in quanto la realizzazione di un nuovo edificio o di un miglioramento fondiario significativi devono trovare giustificazione all'interno del piano di investimenti e nel nuovo assetto aziendale che si realizza in seguito all'applicazione del Programma stesso.
3. I P.R.A. devono essere redatti ai sensi delle "Linee guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. Giunta Provinciale n. 485 del 22.11.2005) e della "Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP .
4. Il PSC definisce come interventi "significativi", da assoggettare all'obbligo del Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.), ai sensi delle "Linee guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. Giunta Provinciale n. 485 del 22.11.2005), i seguenti interventi, ove consentiti dalle norme di ambito:
 - cambio d'uso verso ad uso abitativo a3, con creazione di nuove unità immobiliari;
 - nuova costruzione di edifici residenziali funzionalmente collegati alla attività agricola;
 - nuova costruzione di attrezzature di servizio all'agricoltura, e ampliamenti superiori a mq 200 di Su funzionalmente collegati all'attività agricola.

Non rientrano negli interventi significativi di cui al presente comma la nuova costruzione di piccoli edifici aventi superficie fino a 20 mq con funzione di manutenzione del territorio, la cui realizzazione è disciplinata dal RUE.

Art. 7.16 Proposta di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di Castello di Serravalle

1. Il PSC riporta nella tav.3 l'individuazione dell'area oggetto della richiesta, già presentata in sede di osservazione al PPGR adottato, che l'area già prevista nel PRG vigente, da destinare a discarica per rifiuti urbani (valutata non idonea per tale impianto), sia considerata idonea per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali.
Tale richiesta, espressa con Del. G.C. n. 49 del 21.04.2009, è stata oggetto dell'osservazione al PPGR adottato, di analogo contenuto, presentata da Bareco srl (PG n. 151944 del 23/04/2009).
2. La decisione della Provincia in sede di controdeduzione ("osservazione parzialmente accoglibile") rileva che la richiesta "non può esser accolta dal momento che il PPGR non è preordinato a definire le aree "idonee" e "non idonee" alla localizzazione degli impianti di rifiuti né a prevedere la localizzazione degli impianti di rifiuti speciali". "Si ravvisa comunque l'opportunità di richiamare nella Relazione di Piano quanto già dedotto in sede di Conferenza di Pianificazione, ovvero che: Il presente Piano non conferma la previsione effettuata dal precedente Piano infraregionale di Smaltimento di Rifiuti Urbani di una discarica per rifiuti urbani nel Comune di Castello di Serravalle, e che la previsione di una eventuale discarica dedicata a rifiuti speciali non pericolosi potrà essere presa in considerazione nel contesto di una futura pianificazione dei rifiuti speciali, alla luce dei tempi di esaurimento delle discariche a supporto di particolari tipologie di rifiuti speciali (quali le scorie di incenerimento), oggi presenti nel territorio bolognese".
3. Tenuto conto di quanto riportato al comma 2, il PSC individua l'area in oggetto e propone di attivare la procedura per la pianificazione dei rifiuti speciali nel territorio provinciale, e che in tale sede sia recepita la proposta progettuale presentata. Per documentare contenuti e finalità della discarica in Comune di Castello di Serravalle, la ValSAT del PSC contiene una scheda specifica per l'impianto nonché un nuovo indicatore di attenzione in materia.

TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA QUALITA' ECOLOGICA, PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO E IDRICO E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI

Art. 8.1 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti

1. In tema di prestazioni energetiche nell'edilizia, gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti sono soggetti all'applicazione del **vigente** quadro normativo, **come da ricognizione della disciplina sovraordinata, di fonte statale e regionale, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 994 del 2014 e s.m.i.**
2. In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato deve essere redatto uno studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante.
3. Fatte salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare adeguatamente in sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare requisiti di comfort attraverso il controllo passivo del microclima interno.
4. Nei nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari.
5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nella definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici il RUE applica le indicazioni contenute nel progetto ENESCOM sviluppato dall'Unione dei Comuni della Valle del Samoggia e nel P.A.E.S. approvato dal Comune di Zola Predosa, con particolare riferimento ai temi seguenti:

- ventilazione naturale e controllata
- prestazioni energetiche del sistema edificio-**impianto termico** in regime invernale
- generatori di calore
- fonti rinnovabili per la produzione di calore
- fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
- impianti di climatizzazione estiva

6. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche agevolazioni e **sistemi** di premialità per l'incentivazione di interventi per il risparmio energetico e idrico e l'uso di energie alternative negli interventi edilizi diffusi. Il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso scelte all'architettura, alle tecnologie ed ai materiali, agli impianti.

Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi

7. Il PSC promuove la qualificazione degli interventi edilizi assegnando al POC e al RUE obiettivi di miglioramento della sostenibilità e compatibilità ambientale, della sicurezza, della salubrità, della sostenibilità energetica dell'abitazione e degli altri spazi costruiti.
8. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione attraverso il RUE o eventuali specifici documenti regolamentari connessi (Linee-guida, regolamenti settoriali) sono:
- a) Requisiti **tecnici** degli edifici. Ai sensi della L.R. 15/2013 il RUE assume e fa propri i requisiti **tecnici desumibili dalla ricognizione della disciplina sovraordinata di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 994 del 2014 e s.m.e i..**
 - b) Concorso alla qualità urbana: norme morfologiche e indirizzi per il decoro e la sicurezza delle costruzioni e il loro corretto inserimento nel contesto (facciate, coperture, distanze, recinzioni, uso degli spazi liberi, elementi di arredo urbano). Disposizioni specifiche riguardano i contesti storici e il territorio rurale, considerato anch'esso complessivamente come un contesto storicizzato in cui occorre che i nuovi manufatti si adeguino senza conflitto con i connotati morfologici tradizionali sedimentati.
 - c) Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
 - d) Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
 - e) Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
 - f) Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
 - d) Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo.
9. Il RUE e il POC possono prevedere che i progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio.

- 10.** Altre forme di incentivazione possono essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Art. 8.2 Direttive al POC per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi

1. Nell'ambito delle attività previste dal Piano Energetico Ambientale Provinciale vigente, il POC definisce l'inserimento nel territorio e la realizzazione delle diverse tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili quali ad esempio :
 - Impianti per la produzione energetica da biomassa agricola e forestale
 - Impianti per la produzione energetica da biogas
 - Impianti per la produzione di energia fotovoltaica
 - Impianti geotermici a sonde geotermiche a ciclo aperto e chiuso
2. Le possibilità di localizzazione di tali impianti è condizionata al rispetto della legislazione di riferimento ed in particolare della Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna 1713/2010. I criteri che seguono costituiscono riferimento per la definizione di tali fattori preferenziali e per le proposte di impianti per lo sfruttamento delle FER, da osservare sia in fase di istruttoria per l'inserimento nel POC e di eventuale valutazione di impatto ambientale o di screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m. qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D.Lgs. 387/2003 e L. 53/1998) e di verifica della conformità urbanistica.

Gli impianti di produzione e commercializzazione di energia, di potenza inferiore a 200 kW sono disciplinati dal RUE. Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW sono programmati invece in sede di POC e soggetti ai procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa sovraordinata vigente.

Ai sensi del punto G-a) "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" la distanza minima da centri abitati e/o edifici stabilmente abitati per la localizzazione di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, è definita in 1.000 m., fatti salvi gli impianti esistenti.
3. Impianti a biomasse

Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per il 100% (cento per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto, con esclusione degli interporti eventualmente presenti.

Gli impianti dovranno essere caratterizzati da un bilancio emissivo nullo per quanto riguarda i particolari.

La localizzazione dei presenti impianti deve rispettare inoltre le stesse precisazioni di cui al seguente comma 4.3.

4. Impianti fotovoltaici

Il PSC promuove la produzione di energia elettrica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati nel progetto edilizio o inseriti in edifici esistenti, e la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

4.1 Negli edifici esistenti e in quelli di nuova realizzazione l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica è disciplinata dal RUE.

4.2 La realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti a biomasse è sempre ammessa nel territorio rurale, ad eccezione di:

—siti della "Rete Natura 2000" (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale ZPS);

—riserve naturali regionali e aree di riequilibrio ecologico

L'esclusione di cui sopra non si applica agli impianti esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo e agli impianti con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp.

4.3 La realizzazione di impianti a terra di potenza superiore a 20 kW è subordinata alla stipula di una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di compatibilità ambientale (impatto paesaggistico, mitigazioni, ecc.) e preveda l'obbligo di smontaggio dell'impianto al termine del suo utilizzo, e di ripristino delle condizioni preesistenti del terreno interessato.

4.4 L'Amministrazione Comunale può promuovere direttamente iniziative concepite per concorrere al soddisfacimento di un fabbisogno pubblico, attraverso forme di cooperazione pubblico/privato.

Art. 8.3 Progetti speciali

1. Il PSC individua ambiti di applicazione di progetti di qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione del territorio urbano e rurale.

Tali progetti possono essere definiti e attuati – previo inserimento nel POC – attraverso l'apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di obiettivi considerati strategici per la qualificazione del territorio:

- Percorsi di fruizione naturalistica e ambientale del territorio
- Valorizzazione e fruizione del territorio della Centuriazione e degli insediamenti storici

- Realizzazione della rete ecologica provinciale e della rete ecologica locale.
2. In sede di POC i progetti, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, potranno essere definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori interessati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia alla messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi finalizzati al coordinamento delle diverse azioni per la realizzazione dei progetti stessi.
 3. Il POC definisce per ciascun progetto:
 - le risorse "interne" (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, partecipazione di soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche ed altri meccanismi premiali nel rispetto delle prescrizioni del PSC) ed "esterne" (finanziamenti pubblici per programmi di riqualificazione e infrastrutture);
 - le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi
 - le modalità di gestione convenzionata degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

ALLEGATO

SINTESI DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI
CONTESTI INDIVIDUATI NEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC E
DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE ASSEGNATI DAL PSC

A1) CONTESTO DELLA PIANURA ZOLESE (DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BOLOGNA A VIA LUNGA).

PTCP: interamente Ambito agricolo periurbano

POTENZIALITÀ/CRITICITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Potenzialità :il cannocchiale di Palazzo Albergati e la presenza di due grossi varchi (tra Zola P. e P. Ronca e tra P. Ronca e Chiesa Nuova) che non sono interessati da previsioni insediative.	Raccordo con il progetto provinciale Parco Città Campagna.	
	Obiettivo PTCP: tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane;	
Potenzialità: presenza della Ex Polveriera di Madonna Prati e del corridoio ecologico del progetto di Rete Ecologica.	Valorizzare la presenza di un nodo ecologico complesso	Proposta di costituzione di Area di riequilibrio ecologico
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane. (Strategie PTCP):
Criticità: le tavole del rischio idrogeologico segnalano ampie porzioni a rischio di inondazione. Fragilità del sistema idraulico.	Contenere al massimo la impermeabilizzazione dei suoli. Fare particolare attenzione alla gestione del reticolo idraulico.	
Criticità: Cesure provocate dalla Autostrada e dal futuro raccordo con il Passante Nord.	Salvaguardare da nuove espansioni e valorizzare i lembi residui di campagna interposta tra insediamenti produttivi ed infrastrutture per la mobilità, segnate nello Schema di assetto preliminare come zone di marginalità degli insediamenti (multifunzionalità delle aziende agricole anche a scopo ricreativo e di miglioramento della	Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali; (Strategie PTCP)

	qualità ambientale).	
	Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza dell'autostrada e del futuro raccordo del Passante Nord.	Aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano. (Strategie PTCP):

A2) Contesto della Via Emilia (Martignone)

PTCP: interamente ambito ad alta vocazione produttiva agricola

POTENZIALITÀ/CRITICITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: presenza di almeno 4 varchi residui sulla via Emilia	Salvaguardare i varchi esistenti in funzione ecologica e paesaggistica, evitando di saturare completamente il tessuto urbano cresciuto lungo Via Emilia. Occorre mantenere anche gli altri varchi non segnalati, ma esistenti lungo la via Emilia, almeno nelle porzioni di territorio in cui la compromissione non è ancora pianificata.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane; (Strategie PTCP)
	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che	Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali; (Strategie PTCP)

	possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane; Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	
Criticità: scarsa qualità dei margini urbani e degli insediamenti commerciali e produttivi	Considerare con la medesima attenzione i margini delle attività produttive evitando di realizzare retri e fronti con diversa dignità, ponendo particolare attenzione all'inserimento dell'attività produttiva/commerciale nel contesto.	Aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano. (Strategie PTCP)
Criticità: il PSAI segnala nella zona del Martignone zone di potenziale allagamento e ad alta probabilità di inondazione in un intorno di Ponte Samoggia. All'incrocio tra Samoggia e Via Emilia sono stati rilevati fenomeni di subsidenza.	Contenere l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli e garantire buona funzionalità al reticolo idraulico	
Criticità: rischio saldatura tra le porzioni edificate lungo la via Emilia	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	

A3) CONTESTO DELLE VILLE DI PIANURA CENTURIATA (DA VIA LUNGA ALL'AMBITO FLUVIALE DEL SAMOGGIA)

PTCP: interamente ambito ad alta vocazione produttiva

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: Sottosistema fortemente connotato dalla centuriazione e dalla struttura insediativa storica (Il sistema delle ville e relativi parchi e percorsi	Raccordare le politiche locali con quelle del Progetto Parco Città Campagna. Particolare attenzione va posta nei	

di collegamento).	confronti della nuova viabilità di progetto, che passa attraverso una delle centralità del progetto provinciale. Mantenere i segni della centuriazione e gli elementi del sistema delle ville storiche (parchi, viali di accesso, edifici)	
	Obiettivo PTCP: costruire specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni idonee di valenza metropolitana per i più grandi e pregevoli complessi immobiliari di valore storico-architettonico, con particolare riferimento alle ville e palazzi signorili e relativi sistemi di campagna-parco;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
Opportunità: Presenza del Samoggia attraverso il centro di Calcara.	Proposta di realizzazione di parco integrato urbano-agricolo lungo il T. Samoggia, recuperando ed integrando il progetto Sentiero Samoggia.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
Opportunità: Notevole Vivacità della produzione agricola.	Incentivare il permanere delle attività agricole esistenti, con attenzione particolare verso la complessità e varietà dei processi produttivi agricoli. Qualunque nuova previsione estranea alle specificità del territorio agricolo è da evitare con cura, qualunque sia lo strumento pianificatorio utilizzato.	
	Migliorare la qualità degli insediamenti produttivi agricoli in particolare per quelli localizzati nell'area di pertinenza fluviale.	
	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta	

	vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	
Criticità: Le schede del PSAI segnalano la presenza di aree ad alto rischio di inondazione in corrispondenza dell'abitato di Ponte Samoggia, e aree di potenziale allagamento nel rispettivo intorno, mentre lungo il T. Martignone viene evidenziata un'ampia porzione di territorio con una ricorrenza di allagamenti minori. La zona è interessata dalle zone di ricarica dell'acquifero in Dx idrografica del Samoggia.	Limitare al massimo l'impermeabilizzazione dei suoli, in modo particolare in dx idrografica del T. Samoggia.	
Criticità: rischio dispersione insediativa (popolazione già molto diffusa nell'intorno di Calcara)	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	
	Evitare l'espansione del territorio urbanizzato lungo la nuova bretella.	
Criticità: rischio cesura da parte della nuova bretella di collegamento con il casello di Crespellano e la Via Emilia.	Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza della nuova bretella.	Strategia PTCP: aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano.

A4) CONTESTO DELLA PIANURA BAZZANESE

PTCP: interamente ambito ad alta vocazione produttiva

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Samoggia (parte del Progetto	Valorizzare la presenza del corso d'acqua	Recuperare ed Integrare il Progetto Sentiero Samoggia

Sentiero Samoggia è stato attuato dal Comune)		
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
Criticità: Sottosistema Interessato dal Conoide del Samoggia in Sx idrografica, e dalle zone di ricarica dell'acquifero in Dx idrografica. Si segnala la presenza di zone di ricarica del freatico in uno degli ambiti proposti per nuovi insediamenti. Immediatamente a monte del centro di Bazzano si segnala la presenza di rocce magazzino.	Limitare al massimo l'impermeabilizzazione dei suoli, in modo particolare in dx idrografica del T. Samoggia.	
	Obiettivo PTCP: contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree ricadenti nelle porzioni dei conoidi a vulnerabilità alta o elevata.	
Criticità: limitata presenza di colture specializzate	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
Criticità: rischio saldatura tra le porzioni edificate lungo la Bazzanese	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	
Criticità: rischio impatti della Nuova Bazzanese	Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza della nuova Bazzanese.	Strategia PTCP: aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel

		territorio rurale periurbano.
--	--	-------------------------------

B1) CONTESTO S. DI ZOLA PREDOSA (INTERSECANTE I 2 SISTEMI DI PIANURA E FASCIA BAZZANESE).

PTCP: parte ad ambito agricolo periurbano, parte a zona ad alta vocazione produttiva

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: vi sono ancora aree non impermeabilizzate da processi insediativi, come il varco tra Zola Predosa e Riale	Salvaguardare il varco esistente tra Zola Predosa e Riale, di connessione con il Sottosistema fluviale del T. Lavino.	
	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
Opportunità: si segnala la presenza del cannocchiale di Palazzo Albergati.	Obiettivo PTCP: costruire specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni idonee di valenza	

	metropolitana per i più grandi e pregevoli complessi immobiliari di valore storico-architettonico, con particolare riferimento alle ville e palazzi signorili e relativi sistemi di campagna-parco;	
	Raccordare le strategie del PSC con quelle del Progetto Parco Città Campagna.	
Centro urbano complesso: contemporanea appartenenza al sistema territoriale dell'Area Bazzanese (di cui costituisce la "porta" naturale per l'offerta di servizi qualificati) e a quello dell'area metropolitana bolognese (con particolare riferimento alla conurbazione produttiva – commerciale di scala regionale di Casalecchio).	Rafforzare rango e identità territoriale, in rapporto all'Area Bazzanese e Metropolitana.	
Nella parte del S. confinante con Casalecchio di Reno, a nord dell'autostrada è presente una porzione di territorio che per la morfologia appartiene al Sistema di pianura, ma in base alle caratteristiche del tessuto insediativo è assimilabile al contesto B1 con caratteristiche decisamente periurbane.		
Criticità: ci sono problematiche relative alle attività industriali che l'attuale crisi aiuterebbe a trattare in diverso modo. Pare di poter distinguere 3 casistiche: 1) aziende funzionanti da mantenere; 2) aziende in crisi in dismissione, passibili di diversa utilizzazione; 3) aziende funzionanti con esigenze di sviluppo, che, se non hanno la possibilità di delocalizzarsi vogliono trovare il modo di crescere in loco, a scapito delle aree libere rimaste.	Esaltare il valore agricolo, paesaggistico e ambientale delle aree agricole intercluse nel territorio urbanizzato, oltre che per postularne il valore agricolo produttivo, anche per il benessere degli utilizzatori del territorio urbanizzato (residenti e non).	
Criticità: le tavole del rischio idrogeologico segnalano ampie porzioni a rischio di inondazione.	Occorre fare particolare attenzione alla gestione del reticolo idraulico.	
Criticità: aree di conoide	Obiettivo PTCP: contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree ricadenti nelle porzioni dei conoidi a vulnerabilità alta o	

	elevata.	
Criticità: l'area urbana fatica a definire una propria forte identità urbana che la metta al riparo da processi di "periferizzazione".	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	

B2) CONTESTO DELLA BAZZANESE (DALLA NUOVA ALLE PENDICI COLLINARI DELLA VECCHIA BAZZANESE)

PTCP: parte a zona ad alta vocazione produttiva, parte ad ambito agricolo periurbano

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: vicinanza della quinta collinare e presenza di alcuni grandi varchi residui.	Salvaguardare i varchi residui in funzione ecologica e paesaggistica, sia verso la collina sia verso la pianura.	
	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di

		corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
Criticità: Il fondovalle bazzanese ha registrato crescite molto intense, e ha proceduto il fenomeno della saldatura insediativa lungo la viabilità storica, mentre avveniva con lentezza l'adeguamento della grande rete infrastrutturale (Nuova Bazzanese) ed entrava in esercizio il servizio ferroviario regionale nel tratto Bologna-Vignola.	Definire un disegno di assetto territoriale e una strategia attuativa che preservino in modo stabile dal rischio di ulteriori saldature insediative lungo gli assi stradali principali (in particolare lungo il tracciato storico della Bazzanese), che incrementerebbero i fenomeni di congestione alterando ulteriormente la leggibilità e l'identità dei centri urbani, che costituiscono la struttura del sistema insediativo. Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	
Criticità: la grande infrastrutturazione viabilistica, genera barriere e fasce territoriali (a nord dell'autostrada, tra questa e la Nuova Bazzanese, tra la nuova e la Vecchia Bazzanese)	Individuare una strategia unitaria di tutela, qualificazione, uso razionale.	
	Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza della nuova Bazzanese.	Strategia PTCP: aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano.
Criticità: aree di conoide.	Obiettivo PTCP: contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree ricadenti nelle porzioni dei conoidi a vulnerabilità alta o elevata.	

B3) CONTESTO TRIPOLARE DI BAZZANO-CREPELLANO-MONTEVEGLIO (INTERSECANTE I DUE CONTESTI DI FASCIA BAZZANESE E PEDE-COLLINA)

PTCP: zona ad alta vocazione produttiva agricola.

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Samoggia (parte del Progetto Sentiero Samoggia è stato attuato dal Comune)	Valorizzare la presenza del corso d'acqua	Recuperare ed Integrare il Progetto Sentiero Samoggia
Opportunità: presenza di alcuni varchi residui lungo la via Cassola e la Bazzanese Vecchia (tra Muffa e Bazzano)	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
Opportunità: Bazzano come centro storico-culturale di forte identità	rafforzare un'offerta qualificata di servizi legati al territorio (paesaggio, cultura, alimentazione, ...) anche nel sistema di relazioni con l'area modenese	

Criticità: aree di conoide intorno a Bazzano	Obiettivo PTCP: contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree ricadenti nelle porzioni dei conoidi a vulnerabilità alta o elevata.	
Opportunità: Crespellano come baricentro geografico del sistema, di cui rafforzare i deboli caratteri urbani, e valorizzare il ruolo strategico dal punto di vista delle attività produttive (ruolo territoriale del polo funzionale del Martignone) e dell'accessibilità regionale (nuovo casello autostradale)	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse. Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza della nuova Bazzanese e Bretella di collegamento col Casello e Via Emilia.	Strategia PTCP: aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano.
Criticità: Monteveglio ha subito trasformazioni molto intense per effetto della prossimità al sistema insediativo principale della Bazzanese.	Individuare politiche di rafforzamento delle centralità urbane, di qualificazione dei servizi e di miglioramento dell'assetto in rapporto in particolare ai conflitti tra traffici di attraversamento e funzioni urbane insediate.	

B4) CONTESTO DELLA NUOVA BAZZANESE (COMPRESO TRA LA NUOVA SP 569 E L'AUTOSTRADA)

PTCP: zona ad alta vocazione produttiva.

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Criticità: la grande infrastrutturazione viabilistica, genera barriere e fasce territoriali (a nord dell'autostrada, tra questa e la Nuova Bazzanese, tra la nuova e la Vecchia Bazzanese)	Individuare una strategia unitaria di tutela, qualificazione, uso razionale. Limitare al massimo gli impatti negativi generati dalla presenza della nuova Bazzanese e Bretella di collegamento col Casello e Via Emilia.	Strategia PTCP: aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro- aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi

		urbani e nel territorio rurale periurbano.
Criticità: tendenza alla dispersione insediativa	Obiettivo PTCP: privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.	
	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
Presenza di alcuni Varchi	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	
	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica locale	Strategie PTCP: nelle trasformazioni perseguire requisiti di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;

C1) CONTESTO LINEARE VALLE LAVINO (GESSO- PONTE RIVABELLA - CALDERINO – OCA - M.S.GIOVANNI - BADIA)

PTCP: parte ad ambito a prevalente valore paesaggistico, parte ad ambito ad alta vocazione produttiva, parte ad ambito agricolo periurbano

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Lavino		
Opportunità: Monte San Giovanni e numerosi centri e nuclei minori hanno spesso conservato forti caratteri di riconoscibilità e di identità territoriale e sociale	Mettere a punto e gestire di accurate politiche "microubanistiche" di qualificazione dei luoghi pubblici, integrazione e adeguamento dei servizi, di ridisegno di potenziali centralità urbane non compiutamente realizzate o conservate nel tempo.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Opportunità: presenza di alcuni varchi residui lungo la SP Lavino.	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	
	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
Criticità: Calderino ha subito	Individuare politiche di rafforzamento	

trasformazioni molto intense per effetto della prossimità al sistema insediativo principale della Bazzanese.	delle centralità urbane, di qualificazione dei servizi e di miglioramento dell'assetto in rapporto in particolare ai conflitti tra traffici di attraversamento e funzioni urbane insediate.	
Criticità: nel territorio di Monte San Pietro sono frequenti piccole slide che hanno coinvolto il bedrock superficiale più alterato; risultano numerosi anche i fenomeni di colamento lento, in particolare nel versante in sinistra idrografica del T. Lavino (frazione di Calderino) e, più diffusamente, anche in tutto l'alto bacino dello stesso corso d'acqua;		

C2) CONTESTO VALLE DEL T. LANDA (SARTORANO, MONTE SAN PIETRO)

PTCP: parte a ambito a prevalente valore paesaggistico, parte a zona ad alta vocazione produttiva,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Landa, che a differenza dei Corsi d'acqua principali, non è una vera e propria matrice insediativa.		
Opportunità: presenza di nodi ecologici primari e corridoi ecologici	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana.	

Criticità: tendenza all'abbandono di attività agricole	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
--	--	--

C3) CONTESTO INTERVALLIVO TRASVERSALE CASTELLETTO – ZIRIBEGA – BERSAGLIERA - ZAPPOLINO

PTCP: parte ad ambito a prevalente valore paesaggistico, parte ad alta vocazione produttiva agricola.

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale dei T. Ghiaie di Monte Ombraro e Ghiaie di Serravalle. I centri di Fagnano, Zappolino e Bersagliera sono a se stanti nel Piano dei Servizi di Castello di Serravalle, e, in particolare, Zappolino e Bersagliera hanno più strette relazioni sia tra i due centri che con il Capoluogo, mentre Fagnano è dotato di minori servizi e gravita maggiormente su Monteveglio.		
Opportunità: Castelletto e numerosi centri e nuclei minori hanno spesso conservato forti caratteri di riconoscibilità e di identità territoriale e sociale	Mettere a punto e gestire di accurate politiche "microubanistiche" di qualificazione dei luoghi pubblici, integrazione e adeguamento dei servizi, di ridisegno di potenziali centralità urbane non compiutamente realizzate o conservate nel tempo.	
Opportunità: eccellenze enogastronomiche (Vini, Tartufo, ecc)	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Opportunità: presenza di varchi tra l'abitato di Castelletto e gli alvei dei Torrenti Ghiaie di Serravalle e Ghiaie di Monte Ombraro.	Obiettivo PTCP: contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;

	contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;	
Criticità: nel Terrazzo del Torrente Ghiaie di Monte Ombraro invece, il PRG prevede un insediamento a destinazione turistico-alberghiera che merita una riflessione. Oggi l'area si caratterizza sia come visuale libera (paesaggisticamente interessante) sia come cesura tra le due parti del capoluogo, sulla quale si affacciano le due porzioni di tessuto artigianale di servizio (in frangia alla viabilità provinciale) e produttivo-artigianale (in continuità con Ziribega) che necessitano di interventi di riqualificazione.	Obiettivo PTCP: Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano.	Gestire attentamente l'attuazione dei residui di PRG (attività alberghiera) previsti nella valle del T. Ghiaie di Monte Ombraro, in Castelletto, pensando anche alla conversione di edifici e funzioni esistenti per evitare nuove espansioni. Si potrebbe rispondere a queste esigenze con un progetto che non veda necessariamente la realizzazione di volumetrie nuove, ma che realizzi una reale connessione, fisica e visiva, tra le due parti del centro abitato, studiando ad esempio un parco urbano con nuovi collegamenti pedonali e ciclabili fra le parti, facendo attenzione al rapporto tra pendenze dei terreni e possibilità di utilizzo dei percorsi e indicando nel PSC gli strumenti attuativi con cui realizzare la proposta e rimandando al POC le indicazioni progettuali e la programmazione degli interventi.
Criticità: a valle dell'abitato di Castelletto, a ridosso del Ghiaie vi è un'ampia area golenale, nella quale è previsto il nuovo plesso scolastico, ad alta probabilità di inondazione, con un tempo di ritorno di 25-30 anni. Il progetto del nuovo Polo scolastico, inizialmente pensato con una distribuzione di volumi molto estesa, è stato rivisto e, pur restando localizzato nel terrazzo tra il capoluogo e il Torrente Ghiaie di Serravalle, è intenzione dell'Amministrazione concentrare l'edificato in adiacenza al margine urbano attuale, lasciando libero il cono visuale di Sant'Apollinare.	Obiettivo PTCP: conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane.	Valutare con attenzione l'inserimento paesaggistico del nuovo polo scolastico previsto a Castelletto, nel cono visuale di S.Apollinare e la connessione al centro abitato e all'asta fluviale con un parco urbano - fluviale nella stessa logica di quello proposto per il Ghiaie di Monte Ombraro.
	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione	

	paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
Criticità: fragilità degli equilibri ambientali ed estrema limitazione delle risorse territoriali	Applicare politiche perequative per trasferimento di diritti edificatori e ridisegno di microambiti urbani, oltre a politiche di perequazione territoriale per un rafforzamento delle scelte di sistema a cui la qualità di questi centri e di questi territori può fornire contributi di assoluto rilievo.	
Criticità: nel territorio di Castello di Serravalle i versanti situati ad ovest del capoluogo, dove affiorano litologie del dominio ligure facilmente erodibili (quindi con propensione al colamento), sono caratterizzati anche da movimenti gravitativi di scivolamento di modeste estensioni e con superfici di scorrimento per lo più poco profonde (coinvolgono soprattutto i suoli e gli spessori di roccia più alterata);		
Criticità: possibile realizzazione dell'invaso di Pravarano. L'invaso di Pravarano è un progetto seguito dal Consorzio di Bonifica Reno Palata . inizialmente presentato negli anni '70 a servizio delle aziende agricole della zona e quelle di pianura a nord di Monteveglio. Ad oggi sono scomparse molte delle aziende agricole un tempo attive nel territorio interessato dal progetto e inoltre i due Rii interessati di cui si propone la trasformazione, hanno visto una progressiva riduzione della portata d'acqua, ragione per cui ci si chiede quanto beneficio potrebbe derivare oggi dall'attuazione del progetto. Circa 20 anni fa fu realizzato soltanto un primo vaso per fermare	Verificare la necessità dell'intervento e la sua sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'invaso	

l'erosione del terreno operata dai Rii. L'area oggi è considerata di grande valore per la raccolta del tartufo e ospita una piccola Cantina.		
Criticità: è frequente il fenomeno dell'erosione delle sponde dei corsi d'acqua, che ha visto spesso la necessità di intervenire con opere di consolidamento, soprattutto lungo la viabilità pubblica. Negli anni '60 fu lanciato un "Piano verde" per la realizzazione di invasi a scopo irriguo (maceri diffusi sul territorio).		
Criticità: presenza di numerosi Edifici agricoli di servizio anche fuori scala e incongrui	Valutare l'opportunità di delocalizzare, con modalità perequative, gli edifici incongrui in contesti paesaggisticamente sensibili	
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

C4) CONTESTO DEL CUNEO VERDE DI SAN MARTINO- SAN LORENZO IN COLLINA (TRA ZOLA PREDOSA, M. S. PIETRO E CRESPELLANO)

PTCP: parte ad ambito a prevalente valore paesaggistico, parte a zona ad alta vocazione produttiva agricola,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
In corrispondenza di Monte Avezzano e di Capria si segnala la presenza di vaste porzioni identificate come nodi		

ecologici primari e secondari, corridoi ecologici, connettivo ecologico diffuso di tipo A e C.		
Criticità: Il Sottosistema si distingue per l'abbandono diffuso, frammisto a colture estensive.		
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Opportunità: numerosi edifici storici di pregio (es. il Palazzo Cavazzoni-Pederzini) e luoghi cospicui come Pradalbino		
Opportunità: presenza di colture intensive e specializzate nelle prime pendici del Sottosistema, in vicinanza dell'asta fluviale del Samoggia.	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;

C5) CONTESTO DI RIO TRADITO – CALANCHI DI M. S. PIETRO

PTCP: parte a zona ad alta vocazione produttiva agricola, parte a zona ad alta vocazione produttiva,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
E' presente una vasta porzione di territorio identificata come nodo ecologico secondario	Si propone una Salvaguardia attiva del territorio, mirata alla fruizione e valorizzazione turistico-economica Ripristino, restauro paesaggistico e	

	tutela delle aree a margine delle zone calanchive in via di abbandono in funzione della "cura del territorio".	
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Criticità: tendenza all'abbandono di attività agricole e all'aumento dell'erosione	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;

C6) CONTESTO DI RIO MARZATORE – CRINALE DI MONTEBUDELLO

PTCP: parte ad ambito a prevalente valore paesaggistico, parte a zona ad alta vocazione produttiva agricola,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Agricoltura di qualità, notevole; variabilità paesaggistica elevata (commistione degli elementi costitutivi del paesaggio, ecc). Si segnala una vasta porzione di territorio identificata come nodo ecologico complesso collegato al Parco di Monteveglio a cavallo tra il S. C6 e C8.	Si propone di salvaguardare il Paesaggio esistente nella sua componente antropizzata (Territorio agricolo e urbanizzato) e nella sua componente naturale (Territorio non agricolo), puntando al mantenimento dei caratteri costitutivi.	Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e fruizione turistica Strade dei Vini e dei Sapori, mettendo a sistema la rete di Agriturismi e Fattorie didattiche esistenti. Puntare sulla nicchia del turismo ciclo-turistico, in parte già molto attivo sulle strade panoramiche del territorio di studio. Utilizzare lo strumento dei progetti di valorizzazione previsti dal POC.
Opportunità: buona qualità diffusa	Obiettivo PTCP: valorizzare la	

dell'ambiente naturale e del paesaggio	funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Criticità: il Rio Marzatore spesso esonda fino a interessare Monteveglio.	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
		Incentivare il recupero dei fabbricati rurali abbandonati per attività agrituristiche e fattorie didattiche, anche attingendo ai fondi del PSR.
Opportunità: stretto legame con sottosistema di Castello di Serravalle (C7) e Parco di Monteveglio (C8), sotto il profilo ecologico e paesaggistico	Valutare la possibilità di ampliamento del confine del Parco, o, almeno, la condivisione delle strategie nei sottosistemi adiacenti	
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

C7) CONTESTO DI CASTELLO DI SERRAVALLE (FINO AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI MODENA)

PTCP: zona ad ambito a prevalente valore paesaggistico,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Si identificano 3 porzioni distinte caratterizzate rispettivamente da: § il Versante sul quale è adagiato il Borgo di Castello di Serravalle (C7.1); § Praterie foraggere in via di abbandono (C7.2); § il Paesaggio dei Calanchi di San Michele (C7.3) caratterizzati da una distribuzione est-ovest simile alla fascia di calanchi di Tiola; Si segnala la presenza di vaste porzioni di territorio identificate come Corridoio ecologico e connettivo ecologico diffuso di tipo A.	Per il Paesaggio dei Calanchi di San Michele si propongono le stesse strategie dei Sottosistemi C5) e D2) sopra riportate; Per le altre due porzioni individuate si propongono le strategie del Sottosistema D3) per puntare al radicamento della popolazione e delle colture (in modo particolare delle specie "tipiche") e la conversione di colture ed edifici agricoli incongrui (qualora non sia possibile una loro delocalizzazione).	
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e fruizione turistica Strade dei Vini e dei Sapori, mettendo a sistema la rete di Agriturismi e Fattorie didattiche esistenti. Istituire come Strada panoramica il tratto di Via Farnè in direzione Guiglia, in ragione della variabilità paesaggistica della strada e dei versanti che lambisce. Puntare sulla nicchia del turismo ciclo-turistico, in parte già molto attivo sulle strade panoramiche del territorio di studio. Utilizzare lo strumento dei progetti di valorizzazione previsti dal POC.
Opportunità: eccellenze enogastronomiche (Vini, Tartufo, ecc)	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana	
	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali. Incentivare il recupero dei fabbricati rurali abbandonati per attività

		agrituristiche e fattorie didattiche, anche attingendo ai fondi del PSR.
Opportunità: stretto legame con sottosistema del Parco di Monteveglio (C8) e Montebudello e Rio Marzatore (C6), sotto il profilo ecologico e paesaggistico	Valutare la possibilità di ampliamento del confine del Parco, o, almeno, la condivisione delle strategie nei sottosistemi adiacenti	
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

C8) CONTESTO DEL PARCO REGIONALE DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

PTCP: parte ad ambito a prevalente valore paesaggistico, parte a zona ad alta vocazione produttiva agricola,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Opportunità: presenza di un nodo ecologico complesso	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per	Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e

paesaggio	compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	fruizione turistica Strade dei Vini e dei Sapori, mettendo a sistema la rete di Agriturismi e Fattorie didattiche esistenti. Puntare sulla nicchia del turismo ciclo-turistico, in parte già molto attivo sulle strade panoramiche del territorio di studio. Utilizzare lo strumento dei progetti di valorizzazione previsti dal POC.
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
Criticità: il Rio Marzatore spesso esonda fino a interessare Monteveglio.	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
		Incentivare il recupero dei fabbricati rurali abbandonati per attività agrituristiche e fattorie didattiche, anche attingendo ai fondi del PSR.
Opportunità: stretto legame con sottosistema di Castello di Serravalle (C7), Montebudello e Rio Marzatore (C6), sotto il profilo ecologico e paesaggistico	Valutare la possibilità di ampliamento del confine del Parco, o, almeno, la condivisione delle strategie nei sottosistemi adiacenti	
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

C9) CONTESTO DEL SIC DI MONTE CAPRA (ZOLA PREDOSA)

PTCP: Ambito agricolo periurbano e in minima parte ambito a prevalente valore paesaggistico,

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema corrisponde ad uno dei nodi primari della rete ecologica.		
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	
	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;

C10) CONTESTO DEI DUE TORRENTI

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il sottosistema territoriale corrisponde ad una porzione del Sottosistema fluviale dei T. Ghiaie di Monte Ombraro e Ghiaie di Serravalle		
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia	agire contemporaneamente su misure incentivanti e prescrizioni, vincolando il recupero degli edifici alla gestione di una porzione di territorio rurale circostante.

	che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e fruizione turistica <i>Strade dei Vini e dei Saperi</i> . Puntare sulla nicchia del turismo ciclo-turistico, in parte già molto attivo sulle strade panoramiche del territorio di studio. Utilizzare lo strumento dei progetti di valorizzazione previsti dal POC.
Criticità: scomparsa dell'antica tradizionale collaborazione tra agricoltori confinanti, un tempo abituati a concordare le azioni di manutenzione delle proprie terre per ottimizzare i lavori.	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
		Incentivare il recupero dei fabbricati rurali abbandonati per attività agrituristiche e fattorie didattiche, anche attingendo ai fondi del PSR.
		Fornire buone pratiche per la corretta gestione del Territorio Rurale, visto che in molti casi nuovi cittadini insediatisi di recente, recuperando fabbricati agricoli sparsi, hanno provocato notevoli danni con interventi agronomici scorretti.
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

così l'assetto originario		
---------------------------	--	--

C11) CONTESTO DEL CRINALE TRA GHIAIA E SAMOGGIA

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il sottosistema territoriale corrisponde ad una porzione del Sottosistema fluviale del T. Samoggia		
Opportunità: buona qualità diffusa dell'ambiente naturale e del paesaggio	Obiettivo PTCP: valorizzare la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante, - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate.	
	Obiettivo PTCP: Valorizzare la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana,	Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e fruizione turistica <i>Strade dei Vini e dei Sapori</i> e <i>Sentiero Samoggia</i> . Puntare sulla nicchia del turismo ciclo-turistico, in parte già molto attivo sulle strade panoramiche del territorio di studio. Funzionale a questo scopo sarebbe anche la ripresa del Progetto Sentiero Samoggia, la cui difficoltà è sempre stata la gestione, visto il frazionamento delle proprietà. Una possibile risposta a questa esigenza potrebbe essere un insieme di incentivi e prescrizioni di piano che permettano la realizzazione di piccoli punti di ristoro da parte dei residenti il cui terreno è attraversato dal Sentiero, chiedendo in cambio la manutenzione del tratto di sentiero. Utilizzare lo strumento dei progetti di valorizzazione previsti dal POC. Istituire come Strada panoramica il tratto di Via Valle del Samoggia tra Zappolino e Savigno, in ragione della

		variabilità paesaggistica del fondovalle, e dei versanti che lambisce, nonché dei numerosi nuclei di pregio presenti.
Opportunità: decisa presenza di colture intensive e specializzate, che risalgono le prime pendici del cd. "Cuneo verde" C4, lasciando il posto, in quest'ultimo, al paesaggio dell'abbandono.	Radicare le aziende agricole ancora presenti in funzione di presidio territoriale per la sicurezza idrogeologica e la qualità paesaggistica.	Strategia PTCP: Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali;
		Incentivare il recupero dei fabbricati rurali abbandonati per attività agrituristiche e fattorie didattiche, anche attingendo ai fondi del PSR.
Criticità: realizzazione di recinzioni artificiali o vegetali che frammentano l'impianto delle corti rurali	Salvaguardare l'unitarietà dell'impianto e le caratteristiche salienti delle corti rurali, mantenendo l'assetto insediativo e vegetazionale delle corti.	
Criticità: scarsa qualità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso (materiali e colori spesso non coerenti con la tipologia edilizia e i caratteri storici degli edifici). Talvolta nel recuperare le cubature di edifici di servizio nell'ambito di demolizioni e ricostruzioni, consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario	Tutelare i fabbricati storici: evitare demolizioni e ricostruzioni, alle quali spesso consegue l'accorpamento dei volumi demoliti all'edificio principale, stravolgendo così l'assetto originario. Occorre anche fare attenzione al proliferare delle piscine, servono norme adeguate. Approfondire il tema in sede di RUE.	

D1) CONTESTO DI SAVIGNO E IMMEDIATI DINTORNI (VILLA)

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Samoggia. Le tavole del rischio idrogeologico segnalano in queste zone ampie porzioni di dissesto		
Opportunità: Savigno e numerosi centri e nuclei minori hanno spesso conservato forti caratteri di riconoscibilità e di identità territoriale e sociale	Mettere a punto e gestire di accurate politiche "microubanistiche" di qualificazione dei luoghi pubblici, integrazione e adeguamento dei servizi, di ridisegno di potenziali centralità urbane non compiutamente realizzate o conservate nel tempo.	

Criticità: nel territorio di Savigno l'alto bacino del Torrente Samoggia e la vallata del Torrente Venola sono caratterizzati da ampie aree in dissesto. Si tratta spesso di grandi frane caratterizzate da superfici con ripiani e contropendenze (tipiche delle zone di distacco interne a corpi di frana complessi e impostate su più piani di taglio sovrapposti a diverse quote) che risultano sede di insediamenti sparsi, e formatesi con movimenti storici (antichi) del corpo di frana. I corpi di queste frane possono avere segnali di riattivazione di movimenti di piccole dimensioni che interessano le coltri più superficiali e spesso causano soprattutto lesioni a strade. Sono molto frequenti ampie zone interessate da fenomeni di colamento lento (flow) causati dall'elevata erosione delle formazioni più pelitiche;		
---	--	--

D2) CONTESTO DEI CALANCHI DI TIOLA

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
la popolazione diffusa è numerosa perché in questi anni sono stati effettuati molti interventi di recupero del patrimonio edilizio sparso.		
La tavola della pericolosità del dissesto evidenzia una cospicua area in dissesto, confermata anche dalle schede PSAI relative alle UIE in dissesto. Salendo da Savigno verso Tiola si nota un'area di notevole variabilità paesaggistica	Si propone una Salvaguardia attiva del territorio mirata alla fruizione e valorizzazione turistico-economica (specificare meglio cosa intendiamo per valorizzazione)	
Opportunità: presenza di numerosi edifici e nuclei storici di pregio (es. Tiola, Maiola)		Portare a sistema le diverse iniziative culturali già presenti facenti capo a Comuni e rassegne diverse.

Criticità: scomparsa dell'antica tradizionale collaborazione tra agricoltori confinanti, un tempo abituati a concordare le azioni di manutenzione delle proprie terre per ottimizzare i lavori.	Ripristino, restauro paesaggistico e tutela delle aree a margine delle zone calanchive in via di abbandono in funzione della "cura del territorio", ancorando la presenza antropica residua.	agire contemporaneamente su misure incentivanti e prescrizioni, vincolando il recupero degli edifici alla gestione di una porzione di territorio rurale circostante.
---	--	--

D3) CONTESTO DI SAN BIAGIO

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
La variabilità produttiva agricola evolve verso forme vistose di frammentazione e abbandono. In Località Santa Croce – Paoloni l'abitato è investito da forti dinamiche di abbandono. Le tavole del rischio idrogeologico segnalano ampie porzioni in grave dissesto lungo la strada che conduce a San Biagio. S. Croce presenta la strada e numerosi edifici lesionati, e tutta la zona è classificata come "area da sottoporre a verifica del dissesto". Lungo la linea di crinale si nota una presenza cospicua di aree boscate.	Occorre incentivare la permanenza degli agricoltori e l'adozione di ampie porzioni di territorio rurale da parte di cittadini (anche e soprattutto non coltivatori) favorendo il riuso del patrimonio edilizio sparso, al fine di favorire una diffusa manutenzione del territorio, secondo le indicazioni del Manuale di Gestione del Territorio Rurale, anche tramite convenzioni tra cittadini residenti e Aziende agricole esistenti. In Località Santa Croce – Paoloni si propongono specifiche politiche di rivitalizzazione sociale e recupero edilizio.	Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)

D4) CONTESTO DELLA SX IDROGRAFICA DEL VENOLA

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Venola. Nella porzione più orientale del D4 si nota una presenza cospicua di aree boscate		Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)

D5) CONTESTO DELLA DX IDROGRAFICA DEL VENOLA

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
--------------------------	-----------	-----------

Le tavole del rischio idrogeologico segnalano ampie porzioni di territorio da sottoporre a verifica di pericolosità del dissesto, con zone di erosione (UIE del PSAI) intorno a Madonna di Rodiano e Vedegheto, compresi i centri abitato. Si rilevano inoltre ampie porzioni boscate.		Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)
Potenzialità: SIC di Monte Radicchio - Rupe di Calvenzano		
CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Le tavole del rischio idrogeologico segnalano ampie porzioni di territorio da sottoporre a verifica di pericolosità del dissesto, con zone di erosione (UIE del PSAI) intorno a Madonna di Rodiano e Vedegheto, compresi i centri abitato. Si rilevano inoltre ampie porzioni boscate.		Assumere le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (PMPF)
Potenzialità: SIC di Monte Radicchio - Rupe di Calvenzano		

D6) CONTESTO DI SAN CHIERLO E DX LAVINO

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Lavino. Le schede PSAI segnalano ampie porzioni in dissesto. Nelle porzioni limitrofe alla linea di crinale si segnala la cospicua presenza di aree boscate.		Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)

D7) CONTESTO DI GAVIGNANO E SX LAVINO

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Il Sottosistema è intersecato dal Sottosistema fluviale del T. Lavino. Nelle porzioni limitrofe alla linea di crinale si segnala la cospicua presenza di aree boscate.		Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)

D8) CONTESTO DEI CRINALI DEL RIO MALEDETTO

CRITICITÀ - POTENZIALITÀ	OBIETTIVI	STRATEGIE
Le schede PSAI relative alle UIE segnalano ampie aree di influenza e aree di verifica del dissesto nell'intorno di Mongiorgio. Le tavole del rischio idrogeologico segnalano in queste zone ampie porzioni da sottoporre a verifica di dissesto. Le schede PSAI segnalano ampie zone con elevato dissesto nell'intorno della strada che collega Croce delle Pradole a Savigno. Nelle porzioni limitrofe alla linea di crinale si segnala la cospicua presenza di aree boscate.		Assumere le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)
Il presente Sottosistema include l'abitato di crinale di Bortolani, con forti relazioni con il centro di Montepastore.		Rilanciare ed integrare i progetti esistenti di promozione territoriale e fruizione turistica <i>Strade dei Vini e dei Sapori</i> e <i>Sentiero Samoggia</i>. Istituire come Strada panoramica il tratto di Via Valle del Samoggia tra Zappolino e Savigno, in ragione della variabilità paesaggistica del fondovalle, e dei versanti che lambisce, nonché dei numerosi nuclei di pregio presenti.